IL LAVORO AGRICOLO

Aspetti legali contrattuali previdenziali per la corretta gestione del rapporto

VADEMECUM 2018

Aggiornato al mese di Marzo 2018



INDICE

1 – IL	. CONTRATTO DI LAVORO	Pag. 4
2 – IL	JOBS ACT	Pag. 8
•	Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Nuova assicurazione Sociale per	
	l'impiego (NASpI). Decreti legislativi 22/2015 e 23/2015	Pag. 8
•	Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti	Pag. 9
•	Disciplina del licenziamento	Pag. 10
•	Offerta di conciliazione	Pag. 12
•	Revoca del licenziamento	Pag. 12
•	Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali	Pag. 12
•	Revisione forme contrattuali. Decreto legislativo n. 81/2015	Pag. 13
•	Collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, occasionali	Pag. 14
•	Contratto a tempo parziale	Pag. 16
•	Lavoro intermittente	Pag. 17
•	Lavoro a tempo determinato	Pag. 17
•	Somministrazione di lavoro	Pag. 18
•	Apprendistato	Pag. 18
•	Associazione in partecipazione con apporto di lavoro	Pag. 20
•	Lavoro ripartito	Pag. 20
•	Disciplina della mansioni	Pag. 20
•	Decreti legislativi 148, 149, 150 e 151/2015.	Pag. 21
•	Integrazioni salariali ordinarie	Pag. 23
•	Integrazioni salariali straordinarie	Pag. 23
•	Fondi di solidarietà	Pag. 24
•	Contratti di solidarietà espansiva	Pag. 25
•	Razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione	
	sociale	Pag. 25
•	Ricorsi amministrativi in materi di lavoro – circolare dell'ispettorato del lavoro	Pag. 26
•	Riordino della normativa dei servizi per il lavoro e delle politiche attive	Pag. 27
•	Albo nazionale degli enti accrediti a svolgere attività di formazione professionale	Pag. 28
•	Stato di disoccupazione e Patto di servizio personalizzato	Pag. 28
•	Razionalizzazione e semplificazione delle procedure ed altre disposizioni in materia di	
	rapporto di lavoro e pari opportunità	Pag. 29
•	Collocamento mirato dei soggetti con disabilità	Pag. 30
•	Semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro	Pag. 33
•	Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Pag. 34
•	Revisione sistema sanzionatorio	Pag.38
•	Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo	Pag. 40
•	Cessione dei riposi e delle ferie	Pag. 41
•	Assenze per malattia. Esenzioni dalla reperibilità	Pag. 41
•	Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale	Pag. 41
•	Disposizioni in materia di pari opportunità	Pag. 42
3 – I	RAPPORTI DI LAVORO AGRICOLI ATIPICI	Pag. 42
•	Collaborazioni occasionali agricole	Pag. 42

Collaborazioni familiari	Pag.44
Prestazioni occasionali accessorie	Pag. 45
Scambio di manodopera	Pag. 45
4 – Nuovi Voucher	Pag. 46
5 – Assunzioni congiunte	Pag. 53
6 – RIFORMA DMAG E CASSETTO PREVIDENZIALE	Pag. 55
7 – RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ	Pag. 56
8 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER L'ANNO 2018	Pag. 59
9 – WELFARE CONTRATTUALE E SALARIO PRODUTTIVITÀ	Pag. 65
10 – Tabelle salariali in vigore e contributi C.I.M.A.A.V.	Pag. 76
11 – LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI CAPORALATO E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	Pag. 79
12 – AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO AGRICOLO	Pag. 90
13 – RAPPORTO DI LAVORO IN AGRICOLTURA – RECENTI ORIENTAMENTI	Pag. 96
14 – FAC - SIMILI CONTRATTI VARI	Pag. 101
a. Occasionale agricolo	Pag. 101
b. Occasionale non agricolo	Pag. 102
c. Scambio di manodopera	Pag. 103
d. Assunzione operaio agricolo a tempo pieno e determinato	Pag. 104
e.1 Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato a tempo pieno - acausale	Pag. 105
e.2 Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato a tempo parziale – acausale	Pag. 107
e.3 Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato a tempo pieno per motivi di carattere	
tecnico, produttivo, organizzativo	Pag. 109
e.4 Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato a tempo pieno per sostituzione	Pag. 111
e.5 Assunzione impiegato agricolo a tempo indeterminato a tempo pieno	Pag. 113
e.6 Assunzione impiegato agricolo a tempo indeterminato a tempo parziale	Pag. 115
f. Assunzione operaio agricolo a tempo determinato a tempo parziale - Az, Agrituristiche e	
simili	Pag. 117
g. Assunzione operaio agricolo a tempo determinato a tempo parziale	Pag. 119
h. Assunzione operaio agricolo a tempo indeterminato a tempo parziale	Pag. 121
i. Assunzione operaio agricolo a tempo pieno ed indeterminato	Pag. 123
j.1 Comunicazione di esercizio clausola flessibile	Pag. 125
j.2 Comunicazione di esercizio clausola elastica	Pag. 125
k. Dichiarazione liberatoria	Pag. 126
15 – Procedure disciplinari e fac – simili	Pag. 127
16 – FAC – SIMILI RISOLUZIONI RAPPORTO DI LAVORO	Pag. 131
a. Per giustificato motivo con preavviso	Pag. 131
b. Per giusta causa senza preavviso	Pag. 132
c.1 Consensuale	Pag. 133
c.2 Dimissioni	Pag. 133
17 – ALTRI FAC – SIMILI CONTRATTUALI	Pag. 134
a. Contratto d'opera professionale	Pag. 134
b. Patto di non concorrenza	Pag. 135
c. Accordo di riservatezza	Pag. 136

CAPITOLO 1 – IL CONTRATTO DI LAVORO

La prospettiva delle tematiche sindacali è chiaramente filtrata dalle esperienze sociali, economiche e politiche e reciproche sono le influenze ed i riverberi. Una chiave di lettura sempre dirimente è data dall'analisi della contrattualistica collettiva.

L'agricoltura italiana è da sempre ricca di momenti contrattuali, di vario ordine e livello, e rilevantissimi sono stati, nel recente passato, le ripercussioni della contrattualistica sul tessuto produttivo aziendale italiano.

È un settore complesso ed articolato con una pluralità di fonti e di livelli contrattuali.

Il coacervo agricolo compendia, dal punto di vista contrattuale, numerosi contratti collettivi, per gli operai agricoli (sono 800.000 circa), per gli impiegati agricoli (sono circa 33.000, di cui circa 15.000 delle aziende non cooperative), per i dirigenti (sono 1.500 circa); c'è poi il contratto per i forestali, quello dei dipendenti delle bonifiche, degli allevatori, dei contoterzisti e del tabacco; in forza della legge di orientamento (D.L.gs 228/2001) già si ipotizzano contratti collettivi di settore per il comparto della piscicoltura e per le aziende dedite alla manutenzione del verde, per tacere delle aziende agrituristiche.

La contrattualistica collettiva agraria

Certamente tra tutti i contratti collettivi vigenti il più rilevante è quello che disciplina il rapporto di lavoro degli operai agricoli. Un contratto sempre importante oggi riguarda circa 800.000 lavoratori, e storicamente di assoluto rilievo.

Con la caduta dell'ordinamento corporativo, lo scioglimento delle organizzazioni sindacali corporative, si determinarono, nell'immediato secondo dopoguerra, le condizioni per la rifondazione delle organizzazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, liberamente costituite; le organizzazioni sindacali ritornarono nell'ambito del diritto privato (art. 36 e ss. c.c.), tra le associazioni di fatto o non riconosciute (e tali sono oggi in ragione della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione), venendo meno il connotato pubblicistico del sindacalismo fascista.

Gli atti posti in essere da tali organizzazioni sindacali "private" - a partire dai contratti collettivi di lavoro – hanno perciò connotati privatistici, in quanto destinati a regolamentare interessi di soggetti di diritto privato: i contratti collettivi di lavoro "post-corporativi" o di diritto comune persero quindi l'efficacia *erga omnes* (e dunque la validità nei confronti di tutti i datori di lavoro ed i lavoratori appartenenti alla categoria interessata), rimanendo (salvo le pattuizioni regolate dalla legge 741/59) vincolanti solo ed esclusivamente per i soggetti associati alle rispettive organizzazioni stipulanti e per coloro che, pur senza essere iscritti a dette associazioni, abbiano aderito liberamente, anche tacitamente, alla disciplina prevista dai contratti stessi.

Accordi preliminari al contratto collettivo nazionale (1944-49)

Anche in agricoltura il ripristino delle libertà sindacali portò ben presto alla rinascita delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli: la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) e la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti (Coldiretti), per la parte datoriale, e le Federazioni nazionali di

categoria di CGIL, CISL e UIL, per la parte sindacale (dopo la breve esperienza unitaria della Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra). Solo successivamente, a partire dalla fine degli anni settanta, si aggiunse, per la parte datoriale, la Confederazione Italiana Coltivatori, oggi C.I.A..

Il primo contratto collettivo nazionale di lavoro del dopoguerra venne stipulato dopo circa 6 anni dalla caduta dell'ordinamento corporativo.

Occorre tenere presente al riguardo che l'abrogazione del sistema corporativo non lasciò il rapporto di lavoro agricolo privo di tutela e regolamentazione collettiva. Il decreto legislativo luogotenenziale del 1944 (n. 369) si preoccupò infatti di disporre la sopravvivenza degli effetti dei contratti collettivi stipulati dalle disciolte organizzazioni corporative fino alle eventuali successive modifiche da parte della nuova contrattazione collettiva post-corporativa.

Dopo alcune turbolenze avvenute nell'annata agraria 1946-47, un prolungato sciopero delle maestranze agricole indetto nel 1949 dalle organizzazioni sindacali nazionali in un periodo caldo per le lavorazioni agricole (l'inizio dell'estate) indusse le associazioni dei datori di lavoro, evidentemente e comprensibilmente preoccupate per la sorte delle proprie produzioni aziendali, a scendere a patti con la controparte. Con la decisiva mediazione governativa, il 23 giugno 1949 venne raggiunto un accordo nazionale "preliminare".

Con tale patto le parti si impegnavano "a riunirsi dopo la stipulazione dei patti provinciali o comunque non oltre la fine del novembre 1949, per acquisire in un patto nazionale norme essenziali generalmente contenute nei vari patti provinciali. Le norme del patto nazionale saranno trasferite nei patti provinciali se occorre, proporzionandone l'intensità alle condizioni locali, salvo le preesistenti condizioni di miglior favore dei lavoratori".

Venivano così gettate le basi per la stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli. Ma già dall'accordo preliminare appariva evidente - a partire dal *nomen iuris* attribuito dalle parti allo stipulando contratto (chiamato "patto" e non "contratto") - la "marginalità" che le parti intendevano riservare al momento contrattuale nazionale, e la volontà di lasciare il vero fulcro della negoziazione collettiva agricola al livello territoriale (di regola provinciale).

Lo stipulando "patto nazionale" non doveva infatti creare nuove norme contrattuali destinate a disciplinare, in modo originale, il rapporto di lavoro agricolo, ma limitarsi a recepire "le norme essenziali generalmente contenute nei vari patti provinciali", realizzando così una sorta di testo unico delle principali e più diffuse disposizioni della contrattazione provinciale. Una volta definite, coi predetti criteri, le norme contrattuali del "patto nazionale" queste dovevano essere trasferite (o meglio ritrasferite) nei patti provinciali non in modo diretto ed incondizionato (salvo le condizioni di miglior favore del lavoratore), ma "proporzionandone l'intensità alle condizioni locali", tenendo cioè conto delle caratteristiche (economiche, sociali, pattizie, consuetudinarie, etc.) della realtà agricola territoriale.

Il primo patto collettivo nazionale di lavoro (1950-59)

Insomma, sin dall'origine, appare evidente la volontà degli attori sindacali di lasciare il fulcro dell'attività negoziale agricola a livello decentrato, anche nel momento in cui si avverte l'esigenza di creare un livello contrattuale nazionale.

Livello contrattuale nazionale che venne creato, in attuazione del citato accordo del 23 giugno 1949, con la stipula di due distinti Patti collettivi nazionali di lavoro: uno per i braccianti agricoli avventizi, siglato l'11 maggio 1950, ed uno per i salariati fissi dell'agricoltura, siglato il 31 luglio 1951.

Già, perché fino al 1970 - ed esattamente fino alla stipula del Patto collettivo nazionale per i salariati fissi ed i braccianti avventizi dell'agricoltura (29 gennaio 1970) - le due categorie di operai agricoli (i salariati fissi ed i braccianti agricoli) ebbero una regolamentazione collettiva (parzialmente) diversa e contenuta in due distinti contratti collettivi nazionali, con durate, scadenze e rinnovi non coincidenti.

Si trattava peraltro di contratti collettivi che, coerentemente con le premesse, si limitavano a disciplinare gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, con poche scarne norme che spesso rinviavano, a loro volta, alla legge o ai contratti collettivi provinciali.

Basti pensare che il primo patto nazionale dei braccianti del 1950 era composto solo di 19 articoli e che le materie trattate riguardavano esclusivamente l'orario di lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, l'individuazione dei giorni festivi, il componimento delle controversie individuali e collettive, e poco altro. La retribuzione e la classificazione erano demandate alla determinazione della contrattazione provinciale, che su tale delicatissima materia aveva la più ampia libertà d'azione.

L'unico aspetto in materia retributiva che veniva regolamentato a livello nazionale era la possibilità - senz'altro singolare ai nostri occhi - di corrispondere ai ragazzi ed alle donne retribuzioni proporzionalmente inferiori rispetto a quella piena spettante agli uomini adulti; singolarità ancor più evidente se si considera che le riduzioni proporzionali della paga, in ragione del sesso e dell'età, potevano arrivare fino al 50 per cento.

Sempre in materia retributiva è opportuno segnalare che nel PNCL braccianti del 1950 era già presente, sia pure *in nuce*, una indennità sostitutiva di quegli istituti (quali le festività, la gratifica natalizia, le ferie, etc.) riconosciuti ai salariati fissi ma che non potevano essere goduti dai braccianti avventizi a causa delle particolari modalità di svolgimento del relativo rapporto di lavoro ("a giornata"). Tale indennità, pari allora (solo) al 6% di paga base e contingenza, crescerà e diverrà, attraverso l'individuazione di sofisticati meccanismi di equipollenza rispetto agli istituti non fruibili, l'attuale "terzo elemento".

I successivi contratti che si susseguirono nel corso degli anni '50 - per la verità solo uno, quello dei braccianti avventizi del 1957 - non introdussero novità di rilievo al quadro tracciato.

Il patto nazionale collettivo negli anni sessanta (1960-69)

Con l'avvento degli anni '60 la contrattazione collettiva nazionale cominciò lentamente ad acquisire una maggiore organicità ed ampiezza, soprattutto con riferimento alle norme che riguardavano, direttamente o indirettamente, i trattamenti economici dei lavoratori.

Proprio in quegli anni, infatti - ed in particolare col PCNL del 26.03.1960 - venne introdotta la gratifica natalizia per i salariati fissi; gratifica commisurata a 22 giorni di paga "globale" e che poi diventerà l'attuale tredicesima mensilità.

Ma le più rilevanti novità vennero previste nella successiva tornata di rinnovi nazionali del '62-'63. In quella occasione, infatti, sia il PCNL braccianti avventizi del 23.06.1962, che quello dei salariati fissi dell'8.03.1963, introdussero per la prima volta delle retribuzioni minime nazionali, sia pure differenziate per raggruppamenti territoriali, inderogabili a livello provinciale.

La contrattazione collettiva provinciale restava dunque competente a determinare le retribuzioni contrattuali dei lavoratori, ma con il limite (non trascurabile) di non poter fissare trattamenti economici inferiori a quelli minimi individuati nei patti nazionali. L'introduzione di tali minimi fu però di carattere "sperimentale", forse destinata a sopperire ad una situazione contingente e di emergenza, giacché nei successivi rinnovi -PCNL braccianti del 24.10.1966 e PNCL salariati fissi 5.07.1967 - non vi è più traccia di retribuzioni minime nazionali fino al PNCL del 26 aprile 1973.

Sempre in materia retributiva i citati patti nazionali del 1962 e 1963 recepirono, nell'articolato contrattuale, il principio della rivalutazione automatica delle retribuzioni definite a livello provinciale sulla base dell'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli. I successivi rinnovi del 1966, per i braccianti, e del 1967, per i fissi, non modificarono sostanzialmente il quadro tracciato.

Altra importante novità introdotta dai citati patti nazionali del 1962 e del 1963 fu quella concernente la classificazione dei lavoratori che vennero suddivisi in specializzati, qualificati e comuni, a seconda delle loro caratteristiche professionali.

Venne infine eliminata ogni differenziazione retributiva tra gli operai agricoli in ragione del sesso di appartenenza in attuazione dell'accordo nazionale per l'applicazione della parità salariale in agricoltura tra uomini e donne del 21 luglio 1961 (rimase però legittima la disparità di trattamento retributivo, a parità di prestazione, tra adulti e ragazzi).

Il patto nazionale e lo statuto dei lavoratori (1970-75)

Lo statuto dei lavoratori (legge 300/1970) - con le sue rilevanti disposizioni a tutela del lavoratore e delle relative libertà sindacali dentro e fuori i luoghi di lavoro – influenzò

notevolmente, e non poteva essere che così, la contrattazione collettiva nazionale (e non solo) agricola.

L'influenza fu tale che il PNCL unificato per i braccianti e i salariati fissi del 29 gennaio 1970 recepì alcuni contenuti dello statuto dei lavoratori quando questo era ancora un disegno di legge, sia pure in avanzata fase di discussione in Parlamento (l'approvazione definitiva avvenne solo il 20 maggio 1970).

Nel citato PNCL del 1970, infatti, venne previsto un apposito titolo, il settimo, dedicato esclusivamente ai diritti sindacali (ed alle controversie), con l'istituzione della figura del delegato di azienda, l'introduzione di permessi sindacali retribuiti e la regolamentazione del diritto dei lavoratori di riunirsi in azienda.

Sensibile alle problematiche connesse alla tutela del lavoratore fu anche il successivo PNCL del 26.04.1973 che, tra le altre cose, si preoccupò di regolamentare, con apposite procedure e limitazioni, il potere di recesso dei datori di lavoro non soggetti alla disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalle leggi 604/1966 e 300/1970.

Tale PNCL, inoltre, introdusse la definizione di operaio agricolo - in luogo di quelle, ormai obsolete, di braccianti avventizi e salariati fissi - distinguendo nell'ambito di tale nuova ed unificata categoria di lavoratori agricoli quelli a tempo indeterminato (OTI) da quelli a tempo determinato (OTD): tra i primi rientravano i lavoratori assunti senza prefissione di termine e quelli che svolgevano almeno 181 giornate di lavoro presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi (oltre a tipologie residuali individuate dai contratti provinciali e dalla legge 533/49); tra i secondi rientravano i lavoratori a termine assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o di carattere saltuario ovvero assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Ma la contrattazione collettiva nazionale degli anni '70, che proseguì col PNCL operai agricoli dell'I 1.10.1974, si preoccupò di tutelare il lavoratore anche sotto il profilo economico, mediante incentivi di produttività, scatti di anzianità e una speciale indennità economica aggiuntiva corrisposta in occasione delle festività pasquali;

indennità, quest'ultima, che al successivo rinnovo del 1977 funzionò, probabilmente, da apripista per la introduzione di un ulteriore mensilità aggiuntiva: la quattordicesima.

L'istituzione della quattordicesima, tutto sommato, avvenne in epoca piuttosto precoce rispetto a quanto accaduto nella contrattazione collettiva di altri settori. Nell'industria, ad esempio, le mensilità aggiuntive sono tuttora ferme alla tredicesima (come vedremo meglio nel capitolo destinato alla comparazione del costo del lavoro). Difficile trovare una spiegazione a questo fenomeno indubbiamente anomalo. Probabilmente, in agricoltura, ci fu la tendenza a "compensare" i minori aumenti retributivi che potevano essere concessi alla paga diretta, attraverso l'introduzione di sempre maggiori trattamenti economici indiretti.

Il patto diventa contratto (1977-94)

La fine degli anni *70, ed esattamente il 1977, rappresentò un spartiacque nella storia della contrattazione collettiva agricola. In quell'anno, infatti, il patto collettivo nazionale di lavoro divenne contratto collettivo nazionale di lavoro. La novità non fu solo terminologica, ma sostanziale.

Per rendersene conto basta leggere l'art. 1 del CCNL 20.01.1977: "La contrattazione collettiva a livello provinciale è integrativa, sia sotto il profilo normativo che salariale, del presente contratto nazionale e si può sviluppare nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nello stesso contratto nazionale".

In virtù di tale previsione, la determinazione delle retribuzioni e l'individuazione delle norme destinate a disciplinare direttamente (senza cioè la necessità di essere recepite nel contratto provinciale) i rapporti di lavoro agricolo, veniva attribuita al livello nazionale (ma sarebbe meglio dire che veniva trasferita a livello nazionale). I contratti provinciali potevano solo "integrare" le previsioni economiconormative nazionali e nemmeno

liberamente, potendo trattare esclusivamente le materie espressamente demandate al livello decentrato dallo stesso contratto nazionale.

Il sistema di contrattazione che si veniva così configurando acquisiva un alto grado di centralizzazione, imperniato, com'era, quasi esclusivamente nella contrattazione a livello nazionale di categoria: divennero, di conseguenza, piuttosto ristretti i margini per la contrattazione a livello provinciale.

Questo sistema centralizzato di contrattazione costituiva il punto di equilibrio di precise esigenze delle opposte parti: da un lato quella delle organizzazioni sindacali di veder garantiti a tutti i lavoratori uniformi trattamenti salariali e normativi e dall'altro quella delle

associazioni datoriali di veder "sollevate" le proprie articolazioni provinciali dall'onere, sempre più pesante, di trovarsi in prima linea nella "lotta" sindacale.

L'impoverimento di funzioni della contrattazione provinciale portò ad una progressiva atrofizzazione della negoziazione sindacale decentrata: a partire dal 1977, infatti, un numero sempre crescente di province cominciò a non rinnovare, alle successive scadenze, i contratti integrativi, proprio in considerazione del fatto che a livello nazionale venivano comunque garantiti certi trattamenti retributivi e normativi.

Ma un altro dirompente elemento contribuì in modo determinante a ridurre considerevolmente i margini di operatività della contrattazione provinciale (e di quella nazionale): la introduzione di stringenti meccanismi automatici di rivalutazione delle retribuzioni in relazione all'andamento (in quegli anni disastroso) dell'indice della vita.

Fu proprio di quegli anni, infatti, l'accordo nazionale per la unificazione del punto di contingenza (1975) e la relativa intesa applicativa (1976) che innescarono - attraverso

rigidi e (per le imprese) onerosi automatismi - una dinamica dei salari del tutto svincolata dalla produttività e redditività delle imprese agricole.

Sicché all'atto dei rinnovi contrattuali (provinciali e nazionali) ben poche risorse economiche residuavano nelle casse degli agricoltori per riconoscere aumenti negoziati della retribuzione; per questo le istanze sindacali venivano frequentemente tacitate, dopo lunghe ed estenuanti trattative che spesso e volentieri si chiudevano davanti al Ministro del lavoro, col riconoscimento di istituti indiretti: abbiamo già parlato della quattordicesima, ma non si può trascurare, ad esempio, il crescente numero di permessi retribuiti e la riduzione a 39 ore dell'orario settimanale di lavoro (contro le 40 di quasi tutti gli altri contratti).

Questo andamento continuò a caratterizzare le successive tornate contrattuali fino ai primi anni '90 (contratti collettivi nazionali del 25.06.1979, del 29.06.1983, del 5.03.1987 e del 27.11.1991). Di rinnovo in rinnovo, inoltre, la disciplina contrattuale nazionale - che a partire dal CCNL operai del 1979 inglobò anche quella relativa agli operai florovivaisti - si andò facendo sempre più corposa e sofisticata. In particolare, si assistette alla sviluppo, nel testo contrattuale, di quella parte (ed. "obbligatoria") non preordinata a disciplinare direttamente il rapporto di lavoro, ma ad instaurare rapporti obbligatoli tra le parti stipulanti, e cioè tra le organizzazioni sindacali e datoriali: si pensi ad esempio alla istituzione e regolamentazione dei cosiddetti enti bilaterali, quali gli osservatori, le commissioni, gli organismi di formazione professionale, i fondi sanitari integrativi e così via.

Verso un nuovo assetto contrattuale (anni '90)

Con gli anni '90 si assistette ad importanti eventi di carattere generale in materia di contrattazione e politica dei redditi che indubbiamente influirono, eccome, anche sulle vicende della contrattazione collettiva di settore. Ci si riferisce, in particolare, ai Protocolli del luglio 1992 e del luglio 1993, sottoscritti dal Governo e da tutte le parti sociali, coi quali, al fine di contenere l'inflazione, vennero eliminati gli automatismi di

rivalutazione delle retribuzioni (scala mobile) e venne concordata una nuova regolamentazione dei livelli di negoziazione, dei tempi e delle modalità di contrattazione collettiva.

Probabilmente anche questi eventi contribuirono ad influenzare la seconda rivoluzione copernicana, o meglio controrivoluzione, realizzata col CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 luglio 1995.

Tale contratto, infatti, cogliendo l'esigenza di un maggior decentramento della contrattazione collettiva, superò le rigidità previgenti tra livello nazionale e provinciale, attribuendo al contratto periferico un più ampio spazio in sede di definizione e negoziazione della classificazione e del salario.

In sostanza rassetto contrattuale definito dal CCNL del 1995 attribuì al livello provinciale un potere notevolmente più ampio che in precedenza, di incidere nella definizione della retribuzione da corrispondere agli operai: potere che poteva esplicitarsi sia direttamente che indirettamente mediante la classificazione dei lavoratori.

In particolare in materia di classificazione, al livello nazionale restava solo la individuazione di alcune (macro) aree professionali (inizialmente due, poi divenute tre col contratto del 1998), con le rispettive declaratorie, mentre al livello provinciale era riconosciuto il potere di individuare, all'interno di ciascuna area, i vari profili professionali e le rispettive retribuzioni col solo limite di non fissare salari inferiori ai minimi di area stabiliti dal contratto nazionale.

Nell'ambito di questa nuova impostazione il massimo della *devolution* fu rappresentata dalla possibilità, riconosciuta ai contratti provinciali, di derogare addirittura ai minimi di area, mediante gli accordi di riallineamento retributivo.

L'esigenza di prevedere tale possibilità nacque, principalmente, dalla constatazione che in alcune aree del Paese ed in alcuni comparti produttivi, la redditività delle imprese agricole, o di certi tipi di imprese, non era riuscita a mantenere il passo con la dinamica dei salari, legata - fino ai primi anni '90 - a rigidi automatismi del tutto svincolati dalla produttività delle imprese.

Ad accentuare il divario tra retribuzione reale e contrattuale aveva inoltre contribuito, in maniera rilevante, l'eccessiva centralizzazione della contrattazione collettiva soprattutto per quanto concerne la delicata materia dei livelli salariali. L'accentramento aveva infatti portato, e non poteva essere altrimenti, ad una mediazione delle variegate esigenze territoriali e compartimentali e ad un conseguente scostamento, per eccesso o per difetto, delle possibilità retributive delle singole, specifiche realtà.

Di qui la necessità, soddisfatta col contratto nazionale del 1995, di individuare assetti contrattuali idonei - attraverso un maggior decentramento e mediante gli accordi di riallineamento - a colmare, gradualmente il divario creatosi nel tempo tra retribuzione reale e retribuzione contrattuale.

Da segnalare infine che il contratto nazionale del 1995 previde anche il non trascurabile impegno delle parti a costituire un fondo di previdenza complementare per i lavoratori dell'agricoltura. Impegno ribadito e perfezionato con la previsione di un ulteriore fondo di accantonamento del TFR degli operai a tempo determinato contenuta nel CCNL del 1998 ed in quello del 2002, rilevanti anche le modifiche normative apportate dai successivi CCNL, in specie in tema di bilateralità, come da ultimo formalizzate nel CCNL del 22/10/2014..

Conclusioni

Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale.

La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate.

La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente).

La terza - che va dalla metà degli anni '90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario.

Il contratto collettivo di lavoro oggi

Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro:

- CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017, in corso di rinnovo;
- CCNL impiegati e quadri dell'agricoltura del 23 febbraio 2017, in scadenza al 31/12/2019;
- CCNL per i dirigenti dell'agricoltura del 19 ottobre 2017.

In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi:

- C.P.L. operai agricoli del 7 giugno 2017;
- C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017, in corso di rinnovo.

CAPITOLO 2 – IL JOBS ACT

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI). DECRETI LEGISLATIVI N. 22/2015 E N. 23/2015.

La legge 10/12/2014, n.183, meglio nota come "Jobs Act", ha conferito al Governo numerose deleghe per la revisione del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali da esercitarsi attraverso l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (16 dicembre 2014), di appositi decreti legislativi.

Il 21 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri, in attuazione della predetta delega, ha definitivamente approvato i primi due decreti legislativi:

- √ il d.lgs. n. 23/2015, col quale viene modificata la disciplina dei licenziamenti, attraverso il nuovo contratto di lavoro a tempo
 indeterminato a tutele crescenti;
- ✓ il d.lgs. n. 22/2015, col quale viene riformata l'indennità di disoccupazione, attraverso l'introduzione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato in prima lettura due ulteriori schemi di decreti legislativi, uno riguardante il riordino delle tipologie contrattuali ed un altro riguardante la conciliazione dei tempi di lavoro per maternità/paternità (schemi che dovranno essere sottoposti alle Camere per il prescritto parere e che solo dopo potranno essere definitivamente approvati dal Governo).

Vale la pena ricordare, in proposito, che la complessiva riforma del lavoro, che va sotto il nome di Jobs Act, è integrata da alcune disposizioni contenute in altri provvedimenti legislativi, quali il decreto legge n. 34/2014, che ha rivisto il contratto a tempo determinato e la normativa sull'apprendistato, e la legge di stabilità per l'anno 2015, che ha introdotto lo sgravio

contributivo triennale per i nuovi assunti a tempo indeterminato, esteso anche al settore agricolo, sia pure con regole particolari.

I due decreti legislativi in commento (tutele crescenti e NASpI) sono stati pubblicai sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrano in vigore a partire da oggi, 7 marzo 2015 (giorno successivo alla loro pubblicazione).

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Nell'ambito della delega conferita al Governo dall'art.1, c.7 della legge n.183/2014 in materia di riordino delle forme contrattuali, è stato espressamente previsto, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato "a tutele crescenti" in relazione all'anzianità di servizio.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il d.lgs. 4 marzo 2015, n.23 recante "disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti".

Al di là dell'altisonante titolo ("contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti"), il decreto non introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, ma si limita a rivedere, per i nuovi assunti, il regime di tutela applicabile al lavoratore nei casi di licenziamento illegittimo (art. 18, legge 20 maggio 1970).

Ed infatti il provvedimento in commento ridimensiona ulteriormente, anche rispetto alla cd. Riforma Fornero (legge n.92/2012), il campo di applicazione dell'istituto della "reintegra" nel posto di lavoro che, nel nuovo quadro normativo, diviene residuale ed eccezionale rispetto alla regola, rappresentata dall'indennizzo economico.

La nuova disciplina, è bene sottolinearlo da subito, si applica alla generalità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e dunque anche a quelli che instaurati dai datori di lavoro agricolo con operai, impiegati e quadri, nonché a quelli instaurati dalle organizzazioni di tendenza (associazioni sindacali e di categoria comprese) con i loro dipendenti. *Ambito di applicazione*

Nuove assunzioni

Le nuove regole si applicano solo alle assunzioni che saranno effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Ed infatti, ai sensi dell'art.1, c.1, il nuovo regime di tutela si applica ai licenziamenti intimati, nei confronti di lavoratori a tempo indeterminato che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti a far data dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo).

Tra le nuove assunzioni sono da annoverare - come chiarito espressamente dal secondo comma dell'art. 1 del decreto in commento - anche le ipotesi di conversione dei contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

Per tutti i rapporti a tempo indeterminato già instaurati al momento della pubblicazione del decreto attuativo continueranno invece a trovare applicazione le vecchie disposizioni in materia di licenziamento, come da ultimo modificate dalla Riforma Fornero" (legge n. 92/2012).

Da ora in avanti esisterà dunque un duplice regime di tutele per il licenziamento illegittimo dei lavoratori a tempo indeterminato: uno per quelli assunti prima del 7 marzo 2015 ed uno per coloro che verranno assunti a partire da tale data. Imprese con più di 15 dipendenti (o più di 5 per i datori di lavoro agricolo)

La nuova disciplina troverà applicazione, come la precedente, nei confronti delle imprese che superano il requisito dimensionale previsto dallo Statuto dei lavoratori (più di 5 dipendenti per i datori di lavoro agricolo e più di 15 per tutti gli altri datori di lavoro) limitatamente ai nuovi assunti.

Per tutti i rapporti a tempo indeterminato già instaurati al momento della pubblicazione del decreto attuativo continueranno invece a trovare applicazione le vecchie disposizioni in materia di licenziamento.

A questa regola è prevista un'eccezione. Ed infatti il terzo comma dell'art. 1 prevede che nel caso in cui il datore di lavoro accresca la propria dimensione occupazionale fino a integrare il requisito di cui all'art. 18, c. 8 e 9, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (più di 5 dipendenti per i datori di lavoro agricolo e più di 15 per tutti gli altri datori di lavoro), esso dovrà applicare le nuove tutele introdotte con il presente decreto a tutti i dipendenti occupati, indipendentemente dalla data di loro assunzione.

Solo in questa seconda e limitata ipotesi, pertanto, il contratto a tutele crescenti troverà eccezionalmente applicazione anche ai rapporti già in essere prima della pubblicazione del decreto attuativo della legge delega.

Piccole imprese

La nuova disciplina in materia di licenziamento, per la parte relativa alle indennità risarcitorie, si applica anche alle cd. piccole imprese e cioè a quelle che non raggiungono i requisiti dimensionali individuati dallo Statuto dei lavoratori (articolo 18, c. 8 e 9, della legge n. 300/1970), seppure con alcuni correttivi che tengono conto proprio delle particolari condizioni lavorative nelle aziende di dimensioni contenute.

Per tali tipologie di datori di lavoro - come vedremo puntualmente nel paragrafo successivo – è previsto il dimezzamento dell'importo di alcune indennità risarcitorie (art. 3, c.1; art. 4, c. c1; art. 6, c.1) che non potranno superare comunque le 6 mensilità.

A tali imprese non si applica la reintegra nell'ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3, c.2), ferma restando invece, come in precedenza, l'applicazione della reintegra nei casi di licenziamento nullo o discriminatorio.

Organizzazioni di tendenza

L'art. 9, c.2, del decreto in commento ha espressamente esteso l'ambito di applicazione della nuova normativa - compresa quella riguardante la reintegra nell'ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore - "ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto".

Sino ad oggi invece le organizzazioni di tendenza erano escluse dall'ambito di applicazione della cd. tutela reale (reintegra), salvo le ipotesi di licenziamento nullo o discriminatorio.

Naturalmente le nuove regole valgono solo per i nuovi assunti (salvo l'ipotesi in cui, a seguito di nuove assunzioni a tempo indeterminato, si superi la soglia dei 15 dipendenti.)

DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO

La nuova disciplina del licenziamento introdotta con il decreto legislativo n. 23/2015 si fonda sui seguenti principi:

- estensione dell'ambito di applicazione della tutela economica che diviene, oramai, la vera e propria tutela di riferimento in caso di licenziamento illegittimo;
- limitazione della tutela della reintegrazione nel posto di lavoro ad ipotesi residuali e tassative;
- predeterminazione della misura dell'indennizzo, nelle ipotesi in cui trova applicazione la tutela economica, sulla base dell'anzianità di servizio del lavoratore con conseguente possibilità di prevedere la misura della sanzione.

Ed infatti il contratto a tutele crescenti prevede, come regime ordinario in caso di licenziamento illegittimo, una tutela indennitaria, ossia un indennizzo economico che viene commisurato all'anzianità di servizio del lavoratore in azienda con applicazione di un tetto massimo (24 mensilità).

La tutela della reintegrazione nel posto di lavoro per il lavoratore ingiustificatamente licenziato rimane invece circoscritta alle sole seguenti fattispecie:

- 1. licenziamento discriminatorio o nullo per altri casi espressamente previsti per legge (art.2, c.1)
- 2. licenziamento inefficace perché intimato in forma orale (art.2, c.1, ultimo paragrafo);
- 3. licenziamento ingiustificato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore invalido (art. 2, c.4);
- 4. licenziamento disciplinare fondato su una contestazione di un fatto materiale che poi risulti insussistente (art. 3, c.2).

Pertanto in ogni caso di licenziamento economico (ossia di recesso individuale o collettivo per motivi che non riguardano il comportamento del dipendente) troverà applicazione esclusivamente la tutela indennitaria.

Ed anche nei casi di licenziamento disciplinare la reintegrazione opera esclusivamente in caso di contestazione di un fatto non commesso dal lavoratore, rimanendo irrilevante qualunque valutazione in ordine alla proporzionalità tra l'inadempimento commesso dal lavoratore e l'adozione del massimo provvedimento disciplinare (licenziamento).

Al fine di fornire un quadro riassuntivo delle varie ipotesi di licenziamento e delle relative tutele, si rappresentano qui di seguito sinteticamente le previsioni degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo in commento (di cui comunque si raccomanda attenta lettura).

IPOTESI	TUTELA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
	LICENZI	AMENTO INDIVIDUAL	.E	
Licenziamento	Indennità pari a 2			
illegittimo	mensilità x ogni anno	4 mensilità	24 mensilità	Non dovuta
(regime generale)	di anzianità di servizio			
	Reintegrazione			Dovuta per tutto il
Licenziamento	e indennità pari alle			periodo intercorso
discriminatorio, nullo	retribuzioni dovute dal	5 mensilità	Non predeterminato	dal momento del
o orale	momento del	5 mensina Non predetermin	Non predeterminato	licenziamento fino a
o orale	licenziamento a quello			quello dell'effettiva
	dell'effettiva			reintegrazione

	reintegrazione			
Licenziamento disciplinare fondato sulla contestazione di un fatto materiale insussistente	Reintegrazione ³⁻⁴ e indennità pari alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione	Non predeterminato	12 mensilità	Dovuta per tutto il periodo intercorso dal momento del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
Licenziamento illegittimo per vizi formali e procedurali	Indennità ⁵ (1 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio)	2 mensilità	12 mensilità	Non dovuta
LICENZIAMENTO COLLETTIVO				
Licenziamento privo della forma scritta	Reintegrazione e indennità pari alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione	5 mensilità	Non predeterminato	Dovuta per tutto il periodo intercorso dal momento del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
Licenziamento illegittimo per violazione della procedura e/o dei criteri di scelta	Indennità di 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio	4 mensilità	24 mensilità	Non dovuta

Note:

- 1. Se il datore di lavoro non ha i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, c. 8 e 9, della legge n.300/1970 (più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo) gli importi delle indennità sono dimezzati e non possono superare in ogni caso le 6 mensilità.
- 2. Nella fattispecie rientra anche il licenziamento illegittimo per difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore (art. 2, c. 4).
- 3. In sostituzione della reintegrazione il lavoratore può chiedere il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione non assoggettata a contribuzione. Quest'ultima indennità si aggiunge a quella dovuta per il periodo compreso tra il momento del licenziamento e quello dell'effettiva reintegra.
- 4. Se il datore di lavoro non ha i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, c. 8 e 9, della legge n.300/1970 (più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo) non si applica la reintegra e gli importi delle indennità sono dimezzati e non possono superare in ogni caso le 6 mensilità.
- 5. Se il datore di lavoro non ha i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18, c. 8 e 9, della legge n.300/1970 (più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo) gli importi delle indennità sono dimezzati e non possono superare in ogni caso le 6 mensilità.

Licenziamento Collettivo: anche la disciplina del licenziamento collettivo è stata normata dal Decreto Licenziamenti. Per i licenziamenti collettivi di dipendenti assunti dal 7 marzo 2015 in poi, si applica infatti: (i) in caso di licenziamento intimato senza l'osservanza delle forma scritta, la tutela prevista per il licenziamento orale, discriminatorio o nullo (reintegrazione e pagamento delle mensilità perdute sino alla reintegra con un minimo di 5 mensilità, ovvero pagamento di 15 mensilità in sostituzione delle reintegra); (ii) in caso di licenziamento intimato in violazione della procedura di licenziamento collettivo (Art. 4, comma 12, Legge n. 223/1991) e/o di violazione dei criteri di scelta (Art. 5, comma 1, Legge n. 223/1991), la tutela prevista in caso di licenziamento economico per le imprese con più di 15 dipendenti (indennità pari a 2 mensilità per ciascun anno di anzianità, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità). Da notare come, per i licenziamenti collettivi, sopravvivranno quindi - quanto meno per un certo periodo, due regimi sanzionatori distinti. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi, quello

sopra descritto, mentre per i dipendenti assunti in precedenza il vecchio regime. Per quanto riguarda il settore agricolo si rammenta che la materia sostanziale è disciplinata dall'art. 21 della legge n.223/1991.

Eliminazione del Rito Fornero Infine, un breve cenno commento sugli aspetti processuali. I licenziamenti soggetti alla disciplina del Decreto Licenziamenti sopra descritto, seguiranno esclusivamente il rito di cognizione ordinaria previsto dagli artt. 414 e seguenti c.p.c. .Viene così implicitamente abrogato, per le assunzioni dal 7 marzo 2015 in poi, il Rito Fornero, che continuerà invece ad applicarsi per i dipendenti assunti in precedenza.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE

Un'altra importante innovazione contenuta nel decreto delegato n.23/2015 è la previsione di un meccanismo volto a risolvere le controversie relative al licenziamento attraverso l'offerta di un importo già definito dalla legge, a titolo conciliativo, che il datore di lavoro potrà effettuare entro i termini di impugnazione del licenziamento stesso (60 giorni).

Si tratta di un innovativo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento che può svolgersi in tutte le sedi di conciliazione previste dalla legge e, quindi, anche in sede sindacale.

Il decreto predetermina l'ammontare dell'offerta di conciliazione - che si concretizza nella consegna al lavoratore di un assegno circolare - nella misura di una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore con una misura minima di 2 mensilità e una massima di 18 mensilità. Tali importi non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della contribuzione previdenziale.

Il predetto trattamento fiscale di favore non è invece esteso anche alle altre somme che il datore di lavoro potrebbe offrire al lavoratore per conciliare tutte le eventuali altre questioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro cessato (ad es. richiesta di differenze retributive, ferie non godute etc.) e che dunque restano assoggettate agli ordinari regimi fiscale e previdenziale (anche se la norma - art. 6, c.1, ultimo periodo – inspiegabilmente parla espressamente solo di regime fiscale).

L'accettazione dell'offerta comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia ad ogni questione attinente al licenziamento, compresa l'eventuale impugnazione già proposta.

Per verificare l'utilità di questo nuovo strumento, il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n.23/2015. impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare l'avvenuta (o non avvenuta) conciliazione ai sensi delle predette norme, integrando (entro 65 giorni) la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (che deve essere effettuata entro i consueti 5 giorni).

Tale obbligo - stando al tenore letterale della norma - è sanzionato con le ordinarie penalità previste per l'omessa comunicazione di cessazione (art. 4*bis*, d.lgs. n.181/2000).

Insomma, nonostante il dichiarato intento semplificatorio del cosiddetto Jobs Act, il legislatore continua ad introdurre ulteriori adempimenti a carico dei datori di lavoro per la gestione dei rapporti di lavoro dipendente.

REVOCA DEL LICENZIAMENTO

L'art. 5 del decreto legislativo conferma che il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione da parte del lavoratore.

In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità ed al lavoratore spettano le retribuzioni medio tempore maturate. Viene inoltre precisato che in caso di revoca non si applicano le sanzioni previste dalla normativa in commento.

RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il secondo decreto legislativo in commento - d.lgs. 4 marzo 2015, n.22 - reca "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183".

Con esso viene introdotta la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che sostituisce l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS).

Essa, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La nuova disciplina - che **opera con riferimento agli eventi verificatisi dal 1º maggio 2015** – si caratterizza per i seguenti tratti essenziali:

- √ non si applica, come l'ASpl e la Mini ASpl, agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato per i quali
 continua a trovare applicazione la disciplina dell'indennità di disoccupazione agricola;
- ✓ uniforma la disciplina relativa ai trattamenti ordinari (già ASpl) e ai trattamenti brevi (già mini ASpl);

- ✓ rivede rispetto al passato i requisiti per aver diritto alla prestazione (oltre allo stato di disoccupazione, sono richiesti un periodo di contribuzione pari ad almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione);
- ✓ rapporta la durata e la misura dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore (la durata è rapportata alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni; la misura è rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni) e non più alla sua età anagrafica, come previsto dalla disciplina previgente;
- ✓ subordina l'erogazione della NASpI alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi per l'impiego competenti.

Vengono inoltre disciplinati una forma di incentivo all'autoimprenditorialità che consiste nella liquidazione anticipata dell'indennità (art. 8) e la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di lavoro subordinato (art. 9) o di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale (art. 10).

Attuando un preciso criterio di delega, viene altresì istituito - in via sperimentale dal 1º maggio 2015 - l'assegno di disoccupazione (ASDI) per i lavoratori che si trovino in particolare stato di bisogno dopo la fruizione della nuova indennità di disoccupazione NASpI (art. 16).

Analogamente in via sperimentale per il solo anno 2015 viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti privi di occupazione (art. 15).

Infine viene disciplinato il cd. contratto di ricollocazione, una particolare forma di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro da parte dei servizi per il collocamento pubblici o privati, finanziata dalle regioni (art. 17).

Si evidenzia, da ultimo, che sarebbe stata opportuna l'espressa regolamentazione del rapporto con le numerose norme vigenti in materia (alcune delle quali, come ad esempio quelle sulla mobilità, hanno un periodo transitorio ancora in essere). Vengono invece genericamente mantenute in vigore le norme non incompatibili con la nuova disciplina. Ciò rischia di ingenerare notevole incertezza del diritto e molta confusione, sia tra gli operatori che tra i potenziali beneficiari.

Revisione forme contrattuali. Decreto legislativo n.81/2015

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 (serie generale n. 144, supplemento ordinario n. 34), è stato pubblicato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni".

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 1, c. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (meglio nota come "Jobs Act"), e si propone di riordinare e rivedere le tipologie contrattuali flessibili con l'obiettivo di sostenere forme di lavoro a tempo indeterminato e rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. Come noto la delega esercitata col provvedimento in commento è solo una – e forse tra le più importanti – di quelle che la legge 183/2014 ha conferito al Governo per la revisione del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali e che debbono essere esercitate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (16 dicembre 2014).

Il decreto in commento – in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, dunque, dal 25 giugno 2015, salvo previsioni specifiche per le quali sono previste particolari decorrenze (vedi *infra*) – è un provvedimento piuttosto complesso e voluminoso, composto di 57 corposi articoli, che cerca di raccogliere in un solo testo le numerose disposizioni che regolano le forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (cosiddetti contratti flessibili), attualmente disseminate in svariati provvedimenti legislativi.

Non a caso è detto anche "codice dei contratti", in ragione del dichiarato intento di contenere in una sorta di testo unico la disciplina delle forme contrattuali flessibili, abrogando contestualmente le leggi speciali previgenti in cui le disposizioni riordinate erano contenute.

Ma non si tratta di una mera opera di catalogazione, perché il decreto in commento, conformemente ai principi di delega, realizza anche una revisione delle tipologie contrattuali preesistenti attraverso la modifica, talvolta anche significativa, della relativa disciplina o, addirittura, l'eliminazione di alcune forme contrattuali (vedi *infra*).

Insomma un'opera complessa e articolata che, *prima facie*, non sembra realizzare quel codice semplificato del lavoro che pure era uno degli obiettivi della legge delega.

Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni, vale la pena sottolineare come l'art. 1 del decreto legislativo in commento ribadisca, non senza enfasi, che "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro".

L'affermazione, in verità, non sembra comportare particolari riflessi sul piano operativo, sia perché trattasi di mera enunciazione di principio e sia perché identica o simile a disposizioni contenute in altre norme (l'espressione è enunciata anche nella legge delega n.183/2014 e nel d.lgs n.368/2001 sul contratto a termine).

Essa "tradisce" tuttavia la filosofia di fondo che ispira il complessivo progetto di riforma del mercato del lavoro.

Il Jobs Act si pone infatti l'obiettivo di incentivare l'occupazione dipendente - soprattutto quella giovanile - attraverso una serie di misure volte a rendere più semplice e conveniente il contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto alle altre forme contrattuali.

Per cercare di raggiungere questo obiettivo – e cioè quello di indurre i datori di lavoro ad assumere a tempo indeterminato – sono stati introdotti, nell'ultimo anno, una serie di incentivi economici o normativi, quali:

- sgravi contributivi triennali in favore dei datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015 (art. 1, c. 118-122, legge n.190/2014);
- deduzione integrale, dalla base imponibile IRAP, del costo del lavoro dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, c. 20, legge n.190/2014);
- alleggerimento delle regole in materia di licenziamento per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato attraverso il ridimensionamento del campo di applicazione dell'istituto della "reintegra" nel posto di lavoro che, nel nuovo quadro normativo, diviene residuale ed eccezionale rispetto alla regola, rappresentata dall'indennizzo economico (d.lgs. n.23/2015).

Accanto a queste misure incentivanti sono state introdotte alcune altre disposizioni che cercano di limitare la possibilità di ricorrere a forme contrattuali alternative al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ci si riferisce in particolare:

- al limite alla possibilità di instaurare contratti di lavoro a tempo determinato (20 per cento della forza lavoro, salvo eccezioni), introdotto dal decreto legge n.34/2015 convertito dalla legge n. 78/2015, e ribadito, come vedremo, dal decreto in commento;
- alla revisione, in senso fortemente restrittivo, delle collaborazioni autonome di carattere personale (contratto a progetto, collaborazioni occasionali, associazione in partecipazione con apporto di lavoro), ad opera del decreto legislativo in commento.

Insomma si tratta di un mosaico complesso, che si va gradualmente componendo attraverso una serie di provvedimenti legislativi (alcuni dei quali *in itinere*), anche estranei alla legge delega 183/2014 (jobs act). Il disegno che ne risulta, anche se mancano ancora alcune tessere del mosaico, è sufficientemente chiaro: si vuole favorire, attraverso un complesso e articolato sistema di incentivi e disincentivi economici e normativi, il lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

A prescindere da alcune considerazioni di carattere generale e che attengono alla politica del lavoro (secondo alcuni autori il legislatore si è mostrato ancora una volta poco attento ai nuovi modi di lavorare e produrre, continuando a guardare con malcelato sospetto le forme di lavoro flessibili), un progetto di riforma del lavoro che si pone l'obiettivo di rivitalizzare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ponendolo al centro delle politiche del lavoro ed ergendolo a forma comune del modo di lavorare, non poteva non destare preoccupazione in un settore, come quello agricolo, caratterizzato da esigenze lavorative discontinue e stagionali, ove il tempo determinato rappresenta la regola e non l'eccezione.

Per tali ragioni Confagricoltura, nelle fasi preparatorie della riforma, si è attivata nelle sedi istituzionali competenti per far comprendere al Governo, e alle principali forze politiche che lo sostengono, le particolarità del lavoro agricolo e la necessità di salvaguardare gli attuali livelli di flessibilità del sistema (che peraltro hanno consentito al settore primario, in questo settennio di crisi, di mantenere i livelli occupazionali preesistenti ed in alcuni anni addirittura di accrescerli).

E così, grazie anche alla nostra azione, la disciplina del rapporto di lavoro a termine, come modificata dal decreto in commento, non si applica ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, in virtù dell'espressa esclusione contenuta all'art. 29, c. 1, lett. b), del decreto medesimo, che riproduce testualmente l'esclusione già contemplata nell'art. 10, c.2, del d.lgs. n.368/2001.

Si tratta di un importante risultato, non semplice, né scontato, che consente alle imprese agricole di poter continuare ad occupare gli operai a tempo determinato in modo estremamente flessibile, senza obblighi di forma, né limiti di durata, di proroga e di reiterazione.

Tutto ciò premesso, si forniscono qui di seguito prime indicazioni in merito alle principali disposizioni della riforma delle tipologie contrattuali di maggiore interesse per le imprese agricole e per il nostro sistema associativo.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, A PROGETTO, OCCASIONALI (ARTT. 2, 52, 54)

A decorrere dal 25 giugno 2015, non è più possibile instaurare nuovi contratti di collaborazione a progetto o di collaborazione occasionale (nota anche come "mini cococo").

Lo dispone l'art. 52 del decreto in commento, il quale prevede testualmente che "le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 (quelle appunto relative ai contratti a progetto e occasionali n.d.r.) sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le norme abrogate restano transitoriamente in vigore solo per regolare i contratti di collaborazione già in atto alla data di entrata in vigore del decreto in commento (25 giugno 2015).

Pertanto, a decorrere dal 25 giugno 2015:

- non è più possibile instaurare nuove collaborazioni a progetto (co.co.pro) o occasionali (mini co.co.co.);
- i rapporti di collaborazione in essere alla predetta data continueranno ad essere regolati, fino a scadenza naturale del contratto, dalle norme previgenti.

Dopo aver disposto il superamento (con le eccezioni sopra ricordate) delle collaborazioni a progetto ed occasionali, il decreto in commento, con una disposizione di dubbia coerenza rispetto all'intento di limitare le collaborazioni personali, precisa all'art. 52, c. 2, che "resta salvo quanto già disposto dall'articolo 409 del Codice di Procedura Civile".

Detto articolo si riferisce – sia pure ai fini processuali, per definire l'ambito di applicazione del rito del lavoro – ai "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato".

Questa previsione normativa – pur essendo contenuta nel codice di rito – è stato il primo (e per lungo tempo unico) riferimento normativo delle collaborazioni coordinate e continuative, ed ha aperto la strada alla teorizzazione dei cosiddetti rapporti parasubordinati.

L'esplicita salvaguardia di tale disposizione contenuta nell'art. 409 c.p.c., sembra dunque comportare la rinascita delle (vecchie) collaborazioni coordinate e continuative, soppiantate nel 2003 dalle collaborazioni a progetto.

Come tutto ciò si concili con il dichiarato intento del legislatore di limitare l'utilizzo di tipologie contrattuali – come quelle parasubordinate – potenzialmente elusive del rapporto di lavoro subordinato non è chiaro.

Ma la scarsa coerenza della previsione (che fa rivivere le vecchie co.co.co) è sensibilmente stemperata dall'art. 2 del decreto in commento il quale – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – riconduce alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni continuative a carattere esclusivamente personale, i cui tempi e modi della prestazione siano determinati dal committente.

Ed infatti il citato art. 2 dispone espressamente che, a far data dal 1° gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato troverà applicazione, in via di principio, "anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (art. 2, c. 1).

Dall'anno prossimo, quindi, tutte le collaborazioni continuative che si concretizzano in prestazioni esclusivamente personali e che risultano etero-organizzate dal committente (che ne decide tempi e luoghi) saranno assoggettate alla disciplina prevista per i rapporti di lavoro subordinato.

Per l'assoggettamento alla disciplina del lavoro subordinato è necessario che ricorrano congiuntamente tutte e tre le condizioni previste, e cioè che le prestazioni oggetto della collaborazione siano:

- 1. continuative;
- 2. esclusivamente personali;
- 3. organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

L'importanza attribuita dal Governo a siffatta modifica è ben rappresentata dalla sua collocazione sistematica: la disposizione, infatti, è situata all'inizio del decreto (precisamente all'articolo 2), subito dopo l'enunciazione di principio relativa al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato contenuta nel primo articolo.

L'assoggettamento alla disciplina del lavoro subordinato non scatta quando si tratti:

- 1. di casistiche disciplinate (anche prima della entrata in vigore del decreto) dalla contrattazione collettiva nazionale in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
- 2. di collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- 3. di attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- 4. di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (art. 90, I. n. 289/2002);
- 5. di collaborazioni nella pubblica amministrazione, in attesa della relativa riforma, fermo restando il divieto di un loro utilizzo a far data dal 1° gennaio 2017.

Da sottolineare che tra le eccezioni non sono più ricomprese – come in precedenza (art. 61, c.3, d.lgs. n.276/2003) – le collaborazioni con soggetti titolari di pensione di vecchiaia. È un'esclusione poco comprensibile se si considera che difficilmente i rapporti di collaborazione con pensionati di vecchiaia sono finalizzati ad eludere le norme sul lavoro dipendente.

La "presunzione" di subordinazione può inoltre essere preventivamente neutralizzata ricorrendo alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 276/2003 (art. 2, c. 3) per attestare l'insussistenza dei parametri sopra ricordati (continuità; personalità della prestazione; etero-organizzazione del lavoro).

Per consentire la sistemazione dei casi dubbi, sempre a far data dal 1° gennaio 2016, i committenti/datori di lavoro privati possono regolarizzare la propria posizione assumendo con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA.

L'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a séguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l'assunzione (art. 54 del d.lgs. n. 81/2015), è subordinata a due condizioni:

- a) sottoscrizione da parte dei lavoratori coinvolti di atti conciliativi aventi ad oggetto tutte le pretese pregresse;
- b) nessun recesso dalle assunzioni nei 12 mesi successivi da parte del datore di lavoro (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo).

Da ultimo si chiarisce che non è stato soppresso il contratto d'opera (art. 2222 del c.c.) con il quale "una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (ARTT.4-12)

Gli articoli da 4 a 12 disciplinano il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, precedentemente regolamentato dal d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera a).

Nel complesso viene sostanzialmente confermata la previgente disciplina, a partire dall'obbligo di dare puntuale indicazione, nel contratto scritto, della durata della prestazione lavorativa e della esatta collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno (obbligo che può essere assolto, in caso di lavoro a turni, col semplice rinvio ai turni programmati di lavoro su fasce orarie prestabilite).

La principale novità – oltre quella (più formale che sostanziale) di abbandono, da parte del legislatore, della classica tripartizione tra part-time orizzontale, verticale e misto (che tuttavia resta nella prassi contrattuale) – è rappresentata dalla possibilità di utilizzare le clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazione) e/o flessibili (variazione della collocazione oraria della prestazione) e di ricorrere al lavoro supplementare, anche in assenza di specifiche regolazioni collettive, ferma restando la necessità del consenso del lavoratore.

Si tratta di una novità che ha comunque scarsa incidenza nel nostro settore produttivo, in quanto come noto sia la contrattazione collettiva per gli operai agricoli e florovivaisti che quella per i quadri e gli impiegati agricoli disciplina puntualmente l'utilizzo della predette forme di flessibilità oraria della prestazione, che restano dunque valide ed applicabili. Più nello specifico, rispetto alla precedente normativa, emergono le seguenti differenze:

- *lavoro supplementare.* Qualora la contrattazione collettiva non disciplini il lavoro supplementare (quello eseguito oltre l'orario di lavoro stabilito ma entro i limiti dell'orario normale), lo svolgimento di ore supplementari può comunque essere richiesto al lavoratore nei limiti del 25 per cento delle ore di lavoro settimanali; il lavoratore, che dovrà essere retribuito con una maggiorazione del 15 per cento, può rifiutarsi per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale (art. 6, c.1-2). Si ricorda che nella disciplina precedente era esclusivamente demandata alla contrattazione collettiva la definizione del numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, delle relative causali in relazione alle quali era consentita la richiesta di svolgimento di lavoro supplementare, nonché delle conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi;
- clausole elastiche. Riguardo alle cosiddette clausole flessibili o elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa o anche, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa), la nuova disciplina (art. 6, c.4) pur continuando ad esigere che le medesime siano pattuite per iscritto non richiede più, come in precedenza, che esse siano oggetto di uno specifico patto scritto (ulteriore rispetto al normale contratto di lavoro). Inoltre viene previsto (art. 6, c. 6) che nell'ipotesi di carenza di regolamentazione collettiva, le clausole flessibili o elastiche sono ammissibili se sottoscritte dalle parti dinanzi ad una delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. In tal caso la misura massima dell'aumento previsto non può superare il 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale (si ricorda che una clausola di variazione in aumento è ammessa solo per i rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto). Per le modifiche dell'orario in applicazione delle predette clausole, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Viene altresì esteso (art. 6, c.7) il diritto alla revoca del consenso prestato alle suddette clausole flessibili o elastiche ai soggetti affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;

- *periodo di comporto.* Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi di rimodulare la durata del periodo di prova e di preavviso (art. 7, c.2), la rimodulabilità del periodo di conservazione del posto di lavoro viene estesa anche all'ipotesi di infortunio (oltre a quella, già prevista, della malattia);
- trasformazione. Il diritto di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (nonché, in base ad eventuale successiva richiesta, di nuova trasformazione a tempo pieno) è esteso in favore dei soggetti affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, oltre a quelli affetti da patologie oncologiche (art.8, c.3); il diritto alla priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale è esteso alle ipotesi in cui il coniuge o un figlio od un genitore del lavoratore sia affetto da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti (art. 8, c. 4) ed al lavoratore con figlio convivente minore di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap (art. 8, c.5);
- part-time in luogo del congedo parentale. Viene introdotto il diritto per il lavoratore di richiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento (art. 8, c. 7).

Da ultimo vale la pena sottolineare che è stata anche modificata e semplificata la norma che stabilisce il principio di pari trattamento del lavoratore a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno di pari inquadramento.

Ed infatti - in sostituzione dell'art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 ("Principio di non discriminazione") che, come detto, è stato espressamente abrogato - l'art. 7 del decreto in commento ("Trattamento del lavoratore a tempo parziale") - con una formulazione più generica rispetto alla precedente norma citata - prevede che "il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa".

LAVORO INTERMITTENTE (ARTT. 13-18)

Gli articoli da 13 a 18 riguardano il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata). Si ricorda che mediante tale contratto - il quale può essere a tempo indeterminato o a termine - un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente.

La disciplina del lavoro intermittente non subisce sostanziali modifiche rispetto alla riforma Fornero (legge n.92/2012), già intervenuta su questo istituto con previsioni che ne hanno di fatto ridotto l'applicazione a seguito di una più complessa burocrazia gestionale.

Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto, stabilita dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che viene espressamente abrogata (art. 55, c.1, lettera d), emergono le seguenti differenze:

- stando alla infelice formulazione dell'art. 13, c. 1, del decreto, sembrerebbe che si subordini alle determinazioni dei contratti collettivi anche l'ammissibilità dell'ipotesi di contratto intermittente relativo a periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, mentre la precedente disciplina consentiva in via diretta quest'ipotesi di contratto intermittente (su questo aspetto occorrerà attendere dunque i chiarimenti delle amministrazioni competenti);
- il criterio di computo dei lavoratori intermittenti nell'organico dell'impresa ("in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre") è esteso alle ipotesi in cui il computo rilevi per l'applicazione di una disciplina di fonte contrattuale (mentre la corrispondente norma previgente fa riferimento solo all'applicazione delle "normative di legge").

Per quanto riguarda le tipologie di attività per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente occorre continuare a rifarsi alla contrattazione collettiva o, in assenza, ai casi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo deve ritenersi che, fino all'emanazione del nuovo decreto ministeriale, restino in vigore i casi individuati nel precedente decreto 23 ottobre 2004 e che quindi sia "ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657" (art. 55, c. 3).

Resta sempre ammesso il lavoro intermittente con giovani con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni si svolgano entro il 25° anno) e con adulti che abbiano più di 55 anni.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ARTT.19-29)

Gli articoli da 19 a 29 riguardano il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che, come si ricorderà, era già stato oggetto di modifiche da parte dell'attuale Governo con il decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014.

Il decreto in commento, di fatto, si limita a recepire la previgente disciplina (d.lgs.368/2001), come risultante dalle modifiche apportate dal recente d.l. 34/2014 convertito in legge 78/2014. Vengono solo apportate alcune limitate modifiche.

In particolare rispetto alla precedente disciplina dell'istituto - stabilita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 che viene ora espressamente abrogato - emergono le seguenti principali differenze:

• in merito all'ipotesi di un *ulteriore contratto a termine*, in deroga al limite complessivo di durata di 36 mesi, si prevede (art. 19, c.3) che esso abbia una durata non superiore a 12 mesi, mentre la norma previgente demandava ad avvisi comuni

delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la determinazione della durata massima dell'ulteriore contratto;

- riguardo alla disciplina delle *proroghe*, confermata nel suo impianto originario dall'articolo 21 del decreto legislativo n.81/2015, si specifica che, qualora il numero delle proroghe sia superiore a cinque, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga (tale profilo non era esplicitamente disciplinato dalla normativa precedente);
- l'impugnazione giudiziale del contratto di lavoro a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla sua cessazione, a pena di decadenza (art. 28, c.1).
- in caso di splafonamento della percentuale di contingentamento del lavoro a termine (20 per cento della forza lavoro a tempo indeterminato) si applica solo una sanzione amministrativa commisurata alla retribuzione dei lavoratori in eccesso e non la trasformazione dei contratti a termine interessati in contratti a tempo indeterminato.

Da sottolineare che la nuova disciplina del rapporto di lavoro a termine non incide sui rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n.375/1993, dalla normativa è stata infatti mantenuta l'esclusione espressa di tale tipologia di rapporti dalla normativa generale (art. 29, c.1).

<u>Pertanto, come già sottolineato, la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato con gli operai agricoli (OTD) – caratterizzata dalla massima flessibilità – resta invariata.</u>

Le modifiche introdotte dal decreto in commento trovano piena applicazione alle imprese agricole che occupano impiegati, quadri e dirigenti.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ARTT.30-40)

Gli articoli da 30 a 40 rivedono la normativa in materia di somministrazione di lavoro che, secondo la rinnovata definizione dettata dall'art. 30 del d.lgs. n.81/2015, è "il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. n.276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore".

Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto - stabilita dall'art. 18, commi 3 e 3-bis, e dagli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003 (che viene espressamente abrogata dall'art. 55, c.1, lettera d) - emergono le seguenti differenze principali:

- analogamente a quanto già previsto per la somministrazione a tempo determinato, vengono eliminate le ipotesi di
 ammissibilità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato che diventa dunque "a-causale"; viene
 però introdotto un limite quantitativo al suo impiego, pari al 20 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo
 indeterminato in forza presso l'utilizzatore al primo gennaio di stipula (salvo diversa previsione dei contratti collettivi
 applicati dall'utilizzatore);
- al contratto a tempo determinato tra somministratore e lavoratore non si applica il limite generale di durata per i contratti di
 lavoro a termine, pari a 36 mesi (mentre il limite si applica alle missioni a tempo determinato presso l'utilizzatore); allo
 stesso modo, al contratto a tempo determinato tra somministratore e lavoratore non si applicano i limiti numerici (20 per
 cento della forza lavoro) previsti in via generale per i contratti di lavoro a termine (articolo 34, comma 2).

APPRENDISTATO (ARTT.41-47)

Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014).

Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica.

Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze:

- in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41):
- si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1);

- si prevede che, nell'apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell'impresa (articolo 42, comma 1);
- si specifica che, nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e
 la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli
 obiettivi formativi, attestato dall'istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3);
- rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie);
- riguardo al solo <u>apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il</u> certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore:
 - ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3);
 - ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all'azienda si svolge nell'istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi;
 - ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione;
 - ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l'apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4);
 - ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici
 e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l'acquisizione di ulteriori
 competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
 conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere
 durata superiore a 4 anni;
- riguardo al solo apprendistato professionalizzante:
 - √ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti
 contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di
 inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori
 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1);
 - ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista;
- riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca:
 - ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali";

- ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all'azienda si svolge nell'istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale:
- ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi.

Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO (ART. 53)

L'articolo 53 del decreto legislativo modifica radicalmente la disciplina del contratto di associazione in partecipazione (contenuta nell'articolo 2549 del codice civile) il cui impiego, come si ricorderà, era già stato notevolmente circoscritto dalla riforma Fornero (legge n. 92 del 2012), al fine di limitare il più possibile il rischio di associazioni non genuine (che mascheravano cioè rapporti di lavoro subordinato).

Più in particolare il nuovo secondo comma dell'art. 2549 c.c. (come modificato dalla normativa in commento) prescrive che "nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro".

Viene dunque vietata *tout court* l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di un associato persona fisica. Si tratta di una novità negativa per il settore primario che, per le sue caratteristiche intrinseche, faceva un significativo impiego di tale forma contrattuale soprattutto per la gestione dei punti vendita aziendali e delle attività agrituristiche.

Il comma 2 del citato articolo 53 fa salvi gli effetti dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già stipulati, che dunque proseguono regolarmente fino alla loro cessazione naturale.

LAVORO RIPARTITO (ART. 55, C.1, LETTERA D)

Viene espressamente abrogato il contratto di lavoro ripartito (noto anche come *Job Sharing*) precedentemente disciplinato dagli articoli 41-45 del d.lgs. n.276/2003. Si tratta di una forma contrattuale tradizionalmente utilizzata solo per alcune mansioni (es. servizi di portierato) e di nessun rilievo per il settore agricolo.

DISCIPLINA DELLE MANSIONI (ART. 3)

L'articolo 3 opera una revisione della disciplina sull'attribuzione di mansioni e sulle variazioni delle stesse, in ossequio ai principi della legge delega (art. 1, c.7, lett. e), legge n. 183/2014), attraverso la modifica dell'articolo 2103 del codice civile rubricato "Prestazione del lavoro".

La nuova normativa mira a superare le rigidità che caratterizzavano quella precedente (che vietava ogni forma di "demansionamento"), cercando di contemperare le esigenze di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, con l'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, anche attraverso la modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.

Vale la pena di ricordare che la previgente disciplina - che risale allo Statuto dei lavoratori - stabiliva che il lavoratore dipendente fosse adibito alle mansioni per le quali era stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (ogni patto contrario era considerato nullo). L'eventuale assegnazione a mansioni di livello superiore comportava il diritto al trattamento economico corrispondente e diventava definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, in ogni caso, non superiore a tre mesi (sempre che la medesima non avesse avuto luogo per sostituzione di un lavoratore assente e con diritto alla conservazione del posto).

La giurisprudenza – non senza incertezze e ripensamenti – aveva comunque ammesso alcune limitate ipotesi di demansionamento (cioè, di attribuzione a mansioni inferiori): situazioni temporanee di necessità, determinate da forza maggiore; esigenza di evitare il licenziamento per motivi oggettivi o il collocamento in cassa integrazione.

Rispetto a tale disciplina, contenuta nel citato articolo 2103 del codice civile, il decreto legislativo in commento apporta significative innovazioni.

Innanzitutto viene ampliata la possibilità di variazione unilaterale delle mansioni da parte del datore di lavoro (cosiddetto jus variandi). Ed infatti il lavoratore può essere assegnato a mansioni "riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte". Non viene dunque più richiesta l'equivalenza delle mansioni (come nel previgente testo dell'art.2103 c.c.), essendo ritenuta sufficiente l'appartenenza allo stesso livello contrattuale di inquadramento.

Ma la novità più significativa è costituita dal riconoscimento al datore di lavoro della facoltà di assegnare il lavoratore, unilateralmente, a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.

Tale facoltà di demansionamento del prestatore di lavoro viene infatti espressamente consentita nelle seguenti fattispecie:

- 1) modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore;
- 2) altre ipotesi contemplate dai contratti collettivi.

Il mutamento delle mansioni è comunicato per iscritto (a pena di nullità) e il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (ad esempio indennità di cassa se le nuove mansioni non contemplano più il "maneggio" di denaro).

In ogni caso, la dequalificazione unilaterale non può comportare la modifica di categoria legale (ad esempio da impiegato a operaio) del lavoratore interessato. In sostanza si può abbassare il livello di inquadramento contrattuale (ad esempio da impiegato di prima ad impiegato di seconda) ma non la categoria legale (da impiegato ad operaio).

E' inoltre previsto che il mutamento di mansioni si accompagni ad un obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina, in ogni caso, la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni, né alcuna sanzione.

Qualora la modifica, anziché essere unilaterale (cioè disposta dal solo datore di lavoro), è concordata col lavoratore interessato, il demansionamento può essere decisamente più incisivo, in quanto può incidere sia sulla categoria legale, con passaggio, ad esempio, da impiegato ad operaio, e sia sulla retribuzione percepita, con passaggio alla retribuzione inferiore prevista per il nuovo livello di inquadramento contrattuale.

Eventuali patti di demansionamento debbono essere sottoscritti nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c. (commissioni di conciliazione, etc.) ovvero dinanzi alle commissioni di certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un sindacato, un avvocato o un consulente del lavoro.

L'accordo deve inoltre essere effettuato nell'interesse del lavoratore "alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita".

Novità vengono introdotte anche in merito alle ipotesi di assegnazione a mansioni di livello superiore. Viene infatti elevato (settimo capoverso) da tre mesi a sei mesi il periodo di svolgimento oltre il quale l'assegnazione diventa definitiva e si dispone che tale termine si applichi solo in mancanza di determinazione di un diverso termine da parte dei contratti collettivi (mentre la norma previgente prevedeva che il termine contemplato da questi ultimi non potesse essere superiore a tre mesi).

La novella specifica, inoltre, che i sei mesi devono essere continuativi (in merito, con riferimento al termine di tre mesi, la giurisprudenza si era espressa in modo discordante).

Naturalmente laddove la contrattazione collettiva preveda un termine diverso, questo resta applicabile.

Decreti legislativi n.148, 149, 150 e 151/2015.

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015 (serie generale n. 221, supplemento ordinario n. 53), sono stati pubblicati gli ultimi quattro decreti legislativi attuativi delle deleghe per il riordino del mercato del lavoro contenute nella legge 10 dicembre 2014, n. 183 (meglio nota come "Jobs Act").

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:

- d.lgs. 14 settembre 2015, n.148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro";
- d.lgs. 14 settembre 2015, n.149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale";
- d.lgs. 14 settembre 2015, n.150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive";
- d.lgs. 14 settembre 2015, n.151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità".

I decreti legislativi citati – <u>in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione e, dunque, dal 24 settembre</u> 2015, salvo previsioni specifiche per le quali sono previste particolari decorrenze (vedi *infra*) – sono piuttosto complessi e articolati.

Ci limitiamo quindi ad evidenziare qui di seguito le disposizioni di maggior interesse per le imprese agricole privilegiando l'esame di quelle norme che comportano modifiche immediatamente operative.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (d.lgs. n.148/2015)

Col decreto legislativo n. 148/2015 sono state apportate modifiche alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e cioè alle norme che regolano la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).

Il provvedimento cerca di racchiudere in un solo decreto, le principali disposizioni normative riguardanti la cassa integrazione guadagni, in precedenza disseminate in una serie di disposizioni legislative, stratificate nel tempo.

Sull'argomento, al momento, è stata diramata solo una circolare riepilogativa da parte del Ministero del lavoro n. 24 del 5/10/2015, che peraltro si incentra principalmente sulla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Prima di entrare nel merito del decreto legislativo in commento, occorre precisare che <u>le nuove disposizioni sulle</u> <u>integrazioni salariali ordinarie e straordinarie non si applicano alle imprese del settore agricolo, per le quali restano in <u>vigore le speciali norme di cui art. 8 e ss. della legge n. 457/1972, che disciplinano la cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA), applicabili, come noto, anche agli impiegati agricoli in virtù dell'estensione operata a suo tempo dall'art. 21, legge n.223/1991, tuttora in vigore.</u></u>

Nulla cambia dunque per le imprese agricole tradizionali che potranno continuare ad usufruire per i propri operai ed impiegati a tempo indeterminato della consueta CISOA, al verificarsi degli eventi che ne consentono l'accesso.

Le nuove disposizioni continuano invece ad applicarsi pienamente alle imprese cooperative e loro consorzi (di cui alla legge 240/1984), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci; dette cooperative (e loro consorzi) sono infatti assoggettate alle disposizioni del settore industriale in materia di CIGO e CIGS per i dipendenti a tempo indeterminato (art. 3, legge 240/1984).

Prima di esaminare le due diverse tipologie di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie - che riguardano le richieste avanzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24/09/2015) - è opportuno precisare che, in via generale:

- restano in vigore solo la cassa integrazioni guadagni ordinaria (CIGO) e quella straordinaria (CIGS), mentre viene meno, dalla fine del 2016, la cassa integrazione guadagni in deroga, quella cioè applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese e datori di lavoro che non hanno i requisiti per accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con un anzianità di almeno 90 giorni, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (in precedenza esclusi); restano fuori dall'ambito di applicazione dei trattamenti in questione, come in precedenza, i dirigenti e i lavoratori a domicilio;
- l'ammontare dell'indennità di integrazione salariale resta pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale;
- viene introdotto il divieto, sia per la CIGO che per la CIGS, di autorizzare l'integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per tutto il periodo disponibile (cassa integrazione a zero ore). Il divieto non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- la durata massima degli interventi di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, non può superare, per ciascuna unità produttiva, i 24 mesi in un quinquennio mobile (elevabile a 36 mesi in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà);
- è previsto un **contributo addizionale** a carico delle imprese che chiedono l'integrazione salariale commisurato all'effettivo utilizzo del trattamento di integrazione e quantificato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
- i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di integrazione salariale sono coperti da **contribuzione figurativa** e sono utili ai fini del diritto e della misura per i trattamenti pensionistici vigenti;
- il **pagamento** dei trattamenti di integrazione salariale è effettuato direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori, salvo il rimborso da parte dell'INPS o il recupero mediante conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni anticipate (il pagamento diretto da parte dell'Istituto è previsto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa);
- al lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non è
 riconosciuto il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Decade, invece, dal diritto ai trattamenti di
 integrazione salariale il lavoratore che non abbia dato preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività di
 lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (ARTT. 9-18)

Le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie contenute nel d.lgs. n. 148 del 2015 trovano applicazione – indipendentemente dal numero di addetti – nei confronti delle imprese del settore industriale, comprese le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri *ex lege* n. 240/1984, per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (per l'elenco completo delle tipologie di imprese destinatarie si rinvia all'art. 10 del decreto citato).

Non si applicano invece, come detto, alle imprese agricole nei confronti delle quali continuano a trovare applicazione le norme in materia di cassa integrazione salari (CISOA) di cui alla legge n. 457 del 1972 sia per gli operai a tempo indeterminato e sia per gli impiegati in virtù dell'estensione operata dall'art. 21 della legge n. 223/1991, che è rimasto in vigore.

Il trattamento di integrazione salariale ordinaria a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese indicate nell'art. 10 del decreto, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto è riconosciuto nei seguenti casi:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.

La durata massima dell'intervento è fissata in 13 settimane continuative, prorogabili, trimestralmente, fino ad un massimo di 52 settimane. Una volta raggiunte le 52 settimane consecutive, una nuova domanda, per la stessa unità produttiva che ha già beneficiato dell'integrazione, può essere presentata solo quando siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Se invece l'intervento riguarda più periodi non continuativi, il trattamento d'integrazione salariale non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile.

Le nuove disposizioni ridefiniscono inoltre, apportando **una riduzione alle aliquote vigenti**, la misura del contributo ordinario a carico del datore di lavoro per il finanziamento delle prestazioni d'integrazione salariale ordinaria, che viene fissata, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, all'1,70 per cento (in precedenza 1,90 per cento) e per le imprese che occupano più di 50 dipendenti al 2 per cento (in precedenza 2,20 per cento). Le predette aliquote si applicano anche alle cooperative agricole *ex lege* n. 240 del 1984.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il decreto dispone che:

- il datore di lavoro, prima di presentare all'INPS la domanda d'intervento d'integrazione salariale, deve comunicare alle organizzazioni sindacali territoriali (ovvero alle RSA o RSU ove presenti) le cause della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, nonché il numero dei lavoratori interessati;
- una volta conclusa la "fase sindacale" (che per le imprese fino a 50 dipendenti deve esaurirsi entro 10 giorni dalla comunicazione alle organizzazioni sindacali), il datore di lavoro presenta all'INPS, in modalità telematica, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa, domanda di concessione dell'integrazione salariale. L'autorizzazione ai trattamenti è rilasciata direttamente dall'INPS (vengono abolite le commissioni provinciali).

Contro il provvedimento di rigetto della domanda d'integrazione salariale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (ARTT. 19-25)

Destinatarie delle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie sono le imprese del settore industriale – comprese le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi – che abbiano occupato, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, mediamente più di 15 dipendenti (inclusi gli apprendisti e i dirigenti) e le imprese commerciali con più di 50 dipendenti (per l'elenco completo delle tipologie di imprese destinatarie si rinvia all'art. 20 del decreto citato).

L'intervento straordinario è previsto nei seguenti casi:

- riorganizzazione aziendale, che nel nuovo sistema ricomprende anche la ristrutturazione e la conversione aziendale (cfr. circolare Ministero Lavoro n.24/2015 citata);
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1/01/2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva aziendale o di un ramo di essa:
- contratto di solidarietà.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto, la concessione dell'integrazione salariale è legata indissolubilmente alla sussistenza di reali prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività lavorativa e di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il trattamento straordinario d'integrazione salariale può avere le seguenti durate massime:

- 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e relativamente a ciascuna unità produttiva, per i casi di riorganizzazione aziendale;
- 12 mesi, anche continuativi e relativamente a ciascuna unità produttiva, per i casi di crisi aziendale;

 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e relativamente a ciascuna unità produttiva, per i casi di contratto di solidarietà (una deroga alla durata massima di 24 mesi è prevista al sussistere di determinate condizioni).

Le durate sopra indicate debbono essere coordinate col principio sancito all'art. 4 del decreto legislativo in commento il quale prevede un limite complessivo di durata, tra CIGO e CIGS, di 24 mesi, salvo eccezioni.

Per quanto riguarda l'aliquota di finanziamento delle prestazioni d'integrazione salariale, questa resta fissata allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore).

Da ultimo, gli articoli 23 e 24 del decreto disciplinano, rispettivamente, la fase di consultazione sindacale – necessaria ai fini della presentazione della richiesta d'integrazione salariale – e la procedura di presentazione della domanda d'intervento straordinario d'integrazione salariale, che deve essere effettuata contestualmente al Ministero del lavoro e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti.

In particolare viene meno l'obbligo per l'impresa di comunicare alle associazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e vengono abrogate le norme sulla rotazione.

Per approfondimenti si rimanda alla citata circolare ministeriale n. 24/2015.

FONDI DI SOLIDARIETÀ (ARTT. 26-40)

Le nuove disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previste dal decreto legislativo in commento, pur ampliando l'ambito di applicazione delle norme in materia di cassa integrazione guadagni (includendo, ad esempio, gli apprendisti), non riescono a coprire i lavoratori di tutti i settori produttivi e di tutte le tipologie di imprese.

Come in precedenza, infatti, un numero importante di lavoratori dipendenti, anche se ridotto rispetto alla previgente disciplina, non può accedere ai trattamenti di CIGO e di CIGS.

Al fine di garantire adeguate forme di tutela anche a questi lavoratori, il d.lgs. n 148/2015 - sul solco di quanto già fatto con la "Riforma Fornero" (legge n. 92 del 2012) – si avvale del sistema di bilateralità, ossia di fondi di solidarietà costituiti dalla contrattazione collettiva e finanziati dalle aziende e dai lavoratori (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore).

Rispetto alla previgente normativa, però, il sistema dei fondi viene reso più cogente. Ed infatti l'art. 24 prevede <u>l'obbligo</u> di costituzione dei fondi per le categorie interessate e dispone che essi vengano "istituiti" <u>presso l'INPS</u>.

I Fondi di solidarietà bilaterale devono garantire ai lavoratori dei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, una tutela in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad una delle cause già previste dalla disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

Essi possono anche svolgere ulteriori funzioni quali, ad esempio, il riconoscimento di assegni straordinari per il sostegno al reddito di lavoratori agevolati all'esodo e il co-finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione.

Nel caso in cui le categorie interessate, nonostante le previsioni della nuova disciplina, rimangano inerti e non costituiscano i Fondi di solidarietà bilaterale, i lavoratori interessati – ossia quelli che oltre a non essere ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa sulla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, rimangono "scoperti" anche da tali fondi bilaterali – potranno contare sul Fondo residuale per le imprese e i lavoratori istituito presso l'INPS.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, detto Fondo assumerà la denominazione di **Fondo di integrazione salariale** ed estenderà il proprio raggio d'azione ai <u>datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima il limite era fissato a 15 dipendenti)</u>, comprendendo nella soglia dimensionale anche gli apprendisti.

Da ultimo, ci preme evidenziare che rispetto alla previgente disciplina (legge 92/2012) <u>anche le nuove disposizioni in materia d'istituzione e funzionamento dei Fondi di solidarietà non introducono elementi di novità per il settore agricolo. Lo stesso deve dirsi anche con riferimento all'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale istituto presso l'INPS (Fondo di integrazione salariale dal 1/1/2016), dal quale – a nostro avviso – devono continuare a ritenersi esclusi i datori di lavoro agricolo, che, come noto, ricadono nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale agricola richiamata nel titolo I del d.lgs. n.148/2015.</u>

Durata massima NASPI

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, ma conseguenti alla perdita del posto di lavoro, merita essere segnalato che l'art. 43, c. 3, del d.lgs. in commento ha eliminato l'ultimo comma dell'art. 5, d.lgs. n.22/2015, che riduceva da 104 a 78 settimane la durata massima del trattamento NASPI per gli eventi di disoccupazione che interverranno dal 1° gennaio 2017.

Pertanto il limite massimo di durata della NASPI è sempre fissato in un biennio (104 settimane), a prescindere dal momento in cui si è verificato l'evento di disoccupazione (ante o post 1°.01.2017).

Naturalmente la durata del trattamento resta legata al numero di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA (ART. 41)

Da ultimo si segnala che l'articolo 41 introduce una nuova forma di incentivo economico (sotto forma di contributo diretto o di risparmio contributivo) per i datori di lavoro che assumono personale a tempo indeterminato, in applicazione di apposite disposizioni contenute nel contratto collettivo "aziendale".

A tal fine, i contratti collettivi aziendali debbono contestualmente prevedere:

- una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione;
- l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici.

Gli stessi contratti debbono poi essere depositati alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Per ogni lavoratore (senza limiti di età) assunto sulla base delle predette previsioni contrattuali è concesso al datore di lavoro, per i primi 12 mesi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico dell'INPS pari al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Il contributo è ridotto, per ciascuno dei due anni successivi, al 10 e al 5 per cento.

In alternativa al contributo "diretto", il datore di lavoro può, invece, assumere – sempre sulla base delle predette previsioni contrattuali – lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni usufruendo per un triennio e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore, della minore aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE (d. Igs. n.149/2015)

L'art. 1, c. 7, lett. I), della citata legge n. 183/2014 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva "attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione [...] di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale".

In attuazione di tale delega, il d.lgs. n. 149/2015 prevede una riorganizzazione complessiva dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, previdenza e assistenza attraverso l'istituzione di una nuova autorità, con l'obiettivo di superare l'attuale sovrapposizione di interventi ispettivi e di omogeneizzarne l'attività.

Si tratta dell'**Ispettorato nazionale del lavoro** che integra in un unico ente i diversi servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

Con l'Ispettorato nazionale il legislatore ha voluto superare l'attuale sistema delle ispezioni in azienda – fino ad ora delegato ad una molteplicità di soggetti - riunificando in un unico ente le funzioni ispettive in ambito giuslavoristico, contributivo ed assistenziale.

Al fine di assicurare l'omogeneità operativa di tutto il personale ispettivo, ai funzionari dell'INAIL e dell'INPS saranno attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (ai sensi dell'art. 6, c.2, d.lgs. n. 124/2004).

Tuttavia, in ragione del progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL sarà inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti. Pertanto, dall'entrata in vigore dei decreti attuativi il reclutamento del personale ispettivo sarà riservato esclusivamente alla nuova agenzia.

La principale funzione dell'Ispettorato nazionale risiede nel <u>coordinamento della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria - ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo ministeriale del lavoro - sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro. A tal fine, l'Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello attualmente in forza presso INPS e INAIL).</u>

L'Ispettorato inoltre:

- emana circolari interpretative e direttive operative in materia ispettiva e sanzionatoria (d'accordo col Ministero del lavoro);
- propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo;
- svolge attività di prevenzione e promozione della legalità finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

In supporto alla programmazione dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, si prevede l'obbligo per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell'Ispettorato - anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici - dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

Al fine di rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede inoltre:

- la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la
 protezione ambientale onde assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti
 ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
- l'obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l'Ispettorato.

L'Ispettorato nazionale diventerà operativo solo dopo l'entrata in vigore di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro 45 giorni) con cui dovranno essere definiti nel dettaglio l'organizzazione e il funzionamento del nuovo ente (il cui statuto sarà invece adottato con decreto del Presidente della Repubblica).

I citati decreti attuativi dovranno altresì definire la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato. Le sue sedi territoriali infatti sostituiranno gli attuali servizi ispettivi presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro.

In attesa della piena operatività dell'ente nazionale e delle sue sedi territoriali, vale la pena di segnalare sin d'ora che, in linea con la revisione delle competenze in materia ispettiva, il decreto legislativo in commento opera anche un riordino in materia di ricorsi amministrativi.

La principale novità introdotta al riguardo è la possibilità di ricorrere davanti al direttore delle sedi territoriali dell'Ispettorato nei confronti degli atti di accertamento in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatoria, adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

I ricorsi avverso gli atti di accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro dovranno invece essere proposti al Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso le sedi territoriali dell'Ispettorato e composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente.

Si precisa in proposito che, allo stato, non è del tutto chiara la portata delle novità appena richiamate rispetto alla disciplina vigente, a causa della infelice formulazione delle norme che disciplinano tali aspetti (art. 11, c.1, lettere "d" ed "e" del d.lgs. n.149/2015, che modificano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del d.lgs. n.124/2004).

RICORSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI LAVORO - CIRCOLARE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO.

Muove i primi passi l'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, allo scopo di "unificare" tutte le attività ispettive del Ministero del lavoro in precedenza svolte dai servizi dell'INPS e dell'INAIL.

Con circolare n. 4 del 2016 la nuova Agenzia nazionale disciplina ed illustra le nuove regole per la trattazione dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro.

Le nuove regole hanno valenza dal 01/01/2017.

Con le modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs. n. 149/2015 questi i nuovi orientamenti operativi in ordine alla trattazione dei ricorsi amministrativi già contemplati dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Ricorsi ex art. 16 D.Lgs. n. 124/2004

L'art. 16, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 149/2015, attualmente prevede che "al fine di garantire l'uniforma applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13,comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto".

La circolare, pertanto, precisa che i ricorsi di cui si tratta non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni, emesse ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981, ma gli "atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria" di cui all'art. 13, comma 7, del D.lgs. n. 124/2004; e cioè svolti dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad es. Guardia di finanza e Polizia di Stato), che, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, procedono all'accertamento delle "violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro" e che perciò operano all'interno dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La nota del I.N.L. specifica come l'art. 134 del D.Lgs. n. 124/2004 ha inteso riferirsi separatamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro (comma 2), al personale degli Istituti previdenziali (comma 6) e ad ogni altro organo ispettivo in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (comma 7). Pertanto, il riferimento agli atti di accertamento adottati "dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7" – avverso i quali è possibile adire il direttore della sede territoriale dell'Ispettorato – è quindi riferito agli atti del personale ispettivo diverso da quello dell'Ispettorato; rispetto agli atti adottati dai funzionari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro va utilizzato il diverso ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, di cui appresso si dirà.

Il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto e va deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, spirato il quale il ricorso si intende respinto.

Presentazione del ricorso

Nella prima fase attuativa i ricorsi sono presentati alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l'atto di accertamento da impugnare. La circolare precisa che il ricorso va allegato l'atto impugnato anche ai fini dell'esatta individuazione dell'autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l'ulteriore documentazione utile per la decisione.

Ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015, così come già previsto per i ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, è prevista l'interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004.

Ricorsi ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004

La circolare inoltre per i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, previsti all'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, precisa che le attuali disposizioni non consentono, a partire dal 1° gennaio 2017, di impugnare le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine ai medesimi profili, unicamente gli atti di accertamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali (INPS e INAIL).

Il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le competenti sedi dell'Ispettorato interregionale del lavoro (si riportano di seguito le sedi e i relativi ambiti di competenza) alle quali, pertanto, i ricorsi vanno inoltrati nel termine già previsto di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto.

IIL MILANO	IIL VENEZIA	IIL ROMA	IIL NAPOLI
Liguria	Emilia Romagna	Abruzzo	Basilicata
Lombardia	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Campania
Piemonte	Marche	Sardegna	Calabria
Valle d'Aosta	Veneto	Toscana	Molise
		Umbria	Puglia

Istruttoria

Con lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Iavoro, si è già precisato come la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è attribuita agli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del Iavoro che viceversa trattano i ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali.

Ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017

Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione ai ricorsi che, al 1° gennaio 2017, non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto; in relazione a ciò il *dies a quo* per impugnare eventualmente avanti al Tribunale le ordinanze ingiunzioni oggetto di ricorso amministrativo coincide con la data di efficacia delle nuove norme; in sintesi:

- i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell'Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione:
- i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell'Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano **improcedibili**, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017;
- i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono **inammissibili**, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell'ordinanza.

RIORDINO DELLA NORMATIVA DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE (d.lgs. n.150/2015)

Il d.lgs. n. 150/2015 dà attuazione alla delega in materia di riorganizzazione dei servizi per il lavoro e di definizione delle politiche attive contenuta nella legge n. 183/2014 (art. 1, commi 3 e 4).

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

La principale novità del decreto n. 150 è rappresentata dalla istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ente sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e contabile, operativo dal primo gennaio 2016.

Mentre il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive del lavoro è riservato al Ministero del lavoro, alla costituenda ANPAL è attribuito il coordinamento della "Rete dei servizi per le politiche del lavoro" che ha lo scopo di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

Della predetta Rete, oltre all'ANPAL, fanno parte le strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, i fondi interprofessionali per la formazione continua (compresi quelli per i lavoratori in somministrazione), Italia Lavoro S.p.A., l'ISFOL, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

All'ANPAL vengono inoltre attribuite funzioni di:

- coordinamento dei servizi pubblici per l'impiego e delle politiche di attivazione dei disoccupati;
- determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione;
- sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro;
- gestione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro;
- gestione dei programmi operativi nazionali di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
- assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali.

Oltre alle funzioni elencate nel Decreto, le Regioni o Province Autonome potranno decidere di attribuire all'Agenzia eventuali ulteriori funzioni tramite apposita convenzione.

Infine, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro, è previsto che <u>l'ANPAL sia l'ente</u> <u>preposto a ricevere tutte le comunicazioni obbligatorie in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei <u>rapporti lavorativi</u>, che saranno poi rese disponibili per i Centri per l'impiego, il Ministero del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, per le attività di rispettiva competenza (art. 13, c.4).</u>

In altre parole, dal momento in cui sarà operativa l'ANPAL (secondo le previsioni il primo gennaio 2016), gli attuali sistemi di comunicazione obbligatoria delle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, gestiti dalle singole regioni, dovrebbero essere sostituiti da un sistema telematico nazionale unico.

Sistema informativo unitario e fascicolo elettronico del lavoratore

All'ANPAL, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, le regioni, le province autonome, INPS e ISFOL, è affidata la realizzazione del **sistema informativo unitario delle politiche del lavoro** e cioè di un sistema informatico integrato nel quale confluiscono tutti i data base rilevanti per la definizione ed il controllo delle politiche volte a promuovere ed incentivare l'occupazione.

Tale sistema è costituito:

- dal sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
- dall'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
- dai dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego;
- dal sistema informativo della formazione professionale (comprensivo dell'albo nazionale degli enti di formazione accreditati da Regioni e Province autonome).

Sulla base delle informazioni contenute nel nuovo sistema, è prevista la formazione del **fascicolo elettronico del lavoratore** (accessibile a titolo gratuito dall'interessato mediante metodi di lettura telematica), contenente le informazioni riguardanti i percorsi educativi e formativi, i periodi lavorativi, la fruizione di provvidenze pubbliche ed i versamenti contributivi per l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

Il fascicolo elettronico del lavoratore sostituisce a tutti gli effetti di legge il libretto formativo del cittadino, che viene espressamente abrogato dall'art. 34 del decreto in commento.

ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI ACCREDITATI A SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ai fini della realizzazione del fascicolo del lavoratore è previsto che l'ANPAL gestisca l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome e costituisca un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. In materia di formazione vale la pena di segnalare che all'ANPAL è stata affidata la vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (tra cui FOR.AGRI). Resta invece al Ministero del lavoro la competenza in materia di autorizzazione e di indirizzo politico sul sistema della formazione continua.

STATO DI DISOCCUPAZIONE E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Il legislatore ha provveduto alla ridefinizione dello stato di disoccupazione rispetto alle previsioni degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni (*status* rilevante a vario titolo, tra cui la fruizione di benefici per le assunzioni disciplinati da particolari normative).

Secondo il decreto in commento, sono da considerare "disoccupati" i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al costituendo portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (art. 19, c.1).

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

I lavoratori disoccupati che effettuano la predetta dichiarazione di disponibilità al lavoro devono contattare (entro 30 giorni) il centro per l'impiego competente, per la profilazione (e cioè la classificazione secondo il livello di occupabilità e le caratteristiche del singolo) e la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Tale patto, oltre ad individuare un tutor, definisce il profilo personale di occupabilità del disoccupato e sancisce la sua disponibilità allo svolgimento delle seguenti attività: partecipazione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad es. stesura del curriculum vitae e preparazione ai colloqui di lavoro), frequenza a corsi di formazione o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva, accettazione di congrue offerte di lavoro (come definite dall'ANPAL).

Incentivi all'occupazione

Nell'ambito dell'ampia delega contenuta nell'art. 1, c.4, della legge n. 183/2014 rientrava anche la materia del riordino degli incentivi all'occupazione.

La principale novità introdotta dal decreto legislativo in tale ambito è rappresentata dall'istituzione presso l'ANPAL del Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro che dovrebbe garantire, da un lato, una migliore conoscenza delle agevolazioni esistenti e, dall'altro, un maggior coordinamento tra le numerose agevolazioni connesse alle assunzioni vigenti nel nostro ordinamento.

A garanzia di un'omogenea applicazione degli incentivi, l'art. 31 del d.lgs. n.150/2015 definisce inoltre i principi generali di fruizione degli incentivi che, rispetto a quelli già previsti dalla legge Fornero (legge n. 92/2012 su cui si veda la nostra circolare n. 14077/2012), presentano le seguenti novità:

- per il contratto di somministrazione, i benefici economici connessi all'assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti all'utilizzatore e, nell'ipotesi di incentivo soggetto al regime de minimis, il benefico è computato in capo all'utilizzatore;
- qualora le disposizioni incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente
 occupata, il calcolo si compie in via mensile, effettuando il confronto tra il numero di lavoratori dipendenti equivalente a
 tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, tenendo conto della nozione di "impresa
 unica" (art. 2, par. 2 del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Sempre in merito al riordino degli incentivi all'occupazione viene, inoltre, disposta l'abrogazione del beneficio introdotto dal decreto legge n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013) per le assunzioni a tempo indeterminato (o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine) di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, incrementando i livelli occupazionali in essere.

Vengono tuttavia fatti salvi (fino alla completa fruizione dei benefici) gli effetti per le assunzioni (o le trasformazioni) effettuate prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 150 (24 settembre 2015).

Altra novità riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per le quali, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2016, vigono le seguenti norme incentivanti:

- si applica un'aliquota contributiva ridotta del 5 per cento (rispetto al 10 per cento fissato in via generale);
- non si applica il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 2, commi 31 e 32 della Legge n. 92/2012.
- è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della NASpI e del contributo integrativo dello 0,30% per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ex art. 25 della Legge n. 845/1978.

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ (d.lgs. n.151/2015)

Lo schema di decreto legislativo n.151/2015 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" è il più corposo e articolato dei quattro decreti in commento.

Esso infatti apporta modifiche alla disciplina delle seguenti materie:

- collocamento obbligatorio;
- sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- sanzioni:
- dimissioni e risoluzione consensuale;
- controlli a distanza;
- ferie e riposi;
- organismi, competenze e fondi operanti in materia di pari opportunità.

COLLOCAMENTO MIRATO DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ (ARTT.1-13)

In attuazione di un apposito criterio di delega contenuto nell'art. 1, c.4, lett. g, della legge n. 183/2014, viene ampiamente rimaneggiata la legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, con il duplice obiettivo di razionalizzare e revisionare le procedure e gli adempimenti dei datori di lavoro e, al contempo, di favorire l'integrazione di tali soggetti nel mercato del lavoro.

Queste le principali novità per i datori di lavoro (compresi quelli agricoli):

- viene eliminato il regime di gradualità delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e per le organizzazioni di tendenza, prevedendo che dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di assumere un disabile scatti in automatico, senza cioè dover attendere la nuova assunzione (come invece stabiliva il previgente testo dell'art. 3, legge n.68/1999); dal 1° gennaio 2017, in altre parole, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili saranno obbligati ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili;
- i lavoratori che, sebbene già disabili al momento dell'assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, sono computati nella cd. quota di riserva, purché si tratti di soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% se disabile psichico. In altre parole se un datore di lavoro ha già un dipendente con tali caratteristiche, può computarlo tra i soggetti disabili che è tenuto ad occupare per legge (nuovo comma 3bis dell'art. 4, legge n.68/99). Non si tratta di una vera e propria novità, dato che già in via amministrativa il Ministero del lavoro aveva assunto tale orientamento (circ. Ministero del Lavoro n.2/2010 e n.66/2001; interpello Ministero del Lavoro n.40/2008);
- l'avviamento al lavoro di un soggetto avente diritto al collocamento obbligatorio avviene tramite <u>richiesta nominativa</u> o tramite apposita convenzione con i centri per l'impiego (il datore di lavoro può anche richiedere all'ufficio competente di effettuare la "preselezione" dei disabili iscritti nell'apposito elenco). È stata dunque superata la procedura di richiesta numerica prevista nel previgente testo dell'art. 7 della legge n.68/1999. L'avviamento d'ufficio (e dunque numerico) è circoscritto all'ipotesi di inadempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro e deve comunque essere esercitato nel rispetto della graduatoria per la qualifica richiesta o concordata in base alle qualifiche disponibili;
- viene <u>elevata la misura degli incentivi economici</u> previsti dall'articolo 13 della legge n. 68/99 per l'inserimento di disabili gravi. In caso di assunzione a tempo indeterminato viene infatti riconosciuto, per 36 mesi, un incentivo pari a:
 - √ 70% (prima 60%) dell'imponibile previdenziale per l'assunzione di disabili con almeno l'80% di riduzione della capacità lavorativa;
 - ✓ 35% (prima 25%) dell'imponibile previdenziale per l'assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 69 ed il 79%.

L'incentivo spetta per un periodo di 60 mesi ed è pari al 70% della retribuzione in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (per tutta la durata dello stesso), di persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La nuova disciplina degli incentivi economici si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016, sia in caso di chiamata diretta sia con convenzione. L'incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall'INPS, in base alle risorse disponibili (con un decreto ministeriale che verrà emanato annualmente), secondo l'ordine di presentazione delle apposite domande telematiche.

Al fine di migliorare l'efficacia del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei soggetti aventi diritto, il decreto legislativo n.151/2015 ha inoltre previsto che, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto stesso, vengano adottati uno o più decreti del Ministero del lavoro per la definizione di apposite linee guida per il collocamento mirato dei

lavoratori disabili, attraverso la promozione di alcuni strumenti: rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi; accordi territoriali tra sindacati dei lavoratori, organizzazioni datoriali, cooperative sociali e associazioni di disabili; nuove modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità; individuazione di un responsabile dell'inserimento nei luoghi di lavoro. Secondo il rinnovato articolo 8 della legge n. 68/1999, i servizi per il collocamento mirato sono altresì responsabili della tenuta dell'elenco dei disabili disoccupati (che potranno iscriversi anche in un ambito territoriale diverso da quello di residenza anagrafica, previa cancellazione da quest'ultimo). Presso tali servizi viene istituito un apposito comitato tecnico deputato a valutare le capacità lavorative, ad individuare gli opportuni strumenti di inserimento e ad effettuare controlli periodici sulla permanenza della disabilità.

Sempre nell'ottica di rendere il sistema più efficiente, all'interno della già prevista Banca dati politiche attive e passive (di cui all'arti. 8 della legge n.99/2013), viene prevista un'apposita sezione (Banca dati collocamento mirato) che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro obbligati ed ai lavoratori interessati. Questo nuovo archivio dovrà essere implementato da diverse fonti: centri per l'impiego (per quanto concerne sospensioni, esoneri e convenzioni), INPS (per gli incentivi), INAIL (interventi di inserimento ed integrazione lavorativa), Regioni e Province autonome, datori di lavoro. Questi ultimi in particolare trasmetteranno alla nuova Banca dati del collocamento mirato il prospetto informativo telematico dei lavoratori disabili in servizio (ai sensi dell'art. 9, c.6, della legge n.68/1999).

Da ultimo vale la pena di segnalare l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme relative al diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) alle persone la cui capacità di lavoro è ridotta in modo permanente (a causa di infermità, difetto fisico o mentale) a meno di un terzo. Tali soggetti, già destinatari dell'assegno di invalidità INPS, rientrano automaticamente tra i destinatari degli interventi normativi in materia di disabilità, posto che l'Istituto previdenziale ne ha già accertato l'invalidità civile.

Il punto sul "Collocamento disabili" in agricoltura.

Si coglie l'occasione per riassumere lo stato applicativo delle varie norme riguardanti il collocamento dei lavoratori disabili, nell'ambito del settore dell'agricoltura, anche tenuto conto della Riforma di cui al Jobs Act sopra illustrata.

Come si ricorderà, la legge 68/99 introdusse, abrogando la precedente legge 482/68, nuove regole per l'assunzione dei disabili e delle categorie assimilate (orfani e superstiti di deceduti di lavoro e di soggetti grandi invalidi, profughi italiano rimpatriati e vittime del turismo).

Tale normativa trova applicazione in ordine:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali ed ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, e alle persone non vedenti o sordomute;
- c) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

L'accertamento della qualità di "disabile" è affidato alla pubblica autorità (ASL, INAIL secondo le casistiche).

Hanno diritto al collocamento obbligatorio anche gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno (C. Cost. Sent. n. 454/1999).

L'art. 1 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro siano tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

L'art. 2 della normativa prevede le quote di riserva. I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

- a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per le piccole imprese (una volta non ricomprese nell'obbligo di legge) la norma prevede che per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Stessa regola per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione. Gli obblighi di assunzione sono sospesi per le ditte in crisi (in genere industriali), in caso di licenziamenti collettivi, ristrutturazioni, cassa integrazione straordinaria e mobilità (Legge 223/91).

Per chi ha più di 50 dipendenti vi è un'ulteriore quota d'obbligo, pari all'1% per orfani e coniugi di deceduti o invalidi, per causa di lavoro, genere o servizio (tale quota è di 1 unità per i datori di lavoro che abbiano da 51 a 150 dipendenti).

Per calcolare la quota di riserva, e cioè agli effetti della determinazione di numero di soggetti disabili da assumere, la vecchia normativa prevedeva che non erano computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati a seguito di avviamento obbligatorio, ovvero assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi (ora sei mesi), i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti ed altre categorie minori. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale (part – time), si applicano le norme consuete, col riproporzionamento orario.

Regole apposite anche per il disabile diventato tale in sostanza di rapporto.

Sulla predetta normativa è intervenuta la Riforma Fornero, che ha diversamente disciplinato alcune importanti materie.

In particolare, nell'originario testo del luglio 2012 si prevedeva, ai fini del computo della base occupazionale – sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente – il computo di "tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato", ad esclusione dei:

- lavoratori disabili assunti ai fini della stesse legge n. 68/1999;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- lavoratori assunti per l'attività da svolgere all'estero, per la durata di tale attività;
- lavoratori socialmente utili;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori che aderiscono a programmi di emersione ai sensi della legge n. 383/2001;
- lavoratori esclusi dalle relative discipline di settore.

Come si può notare, in tale elenco (e cioè tra le categorie di lavoratori esclusi dal computo) non figuravano più i lavoratori "con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi".

La mancata esclusione dal computo di tale categoria ampiamente utilizzata nel settore agricolo era particolarmente preoccupante per le imprese, che hanno una forte incidenza di rapporti a tempo determinato, e che rischiavano, considerando anche gli operai a tempo determinato, di superare le soglie previste dalla legge per l'assunzione dei disabili.

Modificate, poi, le norme che disciplinano gli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione, con la previsione di un apposito decreto del Ministro del lavoro volto a definire nuovi procedimenti relativi ala concessione dei provvedimenti di esonero, al fine di evitare abusi.

Con il "Decreto Sviluppo" (D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012) è stata, infatti, modificata la previsione relativa al computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nella base imponibile.

La nuova regola ha, in parte, mitigato la previsione della Riforma Fornero stabilendo che dal computo della base occupazionale sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente, dovranno essere esclusi i dipendenti occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

Già il Ministero del lavoro aveva, con circolare n. 18 del 2012, cercato di temperare il rigore della normativa, chiarendo, in ordine al computo dei contratti a termine: "ai fini della individuazione della base occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro quota (per esempio due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per sei mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unità)".

Sul punto, occorre poi ricordare come in precedenza il Ministero del lavoro, circolare n. 4 del 17/01/2000, aveva chiarito come "per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco dell'anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi ... (ora sei) ... calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative".

Parimenti, il Regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999 (DPR. n. 33/2000) prevedeva come "per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi... (ora sei) ... di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestata nell'arco dell'anno solare, anche non continuative".

Per quanto riguarda, quindi, il settore agricolo al fine di determinare la durata di un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale, non si dovrà fare riferimento all'arco temporale complessivo di durata del contratto (ad es. 1° marzo – 31 dicembre), bensì al numero di giornate concretamente ed effettivamente lavorate nell'arco solare dal dipendente, ancorché rese in modo non continuativo.

Recentemente si sono registrati atteggiamenti difformi in sede ispettiva e ciò, in particolare, circa la individuazione delle giornate di lavoro corrispondenti a sei mesi. I dubbi interpretativi si fondavano sulla individuazione, prevista nel C.C.N.L. operai agricoli, del numero di giornate lavorative mensili, convenzionalmente stabilite in 26 – il numero delle giornate corrispondenti ad un rapporto di lavoro di durata semestrale è quanto meno da fissare in 156 (26 gg x 6 mesi).

Peraltro, per il settore agricolo, si deve annotare come il precitato limite possa arrivare fino a 180 giornate di lavoro, e ciò in considerazione delle particolari norme contrattuali per gli operai agricoli, che individuano, convenzionalmente, in 180 giornate di lavoro l'anno il crinale tra i rapporti a temine e quelli a tempo indeterminato (vedi artt. 21 e 23 C.C.N.L. del 25 maggio 2010) e sia in relazione alle disciplina legislativa che regolamenta il lavoro e la previdenza in agricoltura. Si pensi ad esempio alla particolare disciplina circa l'integrazione salariale agricola che, stabilisce in 180 giornate di lavoro annue il requisito minimo per essere considerato OTI e, quindi, usufruire della CISOA (art. 17, legge 457/72) e le disposizioni derogatorie in materia di

rapporti a termine (art. 10, b. 2, D.Lgs. N. 368/2001) e di orario di lavoro (art. 16, c. 1, lettera "g", ed art. 17, c. 2, lettera "c" e "d", D.Lgs. n. 66/2003).

Molte amministrazioni per inciso avevano "spesato" l'orientamento relativo al computo al computo sulle 180 giornate (es. Regione Emilia Romagna).

Con recente nota (n. 43 del 6 marzo 2018),. L'Ispettorato nazionale del Lavoro, in risposta ad un quesito di Confagricoltura, circa i difformi orientamenti tenuti dagli organi ispettivi nei vari territori, ha chiarito che <u>il computo dei rapporti di lavoro stagionali</u> per determinare il superamento o meno dei 6 mesi (e dunque l'esclusione dalla base del calcolo) <u>possa essere eseguito prendendo in considerazione le giornate effettivamente lavorate dagli operai agricoli "fino al limite di 180 giornate di lavoro annue".</u>

Relativamente al personale a termine assunto per sostituire dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto, si precisa ancora che l'esclusione dal computo di tali dipendenti è previsto solo qualora nella lettera di assunzione sia precisato, nella causale, il nominativo del lavoratore avente diritto alla conservazione del posto (es. personale in maternità).

I datori di lavoro hanno, poi, l'obbligo annuale di presentazione del prospetto informativo. In sintesi, si ricorda che, qualora la situazione occupazione al 31 dicembre dell'anno precedente sia tale da far ricadere il datore di lavoro interessato nell'ambito di applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie (in quanto occupi almeno 15 dipendenti, calcolati secondo quanto innanzi precisato), questi dovrà trasmettere per via telematica il prospetto informativo entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il citato prospetto informativo disabili deve essere trasmesso da parte di tutti, indicando nel prospetto la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile o appartenente alle altre categorie assimilate, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili. La trasmissione del prospetto dovrà essere effettuate unicamente utilizzando la via della procedura telematica, sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Il computo dei dipendenti, sul quale calcolare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo.

I datori di lavoro i quali non abbiano registrato cambiamenti nella occupazione tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono obbligati ad inviare il prospetto informativo (art. 9 comma 6, L. 68/1999).

Con il D.lgs. n. 185/216 (correttivo del Jobs Act) sono state introdotte modifiche ulteriori alla normativa.

In specie, si prevede che possono essere computati nella **quota di riserva** i lavoratori che, già disabili prima la costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa **pari o superiore al 60%**.

Mutato anche il quadro sanzionatorio: trascorsi, infatti, sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assunzione, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, ovvero **153,20 euro al giorno**, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Relativamente agli obblighi di assunzione per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, si segnala anche la portata innovativa del decreto "Milleproroghe" (art. 3, comma 3ter, L. 192/2017), che ha stabilito nuove norme dal 1° gennaio 2018 per le assunzioni di disabili al superamento della soglia occupazionale sganciato dalla necessità di procedere ad una nuova assunzione.

In pratica, dal 1° gennaio 2018, tutti i datori di lavoro del settore o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati ad assumere alle loro dipendenze un lavoratore iscritto negli elenchi dei disabili, contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori.

Riassumiamo in breve la procedura per l'assunzione di disabili:

- l'avviamento al lavoro di un lavoratore disabile (o assimilato tale) avviene tramite richiesta nominativa o tramite convenzione (con preselezione degli iscritti al collocamento obbligatorio) con i Centri per l'Impiego;
- la richiesta di assunzione deve essere presentata dal datore di lavoro obbligato al Centro per l'Impiego competente entro 60 giorni dalla insorgenza dell'obbligo di assunzione;
- entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro con più di 15 dipendenti hanno l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro un prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando: numero e dati dei lavoratori posti a base del computo; posti e mansioni disponibili per la quota riservata ai disabili.

Si segnala che per la mancata trasmissione del prospetto informativo si procede all sanzione di € 635,11, più la maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COSTITUZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ARTT.14-19)

Gli articoli da 14 a 19 introducono alcune semplificazioni in materia di gestione del rapporto di lavoro.

Si tratta invero, come vedremo, di interventi di modesta entità sul piano della semplificazione degli adempimenti, soprattutto se rapportate all'ampia delega contenuta nella legge n.183/2014 (art. 1, c. 5) che mirava all'introduzione di "disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro".

Tenuta del LUL presso il Ministero del lavoro

La principale novità riguarda <u>il libro unico del lavoro (LUL) che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, sarà tenuto con</u> modalità telematiche presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per la concreta attuazione di tale norma (art. 15, d.lgs. n.151/2015) - e dunque anche per l'esatta comprensione della portata delle novità che introduce - bisognerà però attendere il decreto con cui il Ministro del Lavoro (entro 6 mesi) dovrà stabilire le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione del LUL.

Con ogni probabilità, tale innovazione comporterà una profonda modifica nell'architettura dei *software* di elaborazione dei dati relativi ai rapporti di lavoro, che dovranno adeguarsi alle indicazioni ministeriali. Ed infatti la tenuta del LUL presso il Ministero del lavoro sarà in sostanza l'unica modalità di predisposizione, tenuta e vidimazione e sostituirà le modalità esistenti.

Comunicazioni telematiche

Viene inoltre sancito per legge (art. 16, d.lgs. n.151/2015) che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione, saranno effettuate esclusivamente in via telematica.

Sarà un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in commento, a stabilire quali comunicazioni potranno essere effettuate solo con modalità telematiche e con quale modulistica.

Fascicolo dell'azienda

L'articolo 17 del decreto in esame, modificando l'articolo 8 della legge n. 99/2013, dispone la costituzione, all'interno della Banca dati delle politiche attive e passive, del "Fascicolo dell'azienda", alimentato dalle informazioni provenienti dalle c.d. comunicazioni obbligatorie che contengono le informazioni relative all'instaurazione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro.

Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

L'articolo 18 del d.lgs. n.151/2015 sopprime l'autorizzazione preventiva per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare/trasferire all'estero rilasciata dal Ministero del Lavoro. La nuova normativa in materia (art. 2, l. 3/10/1987, n. 398 come modificato dalla norma in commento) si limita a stabilire che il contratto dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero deve prevedere:

- un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia;
- la possibilità di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero;
- la stipula di un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso (per i casi di morte o di invalidità permanente);
- il tipo di sistemazione logistica;
- l'obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure in materia di sicurezza.

Deposito dei contratti collettivi di secondo livello presso la DTL

Infine merita di essere sottolineata l'introduzione di una norma (art. 14) che <u>subordina al deposito dei contratti collettivi</u> <u>aziendali o territoriali presso la Direzione territoriale del lavoro competente il riconoscimento di eventuali benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula dei predetti contratti collettivi.</u>

Il deposito dei contratti presso la DTL - che li mette a disposizione delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati - deve avvenire telematicamente.

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ARTT. 20-21)

Gli articolo 20 e 21 del decreto legislativo in commento intervengono sulla complessa materia della salute e sicurezza sul lavoro, apportando modifiche rispettivamente al Testo Unico salute e sicurezza (d.lgs. n.81/2008) e al Testo unico infortuni (DPR n. 1124/1965).

Ambito di applicazione del Testo Unico salute e sicurezza

Viene espressamente chiarito che l'intero Testo unico (d.lgs. n.81/2008) <u>si applica anche alle attività svolte dai prestatori di lavoro accessorio (voucher)</u> svolte a favore di committenti imprenditori o professionisti.

Negli altri casi - e cioè quando i committenti non siano imprenditori o professionisti - si applicano esclusivamente le disposizioni su formazione, sorveglianza sanitaria e attrezzature di lavoro (articolo 21 del citato TU) che riguardano anche le persone che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive

dilettantistiche di cui alla legge e delle associazioni religiose e nei confronti dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

Restano invece del tutto esclusi dall'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza i piccoli lavori domestici a carattere straordinario e l'assistenza domiciliare ai bambini, ammalati e disabili.

Sanzioni

Anche al fine di garantire l'omogeneità di comportamenti da parte degli organi di vigilanza, viene introdotto il principio del cumulo giuridico con riferimento ad alcune sanzioni in materia di salute e sicurezza.

Il comma 1, lettera g) dell'art. 20 del d.lgs. n.151/2015 - aggiungendo all'art. 55 del TU salute e sicurezza il comma 6-bis - sancisce infatti che in caso di violazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria (articolo 18, comma 1, lettera g) del TU) e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37), gli importi siano raddoppiati se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori e triplicati se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

In tali casi, in sostanza, non si applicherà il cd. cumulo materiale consistente nell'applicazione di tante sanzioni per quanti sono i lavoratori interessati, ma le regole e le soglie appena introdotti.

Valutazione dei rischi

Per agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del relativo documento, è stata disposta la modifica all'articolo 29, comma 5 del Testo unico salute e sicurezza.

Vengono individuati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi, compresi quelli informatizzati, sulla base del prototipo OIRA (Online interactive risk assessment, una piattaforma europea online per creare strumenti di valutazione del rischio), da adottarsi con decreto ministeriale.

Sempre in materia di valutazione dei rischi viene chiamato in campo l'INAIL che, in collaborazione con le ASL, per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici, renderà disponibili per il datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Viene infine modificato il comma 5-*bis* dell'art. 190 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di valutazione del rischio di esposizione al rumore (art. 20, c. 1, lett.p, d.lgs. n.151/2015). Il nuovo testo prevede che l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti possa essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle "banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento".

Formazione

In tema di formazione dei coordinatori per il progetto e per l'esecuzione, il comma 1, lettera o) dell'art. 20 del d.lgs. n.151/2015 prevede che la frequenza ai corsi relativi alle materie giuridiche e a quelli di aggiornamento possa anche avvenire online.

Comitati nazionali

Infine vale la pena di segnalare che il decreto legislativo in commento opera una profonda razionalizzazione del sistema istituzionale che, a livello nazionale, presidia la materia della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 5 TU salute e sicurezza) sarà dislocato presso il ministero della Salute. Ne è stata inoltre revisionata la composizione, con l'obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei componenti, consentendo la loro individuazione automatica.

Allo stesso modo è stata revisionata la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex art. 6 TU salute e sicurezza) la cui composizione è stata fortemente ridotta. Per quel che più ci riguarda, si segnala che i rappresentanti delle organizzazioni datoriali scendono da 10 a 6.

Semplificazione denuncia infortuni/malattie professionali e abolizione del Registro infortuni

L'articolo 21 del d.lgs. n. 151/2015 apporta alcune modifiche al DPR n. 1124/1965 (Testo unico infortuni) al fine di semplificare alcuni adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Vale la pena di premettere che nessuna delle novità in materia è immediatamente operativa. La loro entrata in vigore è infatti posticipata per consentire alle amministrazioni competenti di adeguare i relativi sistemi informatici.

Ed infatti il decreto stabilisce che:

- entro 180 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n.151/2015:
 - o la denuncia di infortunio effettuata dal datore di lavoro non sia più corredata da certificato medico ma solo "dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio". In sostanza sarà lo stesso medico che certifica l'infortunio o la malattia professionale a trasmettere telematicamente la documentazione all'ente competente, con conseguente esonero per il datore di lavoro che dovrà solo farvi riferimento nella denuncia. I dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia di infortunio/malattia professionale, sono resi disponibili telematicamente dall'INAIL ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia stessa;

- o viene semplificato e poi abolito lo specifico obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortuni. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto infatti l'obbligo in questione sussiste solo per gli infortuni più gravi (mortali o con prognosi superiore a 30 giorni). Succesivamente invece (dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto) tale obbligo da parte del datore di lavoro sarà eliminato, dato che l'adempimento si intenderà assolto, con l'invio telematico all'INAIL della denuncia di infortunio. L'Istituto assicuratore, a sua volta, mette a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza i dati relativi alle predette denunce tramite lo strumento della cooperazione applicativa;
- entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015:
 - o è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni di cui all'articolo 403 del DPR n. 547/1955.
- entro 60 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015:

rielaborazione (lettera f);

lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 27 (lettera g);

o l'INAIL deve regolamentare la messa a disposizione del datore di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno, degli elementi integrativi per il calcolo del premio assicurativo, con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale.

Articolo 20 - Modificazioni al decreto legislativo 81/2008 Modifiche Viene chiarito il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 per quanto riguarda i lavoratori che all'art 3 effettuano prestazioni di lavoro accessorio (voucher). In particolare, si prevede che le disposizioni del D.lgs 81/2008 e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21 (ovvero si ha l'obbligo di utilizzare attrezzature conformi, munirsi di tessera di riconoscimento e di dispositivi di protezione individuale; è facoltà invece beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare ai corsi di formazione). Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Modifiche Viene rivista la composizione del Comitato ex art 5 (Comitato di indirizzo e vigilanza Ministero all'art 5 Regioni). In merito alla nuova composizione del Comitato ex art 5, si nota che vi è la volontà del Legislatore di elevare il comitato ad un ruolo più politico e meno tecnico. La nuova composizione, infatti, vede al posto dell'indicazione generica di "rappresentanti" delle varie Amministrazioni coinvolte, la presenza dei Direttori Generali del Ministero del lavoro della Salute, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Ministero dei Trasporti, nonché del Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e di 4 rappresentanti delle regioni e province autonome. Si ricorda che il Comitato ex art 5 ha il compito di stabilire le linee comuni di intervento sulla salute e sicurezza, individuare gli obiettivi di miglioramento, programmare nei settori ritenuti prioritari le azioni di vigilanza, garantire lo scambio di informazioni fra amministrazioni per un coordinamento normativo, ecc. Modifiche In merito alla nuova composizione della Commissione Consultiva, si evidenzia una riduzione della all'art 6 rappresentanza datoriale e sindacale (da 10 a 6) e delle regioni (da 10 a 6), a fronte dell'inserimento di altri soggetti portatori di interessi particolari (es. ANMIL, esperti medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale). Ciò a discapito del tripartitismo che fino ad ora aveva contraddistinto questo organismo e i suoi lavori. Entro il 23 novembre 2015 (60 gg dall'entrata in vigore) verrà emanato un decreto per individuare le modalità ed i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti sindacali, datoriali, delle regioni e degli esperti in medicina del lavoro. Inoltre, fra i compiti spettanti la Commissione viene inserito al comma 8 di:

monitorare l'applicazione delle procedure standardizzate al fine di una eventuale

elaborare i criteri di qualificazione delle imprese (non solo di discuterne) delle imprese e dei

monitorare e rielaborare i modelli di organizzazione e gestione aziendale (lettera m);

	monitorare le indicazioni relative allo stress lavoro correlato (lettera m-quater).
Modifiche All'art 12	Con riferimento agli Interpelli per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la modifica prevede l'allargamento anche alle regioni e alle province autonome della possibilità di presentare interpelli. Gli interpelli sono la risposta a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indicazioni fornite dagli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio della vigilanza. Si ricorda che gli interpelli possono essere presentati anche dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Modifiche all'art 28	In tema di valutazione dei rischi, viene inserita la previsione che l'INAIL, in collaborazione con le ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai fini della valutazione dei rischi.
Modifiche all'art 29	In tema di valutazione dei rischi, il comma 6-quater, relativo alle disposizioni da tenere nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6-ter (cd " decreto basso rischio"), viene sostituito con la previsione di un decreto per individuare gli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra cui lo strumento di valutazione dei rischi informatizzato secondo il prototipo europea OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
Modifiche all'art 34	Per quanto riguarda la norma sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi , viene eliminato il comma 1-bis, che limitava alle imprese fino a 5 lavoratori la possibilità per il datore di lavoro di poter svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione, in caso di affidamento, interno o esterno, dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si ricorda che per <i>le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori</i> è consentito lo svolgimento diretto dei compiti ex art 34 (RSPP, primo soccorso, prevenzione incendi, evacuazione) in quanto tali attività sono inserite nell'allegato II al comma 1 dell'art 34: norme non modificate dal provvedimento.
Modifiche all'art 55	In tema di sanzioni, si inaspriscono quelle relative alla sorveglianza sanitaria, alla formazione generale e specifica dei lavoratori, dirigenti e per la formazione legata alla prevenzione incendi e alle emergenze. In particolare gli importi delle sanzioni per le imprese da 6 a 10 vengono raddoppiate, per le imprese con più di 11 lavoratori sono triplicate.
Modifiche all'art 69	In tema di attrezzature di lavoro, nella definizione di "operatore" viene inserito, oltre il lavoratore che ne fa uso, anche il datore di lavoro che lo utilizza. Per cui si segnala che nei casi in cui le specifiche normative richiamano la definizione di operatore, come nel caso del patentino per i trattori, le disposizioni relative poterebbero applicarsi anche al datore di lavoro (si sta procedendo ad approfondire la questione).
Modifiche all'art 190	In tema di valutazione del rischio rumore, viene modificato il comma 5 bis e viene inserita la possibilità di stimare in fase preventiva l'emissione sonora attraverso banche dati sul rumore approvate dalla commissione consultiva, riportando la fonte documentale di cui si è fatto riferimento (prima si parlava di studi e misurazioni).
Modifiche all'art 14	In tema di contrasto al lavoro irregolare, il Capo IV del D.lgs 151/2015 interviene modificando l'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, prevedendo nuove condizioni per procedere alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, fermo restando le altre condizioni già previsto dall'articolo. Si tratta del pagamento di una somma pari al 25% della somma aggiuntiva dovuta, mentre l'importo residuo – maggiorato del 5% - deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento dell'importo residuo entro il termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
Articolo 21 -	- Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
	L'articolo interviene con modifiche al TU per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965) in merito alle procedure di denuncia degli infortuni. Conseguentemente, a far data dal 23 dicembre 2015 (90 gg dopo entrata in vigore della legge) viene abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Al fine di coordinare le nuove diposizioni con il d.lgs. 81/08 viene anche modificato il comma 6 dell'art. 53 dello stesso decreto.

Si ricorda sul punto che il Decreto Legislativo 149/2015 ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "**Ispettorato Nazionale del Lavoro**" che integra i servizi del Ministero del lavoro, dell'INPS e di INAIL.

Fra i compiti assegnati all'Ispettorato di più attinenza con la sicurezza nei luoghi di lavoro vi è:

- l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria;
- la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché sulla legislazione sociale ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze già attribuite dal D.lgs 81/2008.

Su quest'ultimo aspetto si ricorda che il decreto Legislativo 81/2008 con l'articolo 13 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il personale del Ministero del Lavoro esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attività quali le costruzioni, i lavori subacquei, nonché ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, oltre a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 81/08 sul lavoro irregolare.

La vigilanza in materia di salute e sicurezza è esercitata nel rispetto del coordinamento previsto con il Comitato ex art 5 e con i comitati regionali di coordinamento, secondo i seguenti documenti di riferimento:

- Indicazioni ai Comitati regionali di coordinamento per la programmazione (intesa in Conferenza Stato Regioni dello scorso 20 febbraio 2014);
- Piano nazionale prevenzione agricoltura e selvicoltura.

REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO (ART.22)

L'articolo 22 del Decreto modifica alcune disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale.

Maxisanzione per lavoro sommerso

La modifica più rilevante viene apportata dal primo comma dell'art. 22 della norma in commento alla cd. maxisanzione per lavoro nero, attraverso la re-introduzione dell'istituto della diffida (che consente, a determinate condizioni, la regolarizzazione delle violazioni accertate) e la previsione di importi scaglionati in funzione del periodo di irregolarità.

La nuova norma (art. 3, c.3, legge n.73/2002, come novellato dal d.lgs. n.151/2015) prevede infatti che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (esclusi i datori di lavoro domestico), trovino applicazione le seguenti sanzioni:

- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro:
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

In sostanza, oltre ad una variazione degli importi, è stato introdotto il meccanismo dello scaglionamento della sanzione per periodi di lavoro (si ricorda che in precedenza la maxi sanzione era stabilita in misura fissa, da 1.950 a 15.600 euro per ogni lavoratore, a cui si aggiungevano 195 euro per ogni giornata di lavoro in nero).

Le suddette sanzioni sono maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

Per quanto riguarda invece la procedura di diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 - che, come detto, viene nuovamente ammessa, dopo essere stata eliminata dalla legge n.9/2014 (cd. Destinazione Italia) - si ricorda che essa consente al trasgressore il pagamento della sanzione nella misura minima prevista in caso di regolarizzazione del lavoratore non dichiarato.

Peraltro la nuova normativa (art. 3, c.3ter, legge n.73/2002, introdotto dal d.lgs. n.151/2015) contiene una importante precisazione in proposito, volta ad omogeneizzare i comportamenti degli ispettori competenti.

Viene infatti stabilito che, in caso di diffida, i lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro debbano essere regolarmente assunti alternativamente:

- con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time (fino a non meno del 50%);
- con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi; in tale ipotesi il lavoratore deve essere mantenuto in servizio per tutti i tre mesi.

La prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti (art.13, c.5, d.lgs. n. 124/2004) deve essere fornita entro 120 giorni dalla notifica del relativo verbale.

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Con riguardo alla procedura di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare, il comma 4 dell'art. 22 in commento - che modifica l'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 - opera un leggero arrotondamento al rialzo degli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'articolo 14 del d.Lgs n. 81/2008.

Ma la vera novità è rappresentata dalla possibilità di ottenere la <u>revoca del provvedimento di sospensione dell'attività</u> <u>imprenditoriale subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, anziché dell'intero importo dovuto.</u>

In sostanza, per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro, si consente il riavvio dell'attività con il pagamento di una prima *tranche* della somma aggiuntiva dovuta (25%), rinviando il saldo dell'importo residuo, maggiorato del 5%, ai 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca.

Libro unico del lavoro

Il comma 5 dell'art. 22 del decreto legislativo in parola riscrive la disciplina sanzionatoria per omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro (LUL) contenuta nell' art. 39, c.7, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Viene infatti previsto che, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati nel LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro, elevata nel modo che segue:

- da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

Viene inoltre precisato al riguardo, che "la nozione di omessa registrazione si riferisce alle **scritture complessivamente omesse** e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate".

Infine, la mancata conservazione del LUL per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione è punita con la sanzione da 100 a 600 euro.

Assegni familiari

Il comma 6 dell'art. 22 citato rivede la disciplina sanzionatoria in materia di assegni familiari (art. 82 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), stabilendo che il datore di lavoro tenuto alla corresponsione di tali assegni, in caso di violazione, è punito con la **sanzione da 500 a 5.000 euro**, elevata:

- da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Consegna al lavoratore del prospetto paga

Ai sensi del comma 7 dell'art. 22 del d.lgs. n.151/2015 - che modifica il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 - in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni riportate nella busta paga, si applica la sanzione <u>da 150 a 900 euro</u>, elevata:

- da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Viene inoltre precisato che, qualora il datore di lavoro consegni al lavoratore la copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, si applicano esclusivamente le sanzioni (più contenute) previste dall'art. 39, comma 7, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (cfr. il precedente paragrafo relativo al LUL).

L'articolo 22 del d.lgs. 14 settembre 2015, n.151, ha infatti modificato - tra le altre cose - alcune disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale.

Le novità più rilevanti sono rappresentate senz'altro dalla reintroduzione della procedura di diffida (ossia dell'invito a regolarizzare il lavoro sommerso entro un certo termine pagando la sanzione minima) e dalla possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro sommerso non solo mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato della durata non inferiore a tre mesi.

Al riguardo vale la pena sottolineare che il rapporto di lavoro "trimestrale" non può essere a carattere intermittente, ma deve avere una durata continuativa per tutti i giorni lavorativi compresi nell'arco temporale di riferimento.

Si tratta di una novità importante che non costringe l'impresa interessata ad assumere necessariamente il lavoratore in nero con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pur trattandosi di rapporti istaurati ab origine, ancorché di fatto, a tempo determinato.

In ordine a quanto sopra, vediamo i principali chiarimenti apportati dalla Circolare del Ministero del Lavoro.

Maxisanzione

La circolare Ministeriale mette l'accento sull'eliminazione, da parte delle nuove norme, della cd. maxisanzione "affievolita" che prevedeva un regime sanzionatorio più favorevole in caso di regolarizzazione spontanea antecedente all'accertamento.

Col nuovo regime sanzionatorio, infatti, qualora si accerti che dopo un periodo di lavoro non dichiarato il lavoratore è stato regolarmente assunto, si applicherà la maxisanzione "ordinaria" (e non quella affievolita) e la (reintrodotta) procedura di diffida. Il datore di lavoro infatti, entro 45 giorni dalla notifica del verbale, dovrà provare di aver rettificato la data di effettivo inizio del rapporto e di aver effettuato i versamenti contributivi ed il pagamento della sanzione nella misura minima.

Rimane invece confermata la non applicazione della maxisanzione in caso di spontanea ed <u>integrale</u> regolarizzazione del rapporto di lavoro originariamente avviato in modo irregolare senza comunicazione (cfr. circ. Ministero del Lavoro n. 38/2010), ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste (ritardata comunicazione di assunzione).

Diffida

In merito alla re-introdotta procedura di diffida, il Ministero del lavoro chiarisce che:

- non è applicabile alle ipotesi di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa, ipotesi nelle quali peraltro l'importo della maxisanzione è aumentato del 20 per cento;
- qualora il datore di lavoro ottemperi alla diffida attraverso l'assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, il lavoratore deve essere mantenuto in servizio per almeno 90 giorni di calendario a partire dalla data dell'accesso ispettivo, ferma restando la regolarizzazione del periodo di lavoro illegale pregresso (in sostanza il contratto di assunzione deve decorrere dal primo giorno di lavoro irregolare accertato e deve cessare non prima di 90 giorni dall'accesso ispettivo). Solo nell'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo tra l'accesso ispettivo e la notifica del verbale ispettivo unico, è consentita la stipula di un contratto trimestrale separato e successivo all'accesso ispettivo stesso (rimane comunque l'obbligo di regolarizzare il periodo di lavoro "nero" precedente all'ispezione). Il trimestre di mantenimento in servizio deve inoltre essere concluso entro i 120 giorni dalla notifica del verbale unico: 120 giorni è infatti il termine massimo per l'adempimento della diffida da parte del datore di lavoro. A tal proposito vale la pena di sottolineare che la circolare ministeriale in commento non tratta in modo specifico dei rapporti di lavoro stagionale agricolo per i quali dunque, in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi applicabile la regola generale che prescrive la stipula di un contratto trimestrale nei termini sopra specificati;
- l'eventuale assunzione a tempo determinato deve avvenire <u>nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti a termine</u> (artt. 19-29 del d.lgs. n. 81/2015), ivi compreso il limite quantitativo massimo del 20 per cento della forza lavoro a tempo indeterminato (si ricorda in proposito che la predetta disciplina del rapporto di lavoro a termine non si applica ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, in virtù dell'espressa esclusione contenuta all'art. 29, c. 1, lett. b), del d.lgs. n.81/2015);
- non è ammissibile, ai fini dell'adempimento alla diffida, la stipula di un contratto di lavoro intermittente;
- la procedura di diffida si applica anche nel caso di lavoratori non più in forza e nel caso di rapporti di lavoro regolari per i
 quali venga accertato un precedente periodo "in nero" (vedi paragrafo precedente). In entrambi i casi la diffida avrà per
 oggetto esclusivamente la sistemazione del precedente periodo di lavoro irregolare. Il datore di lavoro infatti, entro 45
 giorni dalla notifica del verbale, dovrà provare di aver regolarizzato l'effettivo inizio del rapporto e di aver effettuato i
 versamenti contributivi ed il pagamento delle sanzioni nella misura minima;
- se il datore di lavoro ha già regolarizzato l'intero periodo di lavoro "in nero" (contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 3 mesi, versamento dei contributi e premi) la diffida riguarderà esclusivamente il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica del verbale, della sanzione nella misura minima (cd. diffida ora per allora).

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Con riguardo alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - che, come si ricorderà, grazie alla recente novella legislativa, potrà essere ottenuta a seguito del pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, anziché dell'intero importo - la circolare ministeriale si sofferma sulle ulteriori condizioni richieste dalla legge, ed in particolare sulla "regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" (d.lgs. n.81/2008, art. 14, comma 4, lettera a).

La regolarizzazione, secondo il Ministero, deve avvenire attraverso le forme contrattuali espressamente indicate dalle nuove norme in materia di diffida per la maxisanzione (art. 3, c. 3*ter*, legge n. 73/2002, introdotto dal d.lgs. n. 151/2015): contratto a tempo indeterminato, anche *part-time* (fino a non meno del 50%), o contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi.

IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO (ART.23)

In attuazione di uno specifico criterio di delega (art. 1, c. 7, lett. f della legge n. 183/2014), l'art. 23 rivede la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Si tratta di una delle norme più controverse di questa ultima *tranche* di decreti attuativi del Jobs Act, dato che a distanza di più di quarant'anni interviene sulla disciplina dei controlli a distanza contenuta nello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).

L'intervento va in una doppia direzione: da un lato viene confermato il principio in base al quale gli strumenti di controllo possono essere utilizzati solo previo accordo sindacale (oppure autorizzazione amministrativa); dall'altro si esonerano dalla procedura autorizzativa i casi di utilizzo di tutti quegli strumenti indispensabili per l'attività lavorativa (smartphone, PC, tablet, rilevatori di entrata e di uscita, etc.).

Ed infatti, anche il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come novellato dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l'ottenimento di una specifica autorizzazione all'installazione medesima.

Ed infatti, come nella disciplina precedente, l'impiego dei predetti strumenti deve essere regolamentato con apposito accordo collettivo da stipulare con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali (ovvero, per le imprese con unità produttive situate in province differenti oppure in più regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Se non viene raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali, la norma - anche in questo caso confermando il sistema precedente - prevede un ruolo sussidiario della Direzione Territoriale del Lavoro, che può sopperire al mancato accordo con le rappresentanze sindacali rilasciando direttamente l'autorizzazione (per le imprese dislocate su territori diversi è competente il Ministero del lavoro).

Viene invece esonerata dal percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) l'installazione di quegli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Questi strumenti, quindi, potranno essere installati e utilizzati senza la necessità di seguire le procedure di autorizzazione ordinarie.

Si tratta di un'importante novità, che riduce le incertezze interpretative che - nonostante i ripetuti interventi del Garante della Privacy - scaturivano dall'obsolescenza della norma preesistente rispetto alle moderne tecnologie.

Ma la vera novità è rappresentata dall'introduzione della possibilità di utilizzare "a tutti i fini connessi ai rapporti di lavoro" le informazioni raccolte attraverso i dispositivi di controllo a distanza (articolo 4, c.3, dello Statuto dei lavoratori, come novellato dall'art. 23 del d.lgs. n.151/2015).

Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate, a fronte di adeguata informazione ai lavoratori delle modalità d'uso degli strumenti loro affidati e delle modalità di effettuazione dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy).

In sostanza, secondo la nuova normativa, tali informazioni sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

CESSIONE DEI RIPOSI E DELLE FERIE (ART.24)

L'articolo 24 del d.lgs. n.151/2015 introduce una novità assoluta nel nostro ordinamento: la possibilità del lavoratore di cedere ad altro lavoratore, e consequentemente di ricevere, i riposi e le ferie maturati.

Tale possibilità è consentita a condizione che:

- la cessione risulti a titolo gratuito;
- i lavoratori (cedente e ricevente) siano dipendenti del medesimo datore di lavoro;
- le ferie o i permessi siano utilizzati per l'assistenza di figli minori che richiedano cure costanti in ragione delle loro particolari condizioni di salute.

Si precisa che la nuova disposizione demanda alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento la determinazione della misura, delle condizioni e delle modalità di utilizzo del nuovo istituto. Pertanto la norma, in assenza di disciplina collettiva, non è al momento operativa.

ASSENZA PER MALATTIA. ESENZIONI DALLA REPERIBILITÀ (ART.25)

L'articolo 25 del decreto in commento, modificando l'art. 5, comma 13, della legge n. 638/1983, prescrive che con apposito decreto ministeriale siano stabilite le esenzioni dalla reperibilità, in caso di assenza per malattia, per i lavoratori subordinati del settore privato.

DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE (ART.26)

Il decreto legislativo in materia di semplificazione introduce anche una nuova procedura finalizzata principalmente a scongiurare il fenomeno delle dimissioni cosiddette "in bianco".

Con la disposizione in esame, il Governo ha inteso dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 6, lett. g), della legge n. 183/14, in cui si dispone la "previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore".

La nuova norma mira a sostituire, semplificandola, la vigente procedura - introdotta dalla legge Fornero (legge n.92/12) – secondo cui l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale "è sospensivamente condizionata alla convalida" da effettuarsi presso le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) o il Centro per l'impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, alternativamente, tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l'inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe.

Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa **da 5mila a 30mila euro**. La competenza sull'accertamento e sull'irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino, di cui all'articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/01, continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo.

Il decreto in esame precisa, infine, che le modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengano nelle sedi cosiddette protette (commissioni di certificazione di cui al d.lgs. n.276/2003 o nelle sedi conciliative indicate dall'art. 2113, c.4, del codice civile).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ (ARTT.27-42)

Le disposizioni in esame intervengono sulla composizione e sulle funzioni degli organi istituzionali che presiedono la materia delle Pari Opportunità: le Consigliere di Parità e soprattutto il Comitato Nazionale di parità e pari opportunità, ad oggi disciplinati dal d.lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità).

Per quanto riguarda la composizione del Comitato Nazionale, che è stata ridotta nella componente istituzionale e specialistica (meno rappresentanti dei Ministeri ed esperti), si segnala che è rimasta invariata la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e sindacali (è stato peraltro specificato che l'attuale Comitato nazionale, così come composto, resterà in carica fino alla naturale scadenza).

Il medesimo Comitato Nazionale assume con la riforma un ruolo più politico e dunque di indirizzo e di orientamento e meno tecnico, dato che perde tra i suoi compiti quello di valutazione dei progetti di azione positiva (ex L. 125/91) che viene ora demandata ad una apposita Commissione. Resta invece in capo al Comitato il compito di formulare entro il mese di febbraio (non più maggio) di ogni anno gli indirizzi, gli obiettivi nonché le tipologie di progetti di azioni positive che si intende promuovere per favorire le pari opportunità (da cui deriva la successiva pubblicazione del bando di finanziamento dei progetti di azioni positive a cura del Ministero del Lavoro).

Per quanto riguarda le Consigliere di Parità la novità più rilevante è costituita dalla istituzione della "Conferenza Nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità" (in sostituzione della "Rete delle consigliere") con la funzione di coordinamento delle consigliere provinciali.

CAPITOLO 3 - I RAPPORTI DI LAVORO AGRICOLI ATIPICI

COLLABORAZIONI OCCASIONALI AGRICOLE

Come si ricorderà l'art. 122 della finanziaria 2001 prevedeva che "in sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore ai tre mesi".

Secondo l'art. 74 del codice civile la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra., in linea collaterale quelle che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escludendo lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendono all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Secondo l'art. 78 del c.c. l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

Brevemente riportiamo un sunto delle principali parentele e affinità.

Con la legge finanziaria 2003 (all'art. 45) si erano individuate modifiche all'istituto.

Il nuovo testo prevedeva infatti che per il solo anno 2003 i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, potevano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni.

La norma comunque prevedeva l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con successivo decreto dovevano essere poi precisate le modalità di comunicazione di tale opzione agli enti previdenziali.

Per scrupolo ricordiamo i principali gradi di parentela e affinità.

<u>Parenti in linea diretta</u>: rispetto all'interessato sono parenti di primo grado il genitore e il figlio, di secondo il nipote e il nonno, il terzo il figlio del nipote e il bisnonno, di quarto grado il nipote del nipote e il nonno del nonno, di quinto grado il figlio del nipote del nipote e il nonno del bisnonno (sono di sesto grado il nipote del nipote e il padre del nonno del bisnonno).

<u>Parenti in linea collaterale</u>: il rispetto all'interessato il fratello è parente di secondo grado, di terzo grado è il nipote e lo zio, di quarto grado è parente collaterale il figlio del nipote, il cugino, il figlio del bisnonno, è parente di quinto grado collaterale il nipote del nipote, il figlio del cugino, il nipote del bisnonno, il figlio del trisnonno(è parente di sesto grado collaterale il figlio del nipote del nipote, il nipote del cugino, il figlio del nipote del bisnonno e il nipote del trisnonno).

<u>Affini</u>: come prima si accennava, l'affinità è il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge, nella linea e nel grado in cui l'interessato è parente di uno dei due coniugi, questi è affine dell'altro coniuge; ad esempio, tra marito e suocero vi è affinità, in linea retta di secondo grado, ecc.

In linea collaterale la cognata è affine di secondo grado, il figlio della cognata così come lo zio del coniuge sono di terzo grado, il nipote della cognata di quarto grado, così come il cugino del coniuge, infine è di quinto grado il figlio del cugino del coniuge. Il recente decreto legislativo, emanato in ossequio alla legge delega n. 30/2003, muta nuovamente lo scenario in senso molto favorevole alle aziende agricole.

L'art. 74 del decreto Biagi (n. 276 del 2003) infatti prevede "con specifico riguardo alle attività agricole, che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti ed affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori". Tale norma è stata modificata con altro provvedimento (art. 7 ter DL 5/2009 convertito in legge n. 33/2009) che ha ampliato l'istituto al quarto grado.

Non si può non sottolineare l'impatto di tale norma che agevola grandemente tutte le aziende agricole per i casi di apporti lavorativi occasionali, o comunque, se ricorrenti, di breve periodo.

Rileva, al riguardo, ed evita la qualificazione di "lavoro" dipendente ed autonomo, il vincolo finalistico della prestazione che è resa per mero vincolo di affectio familiaris, per aiuto, anche di mutuo scambio, ovvero per motivi morali.

Non vi dovrà perciò essere alcuna corresponsione di compensi o salari fatte salve le eventuali spese di mantenimento o spese sostenute dal parente per la esecuzione dei lavori.

Si sottolinea in particolare che la nuova norma non limita tale apporto alle sole operazioni di raccolta prodotti, come la vecchia previsione della finanziaria 2001, ma le prestazioni occasionali svolte da parenti ed affini entro il 4° grado potranno essere riferite a qualsivoglia necessità aziendali.

La norma non qualifica temporalmente la prestazione, né pone limiti particolari.

Ricordiamo che la giurisprudenza ritiene occasionali e non "strutturali" le prestazioni lavorative non continuative, limitate ad un singolo incarico, non programmate nel tempo, di durata non ampia ancorché questa non abbia carattere di indeterminatezza. Il decreto legislativo definisce oggi (nell'ambito della norma sui co.co.co ad altri fini peraltro) come "occasionali" i rapporti di lavoro quando non superiori ai 30 giorni.

Per le varie attività agricole saranno quindi utili i parenti e gli affini entro il quarto grado, e cioè:

- Parenti in linea diretta: rispetto all'interessato sono parenti di primo grado il genitore e il figlio, di secondo il nipote e il nonno, il terzo il figlio del nipote e il bisnonno, di quarto il trisnonno e il nipote del nipote.
- Parenti in linea collaterale: rispetto all'interessato il fratello è parente di secondo grado, di terzo grado è il nipote e lo zio, di quarto grado il figlio del nipote e il cugino, il figlio del bisnonno,.
- Affini: l'affinità è il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge, nella linea e nel grado in cui l'interessato è parente di uno dei due coniugi, questi è affine dell'altro coniuge; ad esempio, tra marito e suocero vi è affinità, in linea retta di

secondo grado, ecc. In linea collaterale la cognata è affine di secondo grado, il figlio della cognata così come lo zio del coniuge sono di terzo grado, sono di quarto grado il cugino del coniuge,il nipote della cognata.

Con lettera 25/2/2005 il Ministero del Lavoro ha chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps (circ. n. 22/2005) che il lavoro occasionale agricolo è applicabile a tutti gli imprenditori (coldiretti, IAP, agricoltori in genere).

COLLABORAZIONI FAMILIARI

Con lettera circolare (n° prot. 37/0010478/MA 007. A001) del 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro ha preso posizione in merito alle collaborazioni familiari, avuto particolare riguardo all'agricoltura.

Com'è patrimonio orami acclarato, ed incontrastato, la collaborazione resa all'interno di una famiglia integra una prestazione avente principalmente eziologia "morale", basata sulla c.d. *affectio vel benevolentiae causa*, e cioè sul vincolo solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare; ovviamente in un rapporto coniugale, di parentela e di affinità non si prevede d'ordinario la corresponsione di alcun compenso.

Secondo il Ministero "il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell'imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS – la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l'obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l'occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto".

Importante ancora la precisazione relativa al soggetto pensionato: secondo la circolare "appare opportuno ricondurre nell'ambito delle collaborazioni occasionali *affectionis causa*, escluse dall'obbligo di iscrizione presso l'Ente previdenziale, **le prestazioni rese da pensionati**, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell'impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte: la scarsa volontà di impegnarsi in un'attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi, è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo".

Pertanto, "il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, quali collaboratori occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella Gestione di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione".

Parimenti, per le prestazioni svolte dal **familiare impiegato** *full time* presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l'azienda del familiare.

La circolare chiarisce in modo inequivoco come, nelle predette casistiche, "la collaborazione del familiare si considera "presuntivamente" di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una "prestazione lavorativa" in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo ed incontrovertibile".

Con specifico riferimento alle attività agricole, l'art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che "non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi ...".

La norma si fonda, quindi, sul fattore dell'occasionalità che rappresenta l'elemento dirimente al fine di escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale ed il conseguente versamento relativo all'attività svolta dal familiare a titolo gratuito.

Con la circolare in commento, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l'utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi previdenziali, assicurando in tal modo un'uniforme applicazione delle soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo.

In primo luogo, il Ministero sottolinea come per attività occasionale si debba intendere quella caratterizzare dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.

Il giudizio sulla non abitualità della prestazione è individuato attraverso un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale e ciò al fine dell'accertamento delle collaborazioni "familiari".

La circolare ritrova tale indicatore "ispettivo" dalla disposizione di cui all'art. 21, comma 6 ter, del D.L. n. 269/2003 (valevole per il settore dell'artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell'anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro.

Secondo il Ministero, quindi, è opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare.

Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

La circolare, inoltre, reputa la occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell'azienda ove impegnato in altre attività; il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà comunque essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.

In ordine al vincolo di parentela, sono genuine le collaborazioni occasionali (escluse dagli adempimenti previdenziali), quelle instaurate tra il titolare dell'azienda, oltre che con il coniuge, con parenti affini fino al quarto grado.

In proposito, si ricorda che sono parenti:

- di primo grado i genitori e i figli;
- di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelli, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;

riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:

- di primo grado i suoceri;
- di secondo grado i nonni del coniuge ed i cognati;
- di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Per quanto, infine, concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, la circolare rimanda alla regola generale secondo cui l'obbligo contributivo compete all'imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (s.n.c. o in accomandita) sia di società a responsabilità limitata, restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni; la circolare per la figura dell'imprenditore agricolo rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali

PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE

La norma prevede poi una nuova figura di prestazioni lavorative.

Le prestazioni di lavoro accessorio originariamente erano quelle attività lavorative di natura meramente occasionale, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Di rilievo nel settore agricolo il Voucher al quale si rimanda.

SCAMBIO DI MANODOPERA

Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall'art. 2139 c.c. che così recita "Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi".

Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell'art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per quanto attiene agli "usi" citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alla raccolte degli usi depositate presso le locali C.C.I.A.A.

In questo senso, quindi, salve ulteriori specificazioni derivanti dagli usi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

- intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
- i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o in natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell'attività agricola, principale o "connessa" che sia.

CAPITOLO 4 – VOUCHER

VOUCHER ABOLITI PER REFERENDUM.

Con una discutibilissima scelta politica, il Governo ha cancellato i buoni lavoro. Con decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, concernente "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", sono stati infatti abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81/2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, ed è entrato in vigore immediatamente. Non è più possibile, anche per il settore agricolo, accedere all'uso dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio.

La decisione del Governo di abrogare i buoni lavoro è direttamente collegata al previsto referendum abrogativo promosso dalla C.G.I.L..

Il decreto legge n. 25/2017 ha previsto un periodo transitorio (art. 1, c. 2) per i buoni acquistati entro il 17 marzo compreso, che potranno essere utilizzati per prestazioni di lavoro accessorio entro la fine dell'anno (2017).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato "nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto". Nel periodo transitorio i buoni già acquistati, pertanto, continueranno ad essere utilizzati (fino alla fine dell'anno) con le previgenti regole.

Tale chiarimento ha rimediato il vuoto normativo derivato dall'abrogazione totale delle norme in materia di lavoro accessorio (artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015) in merito ai requisiti, ai limiti, alle modalità di utilizzo, alle sanzioni da applicare ai voucher ancora in circolazione.

L'INPS ha peraltro ripristinato il servizio on – line per l'attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher acquistati entro il 17 marzo, che era stato sospeso per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche alle novità normative in parola.

Pubblichiamo per completezza il testo delle norme richiamate, sottolineando la necessità che in sede di conversione del decreto legge siano apportate le opportune modifiche atte a chiarire meglio l'ambito applicativo del periodo transitorio.

Lo stesso decreto (art. 2) ha modificato le regole in tema di solidarietà negli appalti e ciò sempre allo scopo di evitare il referendum della C.G.I.L..

- Art. 1 Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015
- 1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
- 2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
- Art. 2 Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003
- 1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva
- degli appalti» sono soppresse; b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Nuovi Voucher 2017.

Come si ricorderà, la Camera aveva approvato, il 6 aprile ultimo scorso, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, contenente disposizioni urgenti per l'abrogazione dei voucher (o meglio delle norme in materia di lavoro accessorio) nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti; anche il Senato successivamente approvò, in via definitiva, il provvedimento, il tutto per evitare il referendum proposto dalla CGIL.

A distanza di poche settimane il tema dei "buoni lavoro" si ripropone poiché, con un emendamento alla "manovrina" di Padoan (DL 50/2017), sono stati introdotti elementi lato senso similari ai buoni lavoro anche se con evidenti differenziazioni e limiti di utilizzo. Seguendo quanto previsto dall'emendamento sono mutati i tetti retributivi ammessi, essendo previsto un limite massimo di € 5.000,00, con l'ulteriore limitazione, per ogni singolo lavoratore; questi non potrà prestare attività, per un singolo committente, eccedente € 2.500,00 nel corso dell'anno.

L'emendamento, nato all'interno del PD, prevede tre aree di intervento:

- le necessità familiari,
- le piccole aziende
- il settore agricolo

Per le famiglie si ipotizza la istituzione di un "libretto di famiglia" telematico, INPS, nominativo e prepagato, da acquistare e gestire nell'ambito della piattaforma informatica on-line dell'istituto ovvero presso gli uffici postali. Le famiglie potranno quindi utilizzare con tale libretto prestazioni occasionali (ritornando allo spirito originario della legge Biagi) legate alla dimensione

familiare, piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie e manutenzione varie; assistenza domiciliare per bambini e persone anziane, malati e disabili; per gli studenti svogliati, le ripetizioni ovvero l' insegnamento privato, baby sitting. Per le famiglie il valore del buono telematico è pari a 10 euro e vale per un'ora di lavoro, mentre la contribuzione sarebbe parificata a quella delle COLF (13%) e pari a complessivi 2 euro a carico dell'utilizzatore. Mentre nessuna contrarietà raccoglie la proposta per le famiglie, grosse nubi si addensano sulla normativa paventata per le aziende. Già partita, lancia in resta, la Cgil che annunzia ricorsi a destra e a manca!, sostenendo che le predette regole sono analoghe a quelle previgenti , ritornando con ciò la situazione come precedentemente al mancato referendum. Oltre la polemica comunque non si può non notare come la norma proposta prevede un nuovo tipo di contratto, denominato "contratto di prestazione occasionale" (o saltuario di ridotta entità); già questo elemento diversifica la fattispecie da quella dei precedenti voucher. I nuovi buoni lavoro per il lavoro occasionale potranno essere utilizzati solo dalle piccole imprese che non abbiano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Esclusi inoltre alcuni settori produttivi quali l'edilizia ed affini, escavazioni, lavorazione lapidei, cave e torbiere, il minerario e le aziende fornitrici di appalti (di opere o servizi). Il valore del buono è fissato in 9 euro orari (7,50 euro il vecchio valore ed 2,5 euro i costi contributivi) con una quota contributiva pari al 33%, determinandosi un costo complessivo, a voucher orario, di € 12,00 (contro i 10 euro del vecchio buono).

Per il settore agricolo l'uso è ammesso per pensionati di vecchiaia ed invalidità, studenti con meno di 25 anni e disoccupati, come in precedenza; norme specifiche anche in tema di compenso e di quota contributiva.

Nel settore agricolo la "tariffa" oraria è definita (se inferiore a 9 euro, pare di poter interpretare) nella somma "pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro ...". Sono a carico dell'azienda agricola i contributi I.N.P.S. (pari al 33%) ed I.N.A.I.L. (pari al 3,5%). In caso di sforamento della somma di € 2.500,00 il rapporto si trasforma a tempo indeterminato a tempo pieno.

Stesso discorso se, sempre nel corso di un anno, la collaborazione andrà oltre le 280 ore (pari a un compenso di poco più di 2.500 euro se il valore del buono sarà quello minimo previsto, 9 euro contro € 7,50 del passato): anche in questo caso, obbligo di assunzione. I lavoratori interessati ai voucher non dovranno comunque essere collaboratori dell'azienda o stati in passato (da oltre sei mesi) collaboratori dell'impresa datrice (collaboratori coordinati e continuativi o dipendenti).

Il nuovo contratto potrà essere utilizzato anche dalla pubblica amministrazione per eventi o manifestazioni sportive ovvero per casi eccezionali e in emergenza per calamità naturali.

La nuova ipotesi normativa prevede un limite orario minimo; le prestazioni occasionali infatti non potranno essere inferiori alle 4 ore. Come detto, unico soggetto deputato alla gestione del contratto di lavoro occasionale è l'INPS; non sarà più possibile, come in passato, l'acquisto presso altri gestori (banche, tabaccai ecc..), salvo le competenze degli uffici postali.

Mentre per "libretto di famiglia" la gestione della prestazione è "a consuntivo" (attraverso la piattaforma informatica I.N.P.S.) entro tre giorni dal mese successivo allo svolgimento della prestazione; per quanto riguarda le imprese l'utilizzatore è tenuto a trasmettere "almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica I.N.P.S. ovvero avvalendosi di contact center ..." una dichiarazione riguardante:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- luogo della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- data ed ora inizio e di termine della prestazione;
- per gli imprenditori agricoli data e ora di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4
 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto previsto per il settore agricolo.

Il prestatore di lavoro riceve copia (via SMS) della predetta dichiarazione del datore di lavoro.

Il decreto prevede regole per il caso in cui la prestazione non avvenga (comma 18, art. 54 bis).

L'I.N.P.S. provvede al pagamento dei compensi ai prestatori entro il 15 del mese successivo con accredito sul conto corrente del lavoratore o bonifico sulle Poste Italiane.

Come già accennato, in caso di superamento del limite di 2.500 euro o delle 280 ore nell'arco dell'anno, il relativo rapporto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno; nel settore agricolo il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dalla contrattazione collettiva.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di uso distorto nei settori in cui il voucher è ammesso, la sanzione è pari ad una somma da € 500 a € 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera (comma 20, art. 54 bis).

VOUCHER: LE NUOVE OPPORTUNITÀ - CIRCOLARE I.N.P.S.

L'art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017(pubblicata in G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha introdotto, tra mille polemiche, le prestazioni di lavoro occasionali.

Sulla materia è intervenuta la circolare INPS n. 107 del 5 luglio u.s..

La disposizione normativa prevede, per i datori di lavoro, la possibilità di utilizzare prestazioni di lavoro occasionali, secondo due modalità: il Libretto Famiglia (denominato anche "LF") ed il Contratto di prestazione occasionale (denominato anche "Cpo").

La legge definisce le prestazioni di lavoro occasionali intendendosi come tali le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei limiti economici, riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) <u>per ciascun prestatore</u>, avuto riguardo alla <u>totalità degli utilizzatori</u>, il compenso potrà essere non superiore a <u>5.000 euro</u> art. 54 bis, comma 1, lett. a);
- b) <u>per ciascun utilizzatore</u>, avuto riguardo alla <u>totalità dei prestatori</u>, con compensi di importo non superiore a <u>5.000 euro</u> art. 54 bis, comma 1, lett. b);
- c) per le prestazioni complessivamente rese <u>da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore</u>, potrà ammontare ad importi non superiori a 2.500 euro art. 54 bis, comma 1, lett. c).

tali importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La circolare INPS specifica, inoltre, rispetto al limite di cui alla precedente lettera b), che al fine del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie:

- a) soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, quando regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Le categorie di cui sopra sono peraltro quelle ammesse nell'ambito del settore agricolo

I compensi erogati non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; i compensi sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La norma prevede, poi, un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile (cioè di 365/366 giorni). Per il settore agricolo, il limite è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione oraria individuata dai CCNL.

Non si può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali per i lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa; analogamente per i casi in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposti settimanali come previsti per i nomarli lavoratori (D.Lgs. n. 66/2003).

Rispetto ai vecchi "voucher" il compenso è corrisposto dall'INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Il pagamento avviene unicamente attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali di Poste Italiane S.p.A..

La gestione delle prestazioni occasionali, compresi i pagamenti, è resa da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, fruibile accedendo al sito internet dell'Istituto - www.inps.it - al servizio: Prestazioni Occasionali.

Contratto di prestazione occasionale.

Come detto i voucher sono stati sostituiti in particolare con questa tipologia contrattuale (Cpo). La circolare INPS precisa che il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La misura del compenso è fissata dalle parti, ma non potrà essere inferiore, salvo quanto già detto per il settore agricolo, al livello minimo, stabilito in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. L'importo giornaliero non può essere inferiore alla misura minima corrispondente a quattro ore lavorative, pari quindi a € 36,00, ciò anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Al compenso, si applicano con oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In pratica per un compenso minimo orario di € 9,00, la misura del costo ulteriore per l'utilizzatore dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL). Sui versamenti sono dovuti inoltre gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0 %.

Non è possibile utilizzare il contratto di cui si discute per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori a tempo indeterminato (comprendendosi anche le figure degli apprendisti).

Ai fini del computo si includono i dipendenti di ogni qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc...), si computano anche i lavoratori part – time nonché i lavoratori intermittenti in rapporto all'effettivo orario svolto.

La media occupazionale, precisa l'INPS, si calcola sul semestre (dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione). Nella fase di inizio il requisito occupazionale sarà autocertificato attraverso la piattaforma telematica.

La legge viete il ricorso al contratto di prestazioni occasionali, in alcuni casi:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo quanto appresso.

Norme relative all'agricoltura.

Per le imprese del settore agricolo, sempre salvo il limite dei cinque dipendenti, la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale è possibile, come si accennava innanzi, in analogia a quanto in precedenza vigente con i vecchi voucher, per:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate:
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD.

La circolare precisa che nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.

Sono escluse perciò le retribuzioni previste dai vari CPL (contratti provinciali di secondo livello). Da notare, peraltro, come la circolare INOS si riferisca alle retribuzioni degli operai floro e non a quelle degli operai agricoli addetti in aziende tradizionali, per le quali il CCNL prevede salari mensili (da suddividere poi in base oraria).

L'importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla somma calcolata sull'orario minimo di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.

Dal punto di vista pratico, la norma stabilisce l'onere di comunicazione: almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma informatica INPS o per il tramite dei servizi di contact center dell'INPS, devea fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene per il tramite di un calendario giornaliero gestito con la procedura INPS, dovendosi indicare, da parte dell'utilizzatore, l'arco temporale della prestazione, da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Essendo la comunicazione preventiva (cioè da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa), la circolare INPS prevede, per motivi di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione non dovesse iniziare, l'utilizzatore effettua, per il tramite della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione, e ciò entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVSe INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Sanzioni

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c*), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti sopra accennati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

ULTERIORI CHIARIMENTI I.N.P.S.. SUL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Da molte parti si è sottolineato la criticità della procedura per la gestione del contratto "ex – voucher". In particolare, le parti sociali hanno chiesto all'I.N.P.S.:

- di abilitare gli intermediari del sistema DMAG all'accesso al portale per il lavoro occasionale,
- di implementare la procedura con la possibilità di comunicare preventivamente la prestazione in agricoltura in un arco temporale di 3 giorni, come previsto dalla legge.

Con nota ulteriore, l'I.N.P.S. ha comunicato ufficialmente di aver provveduto ad implementare la procedura telematica per la gestione del contratto di prestazione occasionale per le imprese agricole, abilitando gli intermediari del sistema DMAG ed adeguando i campi relativi alla durata della prestazione (possibilità di comunicare preventivamente la prestazione in un arco temporale di 3 giorni).

La procedura telematica predisposta dall'Istituto per tale tipologia contrattuale, sino ad oggi, non consentiva l'accesso ai nostri operatori abilitati al sistema DMAG e non riconosceva la possibilità di comunicare preventivamente la prestazione in un arco temporale di 3 giorni, come previsto dalla legge per le imprese agricole.

L'I.N.P.S., inoltre, ha comunicato con nota del 20/09/2017, che l'accreditamento sul "portafoglio" di libretto di famiglia o contratto di prestazione occasionale avverrà dopo nove / dieci gironi dall'effettuazione del pagamento, a causa dei (lunghi) tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (istituti bancari o posta italiana S.p.A. all'Agenzia delle Entrate ed il successivo riversamento all'I.N.P.S. delle stesse.

Con messaggio n. 3662 del 25 settembre u.s., l'I.N.P.S. ha informato l'utenza di aver attivato la piattaforma informatica al fine di adeguare le procedure informatiche e gestionali alla particolarità previste dalla legge per le imprese agricole.

Le peculiarità previste dall'art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state descritte nella precedente circolare I.N.P.S. n° 107/2017 e dal messaggio n. 2887 del 12/07/2017, relativo alle misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo (rettificando l'errore contenuto nelal circolare).

La procedura informatica elaborata ha tenuto conto anche del parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell'8 settembre 2017, n. 5797, che consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

In particolare, il messaggio I.N.P.S. chiarisce che

"Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini lvs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017)".

Di seguito si riepilogano le principali regole per il contratto di prestazione occasionale in agricoltura.

La legge definisce le prestazioni di lavoro occasionali intendendosi come tali le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma e dei limiti economici, riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- d) <u>per ciascun prestatore</u>, avuto riguardo alla <u>totalità degli utilizzatori</u>, il compenso potrà essere non superiore a <u>5.000 euro</u> art. 54 bis, comma 1, lett. a);
- e) <u>per ciascun utilizzatore</u>, avuto riguardo alla <u>totalità dei prestatori</u>, con compensi di importo non superiore a <u>5.000 euro</u> art. 54 bis, comma 1, lett. b);
- f) per le prestazioni complessivamente rese <u>da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore</u>, potrà ammontare ad importi non superiori a 2.500 euro art. 54 bis, comma 1, lett. c).

tali importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Per le imprese del settore agricolo, sempre salvo il limite dei cinque dipendenti, la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale è possibile, come si accennava innanzi, in analogia a quanto in precedenza vigente con i vecchi voucher, per:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD.

Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 9,65;
- area 2: € 8,80;
- area 3: € 6,56.

Sono escluse perciò le retribuzioni previste dai vari CPL (contratti provinciali di secondo livello).

L'importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla somma calcolata sull'orario minimo di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore (€ 38,60 per la prima area, € 35,20 per la seconda ed € 26,24 per la terza).

Dal punto di vista pratico, la norma stabilisce l'onere di comunicazione: almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma informatica INPS o per il tramite dei servizi di contact center dell'INPS, devea fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene per il tramite di un calendario giornaliero gestito con la procedura INPS, oggi finalmente attivata, dovendosi indicare, da parte dell'utilizzatore, l'arco temporale della prestazione, da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Essendo la comunicazione preventiva (cioè da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa), la circolare INPS prevede, per motivi di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione non dovesse iniziare, l'utilizzatore effettua, per il tramite della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione, e ciò entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

Decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare,

nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

I NUOVI VOUCHER: IL LIBRETTO DI FAMIGLIA.

Abbiamo già commentato (vedi Terra e Vita n. 24) i "nuovi voucher" per le imprese, definiti dalle legge (il D.L. n. 50/2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017 – in G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionale come "contratto di prestazione occasionale – C.P.O."; non meno rilevante (e complessa) è la nuova norma quando affronta il tema delle prestazioni occasionali nell'ambito della famiglia.

La legge introduce all'uopo il "Libretto Famiglia".

Come nel caso del C.P.O. per accedere al "nuovo voucher" i prestatori (collaboratori) e le famiglie (utilizzatori) dovranno, utilizzando la piattaforma telematica predisposta dall'I.N.P.S., registrarsi, sul sito dell'Istituto, preventivamente al servizio denominato: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.

All'atto della registrazioni, si dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro hanno l'obbligo di indicare l'IBAN del conto corrente bancario / postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'istituto corrisponderà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, il compenso pattuito. Sia il conto corrente che il libretto postale dovranno essere intestati o cointestati al prestatore; anche la carta di credito dotata di IBAN dovrà essere intestata al prestatore..

In caso di mancata indicazione dell'IBAN, l'INPS ha precisato che si erogherà il compenso con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società poste italiana S.p.A..

Gli oneri di pagamento del bonifico bancario, pari ad € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti dall'INPS sul compenso spettante.

La circolare INPS n. 107 del 5 luglio u.s. riassume le regole per il libretto di famiglia.

In primo luogo si chiarisce che possono utilizzare le prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) unicamente le persone fisiche, purché non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

In sostanza con il Libretto Famiglia si possono pagare unicamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Anche per il nuovo Istituto, come per il C.P.O., è l'INPS che paga il prestatore.

Infatti, al termine della prestazione lavorativa, e comunque <u>non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione</u>, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS dovrà comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

La circolare INPS precisa che qualora il prestatore sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età, persona disoccupata, percettore di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l'utilizzatore familiare, nell'ambito della predetta comunicazione, dovrà indicarne la qualità con apposita dichiarazione.

Onde favorire la trasparenza dei processi di informazione, relativa alla prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di *short message service* (SMS) e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Ricordiamo i limiti economici posti dalla norma; per le attività lavorative rese nell'ambito del L.F. occorrono rispettare i seguenti limiti reddituali:

- a) <u>per ciascun prestatore</u>, con riferimento alla <u>totalità degli utilizzatori</u>, a compensi di importo complessivamente non superiore a <u>5.000 euro</u>;
- b) <u>per ciascun utilizzatore</u>, con riferimento alla <u>totalità dei prestatori</u>, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro:
- c) per le prestazioni complessivamente rese da <u>ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore</u>, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Gli importi sono relativi ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Anche per L.F., per alcune figure di prestatori (pensionati, studenti, ecc...), il limite del compenso annuo è calcolato sulla base del 75% dell'effettivo importo.

Tutte le comunicazioni e gli adempimenti possono essere svolti dall'interessato utilizzatore/prestatore, attraverso l'accesso alla piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi); tramite i servizi di contact center INPS, che, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), cureranno lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. È ovviamente necessario che l'utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere svolte inoltre:

- 1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Consulenti del Lavoro e assimilati);
- 2. dagli enti di patronato unicamente per i seguenti servizi:
- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore.

Si rammenta, infine, che qualora siano superati i limiti reddituali previsti -importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Ancora, si ricorda che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS delle prestazioni, è prevista la sanzione da € 500,00 ad euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. La circolare INPS n. 107/2017, infine precisa, che l'Istituto continuerà ad emettere i voucher *baby sitting* (art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012), fino al 31/12/2017.

Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia".

CAPITOLO 5 - ASSUNZIONI CONGIUNTE.

Con circolare n.37 del 6 maggio u. 2015 la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni operative in relazione alle assunzioni congiunte in agricoltura.

La circolare ministeriale in particolare chiarisce come centrale, per la gestione dell'istituto, sia la figura del soggetto che procede alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione ai centri per l'impiego, sulla base delle regole sancite dal decreto ministeriale 27 marzo 2014; in pratica tutti gli ulteriori adempimenti connessi alle assunzioni congiunte devono essere effettuati dal medesimo soggetto che ha comunicato la assunzione.

Il richiamato decreto ministeriale all'uopo prevede:

- L' assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate **dall'impresa capogruppo**;
- L' assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono **effettuate dal proprietario stesso**;
- L' assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate da un soggetto appositamente incaricato nel contratto di rete medesimo o in uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione;
- L' assunzione congiunta da parte di imprese condotte da imprenditori legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità
 entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate da un
 soggetto appositamente incaricato in uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria
 con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

La circolare molto opportunamente, in una logica improntata alla semplificazione nella gestione degli adempimenti, conferma alcune interpretazioni correnti secondo cui i soggetti individuati ab origine come promotori delle assunzioni congiunte sono tenuti ad effettuare oltre alla comunicazione di assunzione anche tutti gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (tenuta del libro unico del lavoro, prospetti paga, denunce all'INPS, etc.).

Secondo chi scrive la medesima interpretazione dovrà essere utilizzata per le problematiche connesse alla corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Problema non risolto (peraltro non di pertinenza ministeriale) quello della problematica contrattuale applicabile (in specie in caso di contratto di rete con soggetti appartenenti a settori economici diversi) come della posizione soggettiva in termini di qualifiche e mansioni del dipendente: chi scrive crede che si dovrà sul punto applicare il criterio della prevalenza.

Denuncia Aziendale (D.A.). Messaggio I.N.P.S.

L'INPS con messaggio n. 6605 del 28 ottobre 2015, ha diramato ufficialmente agli utenti di avere disposto le procedure e le modifiche atte ad adeguare il modello D.A. per consentire al "Referente Unico" di presentare la prevista Denuncia aziendale atta alla compilazione della denuncia contributiva per le assunzioni congiunte.

Ciò per far fronte agli adempimenti previdenziali e poter presentare le denunce contributive (DMAG), le imprese co – datrici, sono prima tenute a presentare, per il tramite del "Referente Unico", un'apposita D.A. per identificare i datori di lavoro coinvolti (circolare INPS n. 131/2015).

In pratica, tali norme sono applicabili **solo a partire dal quarto trimestre 2015**, una volta adottati i sistemi operativi interessati (Mod. D.A. e Mod. DMAG).

In precedenza, la denuncia contributiva (DMAG) delle prestazioni svolte dai lavoratori già assunti congiuntamente (possibilità in essere dal 7 gennaio scorso), doveva essere effettuata singolarmente e separatamente da ciascuna azienda co – datrice per le giornate lavorative a proprio carico.

Una volta approvata la D.A. da parte della sede INPS, alla posizione saranno attribuiti:

- un CIDA (codice identificativo denuncia aziendale) ad hoc, per le assunzioni congiunte diverso e distinto da quello normalmente utilizzato dal referente quale datore di lavoro singolo (cd. super – CIDA);
- il codice tipo ditta 1: "55 aziende congiunte".

Il messaggio INPS in commento richiama espressamente la circolare INPS n. 131 del 2 luglio 2105.

"Con il presente messaggio si comunica l'avvenuto rilascio delle necessarie implementazioni al modello di Denuncia Aziendale (D.A.) trasmessa tramite il sito *internet* dell'Istituto, al fine di consentire al Referente Unico di poter presentare la denuncia con le modalità già descritte al punto 3.1. della suddetta circolare.

Più specificatamente il Referente Unico, nella compilazione del quadro "B" (Anagrafica aziendale del modello DA), dovrà avvalorare con un "SI" il nuovo campo "assunzioni congiunte" e, ai fini della comunicazione delle informazioni relative alle aziende co-datrici, dovrà compilare il nuovo quadro "I" (assunzioni congiunte) indicando, per ogni co-datore, le informazioni elencate al punto 3 della circolare n.131/2015.

Si precisa che tali informazioni dovranno essere riportate anche per l'azienda individuata quale referente unico.

Approvata la Denuncia Aziendale da parte dell'operatore, sarà rilasciato il codice CIDA e attribuito, alla nuova posizione, il codice tipo ditta 1: "55-aziende congiunte".

All'interno del "Cassetto previdenziale aziende agricole", nella sezione relativa all'anagrafica, il Referente Unico, a breve, potrà visualizzare tutte le informazioni contenute nella D.A. approvata.

Gli operatori di sede potranno visualizzare tutti gli elementi afferenti ai co-datori all'interno della procedura 5 A che è stata implementata con l'introduzione di una nuova "Scheda" denominata "Dati Assunzioni Congiunte" all'interno della quale sono riportati:

- nella posizione del Referente unico, i dati riepilogativi di tutti i co-datori;
- nella posizione di ciascun co-datore, i dati riepilogativi del Referente Unico.

Si rende, altresì, noto che anche l'applicativo UNILAV *Intranet* è stato aggiornato consentendo la consultazione del nuovo modello Unilav Cong, introdotto, a decorrere dal 7 gennaio 2015, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale 85/2014".

Inoltre, Recentemente l'INPS, con messaggio n. 7635 del 28 dicembre 2015, ha specificato ulteriormente e fornito chiarimenti in ordine alle procedure di denuncia contributiva trimestrale per la nuova casistica delle assunzioni congiunte di operai agricoli. Infatti come già diramato (vedasi la circolare INPS n.131/2015) a partire dalla denuncia contributiva relativa IV trimestre 2015 (come noto da presentarsi all'INPS con modalità telematiche entro il 30 gennaio 2016) si dovranno utilizzare le nuove modalità operative per la denuncia (mod. DMAG) illustrate nella citata circolare.

L'inps ricorda agli utenti che una volta ottenuto l'apposito codice CIDA specifico per le assunzioni congiunte - previa presentazione della prevista Denuncia Aziendale, utile alla identificazione dei datori di lavoro per i quali si intende valevole la assunzione congiunta - il soggetto incaricato degli adempimenti (il cosiddetto Referente Unico) ha l'onere di presentare un'unica denuncia trimestrale della manodopera occupata (mod. DMAG) e ciò per conto di tutti i co-datori di lavoro interessati ed avente ad oggetto esclusivamente le assunzioni effettuate congiuntamente. Secondo le regole diramate dall'Istituto quindi si dovrà, da parte del referente unico, presentare una dichiarazione trimestrale DMAG propria e destinata unicamente alle assunzione congiunte, all'uopo utilizzando il codice "tipo ditta" 55 .

Si rammenta altresì che nel caso in cui il referente unico avesse, nel proprio organico aziendale, dipendenti operanti in modo esclusivo presso la propria realtà aziendale, questi dovrà presentare una ulteriore denuncia trimestrale con le ordinarie modalità.

Il messaggio ulteriormente precisa che, in aggiunta allo specifico codice CIDA previsto per le assunzioni congiunte (cd. Super CIDA), il relativo modello DMAG dovrà riportare anche il Codice CIDA e il codice fiscale (o la partita IVA) di tutti i codatori di lavoro presso i quali il lavoratore, assunto con le modalità congiunte, ha prestato la propria attività lavorativa, nonché il codice del modello per la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAVCong); la prevista dichiarazione trimestrale dovrà quindi riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto della denuncia, ripartite tra le singole aziende co-datrici, secondo l'utilizzo che hanno fatto del lavoratore nel periodo di riferimento.

Sulla base delle istruzioni già rassegnate dal Ministero del Lavoro non è inutile precisare come la busta paga del lavoratore utilizzato congiuntamente dovrà essere unica e redatta dal Referente unico.

Il Messaggio INPS specifica poi come nell'area riservata ai servizi telematici del sito www.inps.it (nella sezione DOCUMENTAZIONE del link "Modelli DMAG: trasmissione telematica), è in visione il documento concernente le specifiche tecniche di invio della denuncia DMAG.

CAPITOLO 6 – RIFORMA DMAG E CASSETTO PREVIDENZIALE

L'INPS, con messaggio n. 7381 del 10/12/2015, comunica che, a decorrere dal 28/12/2015, è disponibile sul sito dell'Istituto il "Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli".

La nascita del nuovo Cassetto, riservato agli iscritti alla Gestione Autonomi Agricoli, rientra tra le iniziative di miglioramento della comunicazione con il contribuente sia in termini di efficacia amministrativa che di efficienza, grazie all'utilizzo del canale telematico.

Il "Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli" si pone, secondo l'INPS, l'obiettivo di facilitare la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell'INPS, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti alla propria posizione.

Al Cassetto, l'interessato può accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito dell'Istituto <u>www.inps</u>, nell'ambito della sezione dedicata ai "Servizi on line", autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale.

Queste le funzioni previste:

- visualizzazione della posizione anagrafica del titolare e dei componenti il nucleo aziendale;
- visualizzazione della situazione debitoria;
- visualizzazione dell'elenco dei versamenti;
- gestione dell'attività di delega all'accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe, *per il solo titolare*;
- stampa dei modelli F24;
- invio di istanze telematiche.

L'Istituto, con il messaggio in commento, comunica, inoltre, che, a partire dalla contribuzione dovuta per l'anno 2016 (1^ rata scadenza 16 luglio 2016), l'INPS non invierà perciò, come in precedenza, le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale.

Attenzione quindi a non dimenticare di accedere al servizio, pena la omissione contributiva correlata alle inevitabili sanzioni!

LEGGE N. 199/2016 - RIFORMA DELLE PROCEDURE INPS DMAG.

Dal 1° gennaio 2018 sarà abbandonato l'attuale sistema di denunce contributive trimestrali all'INPS, specifico per l'agricoltura (DMAG), per passare al sistema di denunce mensili in vigore nella generalità degli altri settori (UNIEMENS).

Il sistema mensile verrà però adattato al settore agricolo, attraverso il mantenimento della tariffazione dei contributi da pagare da parte dell'INPS (a differenza che negli altri settori, in cui i datori di lavoro auto-liquidano il *quantum* da corrispondere) e delle attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di 6 mesi (negli altri settori invece si paga nel mese successivo a quello di riferimento).

L'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli. La legge prevede il passaggio al sistema UNIEMENS nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro in modalità telematica quale documento unico per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva.

Da segnalare che con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018) – Lavoro - Disposizioni per il settore agricolo, è stata

prorogata l'entrata in vigore della modalità di tenuta del LUL in modalità telematica e prorogata altresì la normativa relativa al versamento dei contributi agricoli unificati mensilizzata (UNIEMENS), Legge di Bilancio, art. 1, c. 1154: recependo, infatti, le raccomandazioni delle organizzazione professionali agricole, la legge di bilancio prevede lo slittamento di un anno della normativa prevista in tema di LUL telematico e denunzie trimestrali per i lavoratori con qualifica operaia; la legge, infatti, contempla la modificazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nell'articolo interessato infatti le parole: "gennaio 2018" sono sostituite con "gennaio 2019"; parimenti all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2018", sono sostituite con: "gennaio 2019".

CAPITOLO 7 - RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ

La fonte è rappresentata dall'art. 6, comma 1°, del D.Lgs. n. 91/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. La citata "Rete del lavoro agricolo di qualità" è istituita presso l'I.N.P.S.

Possono partecipare alla iniziativa tutte le aziende agricole (ex art. 2.135 c.c.) alla condizione che gli imprenditori siano in possesso di precisi requisiti di "affidabilità", questi infatti dovranno:

- a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa citata in materia di lavoro e fiscale;
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Per essere censiti come soggetti "virtuosi" le aziende agricole devono provvedere alla propria iscrizione, all'I.N.P.S., mediante una istanza da inviare all'istituto in via telematica.

Alla procedura si accede attraverso il sito, mediante il seguente percorso: Servizi on line > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità.

Le domande di iscrizione sono esaminate e deliberate entro 30 giorni dalla data di inoltro dalla Cabine di regia della "Rete del lavoro agricolo di qualità", presieduta dall'I.N.P.S. e composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni professionali agricole, dei Ministeri delle Politiche Agricole, del lavoro e dell'Economia e della Conferenza delle Regioni.

In caso di esito positivo, le aziende selezionate entreranno a far parte della Rete e riceveranno il "certificato di qualità" che ne attesta la iscrizione.

Secondo l'I.N.P.S. "il Certificato di qualità non va inteso come un banale "bollino" di natura burocratica, bensì come esito concreto di un percorso di innovazione culturale, che a seguito di puntuali verifiche preventive effettuate anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria, andrà a comporre una "griglia selettiva" atta ad individuare, valorizzare e premiare le aziende virtuose".

L'avvio della rete del lavoro agricolo di qualità è, secondo l'I.N.P.S., una prima concreta iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni positive di contrasto al caporalato ed al lavoro nero in agricoltura.

La Cabina di regia ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle istanze di partecipazione alla rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
- b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di legge visti in precedenza;
- c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'I.N.P.S.;
- d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

La partecipazione alla cabina regia è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'I.N.P.S.

Nella realtà questo strumento è da porre in relazione stringente con la tematica inerente le ispezioni sul lavoro e si prefigge lo scopo ultimo del contrasto del c.d. lavoro nero in agricoltura e del caporalato (le c.d. azioni positive di contrasto). La norma, infatti, prevede, a fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'I.N.P.S., fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientino l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti ala rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative, sempre salva la possibilità per l'amministrazione di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

LA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ.

L'art. 8 della Legge n. 199/2016 apporta modifiche alla disciplina della Rete del lavoro agricolo di qualità attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione, la sua articolazione in sezioni territoriali (Comitati CISOA), l'ampliamento delle funzioni.

Requisiti di accesso

Vengono parzialmente rivisti i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo, istituita presso l'INPS con legge n.116/2014. In particolare è stato previsto che l'iscrizione è preclusa non solo a coloro che hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma anche a coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la P.A. (es. corruzione, concussione, peculato); l'incolumità pubblica (ad es. stragi, incendi, inondazioni); l'economia pubblica, l'industria e il commercio (ad es. frodi alimentari, contraffazione di DOC, DOP, etc.); il sentimento per gli animali (ad es. uccisione o maltrattamento di animali per crudeltà e senza necessità); la personalità individuale (riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi che precludono l'iscrizione alla Rete (per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), la norma ha fornito due importanti precisazioni (art. 8, c. 1, lett. a):

- anche le sanzioni amministrative non definitive (e non solo quelle definitive, come in precedenza) impediscono l'iscrizione;
- la regolarizzazione delle inosservanze sanabili ed il pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla legge, consentono l'iscrizione alla Rete pur in presenza di sanzioni amministrative.

Viene inoltre espressamente richiesto per l'iscrizione alla Rete che l'impresa interessata applichi i contratti collettivi e non sia collegata/controllata da altra impresa che non ha i requisiti per accedere alla Rete stessa.

Gli interventi che riguardano i requisiti sono dunque, da un lato di tipo restrittivo (giacché viene ampliata la gamma dei reati che precludono l'iscrizione) e dall'altro di tipo estensivo (in quanto consentono l'iscrizione a coloro che sanano le inosservanze e pagano in misura agevolata le sanzioni amministrative).

Pertanto i nuovi requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione alla Rete sono testualmente i seguenti:

- "a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
- b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
 - c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
 - c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma".

Composizione della Cabina di regia

Viene allargata la composizione della Cabina di Regia – organo che sovraintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità – della quale entrano a far parte di diritto i rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo.

Nuovi compiti e funzioni

Alla cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità sono stati assegnati i seguenti ulteriori compiti:

- monitorare costantemente, su base trimestrale, l'andamento del mercato del lavoro agricolo, anche avvalendosi delle banche-dati del Ministero del lavoro (UNILAV) e dell'INPS (UNIEMENS). Il monitoraggio deve riguardare, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
- promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati:
- formulare indici di coerenza dei comportamenti delle aziende agricole rapportati alle caratteristiche della produzione nel settore, avvalendosi delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (vedi *infra*) e utilizzando le informazioni

in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

• trasmettere ogni anno una relazione alle Camere sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati in base alla nuova disciplina.

È stato inoltre previsto che alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione (università, camere di commercio, associazioni di categoria), le agenzie per il lavoro.

Sezioni territoriali della Rete

La Rete del lavoro agricolo di qualità inoltre sarà articolata in sezioni territoriali, con sede presso le Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (Commissioni CISOA presso l'INPS), alle quali potranno aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni con la Rete nazionale (vedi sopra).

Presso ogni sede dell'INPS, sono infatti presenti le Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli hanno il compito di deliberare l'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione (che sarà poi effettuata dall'INPS) in caso di sospensione del lavoro e di utilizzo della cassa integrazione agricola. Sono composte anche da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli

In analogia con quanto previsto per la Cabina di regia nazionale, le sezioni territoriali della Rete promuovono a livello locale iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

Esse inoltre possono promuovere modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Ancora compiti in materia di trasporti.

CAPORALATO ED APPALTI ILLECITI.

Come si ricorderà, la legge n. 199/2016 ha introdotto norme molto severe in materia di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, modificando anche l'art. 603 bis del codice penale.

Sulla base delle nuove regole, è iniziato un importante lavorio investigativo e di controllo. Secondo i dati relativi alla campagna estiva (fonti del Ministero del Lavoro), i risultati dei controlli svolti dal 1° maggio al 30 settembre 2017 dall'Arma dei Carabinieri e inerenti il lavoro nero, le condizioni e la sicurezza sul lavoro, il caporalato, il lavoro minorile, le truffe agli enti previdenziali ed assicurativi, hanno portato alla verifica di oltre 25.000 posizioni lavorative, delle quali 5.593 (circa il 22%) in nero, totalmente sconosciute alla Pubblica Amministrazione; altre 3.398 posizioni hanno presentato irregolarità. Nel dettaglio, 10.709 posizioni lavorative verificate hanno riguardato cittadini stranieri provenienti da paesi diversi da quelli dell'Unione Europea. Il ricorso al lavoro nero (2.145 unità) ed in generale al lavoro irregolare (1.508 unità) di immigrati, attestandosi su circa il 34% del totale dei lavoratori controllati.

L'attenzione degli enti vigilanti è, in molte zone del Paese, finalizzata al controllo delle forme di interposizione illecita che, spesso, sono favorite da enti / società di carattere cooperativo, non dotate di reale organizzazione e di adeguate garanzie ed autorizzazioni,

in particolare, sotto la lente sono finiti i c.d. "Appalti di servizi illeciti".

In agricoltura la materia è complessa.

In primo luogo sono da escludersi gli appalti di servizio che tradizionalmente si definiscono come "contoterzisti" (per semina, aratura, trebbiatura e quanto altro).

La fonte normativa è data dall'art. 1655 c.c., secondo cui "l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo in danaro".

Ancora rilevante è l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi), articolato più volte modificato medio tempore.

Il CCNL Operai Agricoli, all'art. 30 prevede la possibilità di delegare ditte appaltatrici; in specie, la norma prevede che "le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.

In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa".

Sovente, nella pratica, si è verificato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi dissimuli la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera.

È buona norma, quindi, per evitare l'uso distorto dell'appalto, tenere conto di alcui criteri guida:

- □ l'affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l'azienda committente abbia verificato che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa, in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrano professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;
- □ la mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura del settore privato e del settore cooperativo;

Le aziende quando sottoscrivono un contratto di appalto, dovranno bene valutare alcuni elementi tipici, quali:

ragione sociale delle parti contraenti;

luogo della lavorazione;

periodo della lavorazione;

tipo di lavorazione,

numero dei lavoratori,

inquadramento dei lavoratori,

CCNL applicato, eventuali alti contratti collettivi applicati (di secondo livello).

L'appalto, in genere, è lecito quando si verifica:

- a) Previsione contrattualizzata del risultato dell'appalto di servizi;
- b) Organizzazione dei mezzi da parte della parti appaltatrici;
- c) Rischio di impresa in capo alle appaltatrici con evidente esercizio abituale dell'attività d'impresa abituale con pluricommittenza;
- d) Esercizio di poteri di eterodirezione da parte delle appaltatrici;
- e) Comprovato livello di specializzazione e conoscenza del settore da parte delle appaltatrici.

Ciò genera in modo inequivoco la autonomia e la genuinità dell'appalto che - pertanto - si qualifica come lecito.

Quando l'appalto è illecito, pesanti sono le ripercussioni sul datore di lavoro a carattere civile, amministrativo e penale.

L'interposizione illecita, infatti, genera.

- a) la facoltà per il dipendente di chiedere (per mezzo di una causa di lavoro) il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla ditta committente (ex art. 29, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003);
- b) sanzione amministrativa di € 50,00 al giorno per ogni lavoratore interposto (ex art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. n. 2763/2003, come modificato dal Jobs Act); tale sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000.00;
- c) se sono occupati lavoratori minorenni nell'ambito dell'appalto illecito, oltre alla sanzione amministrativa si applica anche la sanzione penale dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento della sanzione fino al sestuplo per ciascuna giornata di lavoro e per ogni singolo lavoratore;
- d) responsabilità solidale tra committente e ditta appaltatrice per i seguenti titoli:
 - trattamenti retributivi, compreso il TFR;
 - contributi previdenziali INPS;
 - premi assicurativi INAIL;
 - interessi di mora sui contributi e sui premi;
 - danni derivanti da infortuni o malattie professionali (danno differenziale).

Con un recente provvedimento, è stato altresì eliminato il principio, da sempre applicato in materia, della preventiva escussione del soggetto appaltatore.

Quanto sopra anche in caso di eventuali subappalti e nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto.

CAPITOLO 8 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER L'ANNO 2018

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S. in vigore nel settore agricolo, per l'anno 2018, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole.

Lavoratori dipendenti

Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendente, per l'anno 2018.

Rimane ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi

TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/20096 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è stabilizzata ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività. La misura non è, peraltro, oggi applicabile per mancanza del rifinanziamento del fondo. In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico dl lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro!! I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritta dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Premesso che nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola, è opportuno ricordare le principali regole poste al riguarda dal Jobs Act.

Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI avviene attraverso il contributo in precedenza previsto per il finanziamento della disoccupazione non agricola, l'aliquota è d'ordinario pari all'1,61% (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Nel settore agricolo, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo non è dovuto per: ⇒ i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti; ⇒ i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963; ⇒ gli apprendisti; così come non è dovuto per gli operai agricoli a tempo determinato (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001 e D.Lg. n. 81/2015).

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato. La NASPI e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili come già detto unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura.

Contribuzione per la formazione continua

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Il settore agricolo come noto non rientra tra i settori produttivi interessati al Fondo residuale I.N.P.S. in quanto l'agricoltura è interessata dalla applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni sia in favore di operai che dei soggetti aventi qualifica impiegatizia. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016), che ha chiarito peraltro come anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, i dipendenti beneficiano, infatti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, ancorché esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la contribuzione prevista.

Riduzione contribuzione INAIL

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale. Come noto, l'accesso al beneficio d'ordinario non richiede la presentazione di alcuna istanza, viceversa per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, per l'accesso allo sgravio le aziende interessate debbono presentare una apposita domanda. Per l'anno 2017 la misura della riduzione era fissata 16,48% dei premi e contributi , non ancora noto il valore per l'anno 2018.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 2017 le precedenti agevolazioni: • 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); • 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Pare aver trovato pace l'assetto contributivo dei soggetti iscritti alla Gestione Separata I.N.P.S.; per l'anno 2018 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata per l'anno 2018 sono fissate nel: \rightarrow 33% per li iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie; \rightarrow 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forma pensionistiche obbligatorie; \rightarrow 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatori e per quelli già titolari di pensione.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicate anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2018 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo viene confermata nel 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato. Si ricorda che con il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) è stata vietata la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015.

NUOVI VOUCHER - CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

La legge n. 96/2017, art. 54 bis, ha, per ovviare all'esito del provvedimento governativo attuato per evitare il "referendum" della C.G.I.L., introdotto nel nostro ordinamento il c.d. "contratto di prestazione occasionale". La norma prevede il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata I.N.P.S., nella misura del 33% del compenso, previsto inoltre il versamento del premio INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 3,5% del compenso, posto a carica dell'utilizzatore.

1) OPERAI

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI

	OPERA	I A TEMPO INDETE	RMINATO	OPERAI A TEMPO DETERMINATO			
Voci Contributive	IN	A CARICO	A CARICO	IN	A CARICO	A CARICO	
	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	
TOTALE CONTRIBUTI 45,9365		37,0965	8,84	45,7365	36,8965	8,84	

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

	OPERA	I A TEMPO INDETE	RMINATO	OPERAI A TEMPO DETERMINATO			
Voci Contributive	IN	A CARICO	A CARICO	IN	A CARICO	A CARICO	
	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	
TOTALE CONTRIBUTI	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	49,2965	8,84	

OPERAL AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DI AZIENDE DIRETTO COLTIVATRICI

	OPERA	I A TEMPO INDETE	RMINATO	OPERAI A TEMPO DETERMINATO			
Voci Contributive	IN	A CARICO	A CARICO	IN	A CARICO	A CARICO	
	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	
TOTALE CONTRIBUTI	44,4065	35,5665	8,84	44,2065	36,3665	8,84	

2) IMPIEGATI

IMPIEGATI AGRICOLI CONTRIBUTI I.N.P.S

	IMPIEGA	TI A TEMPO INDET	ERMINATO	IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO			
Voci Contributive	IN	A CARICO	A CARICO	IN	A CARICO	A CARICO	
	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	
TOTALE CONTRIBUTI I.N.P.S.	34,47 25,63 8,84		8,84	35,87	27,03	8,84	

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

	IMPIEGAT	I A TEMPO INDETE	ERMINATO	IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO			
Voci Contributive	IN	A CARICO	A CARICO	IN	A CARICO	A CARICO	
	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	
TOTALE CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	

3) DIRIGENTI

DIRIGENTI AGRICOLI CONTRIBUTI I.N.P.S

	DIRIGEN	TI A TEMPO INDET	ERMINATO	DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			
Voci Contributive	IN	A CARICO	A CARICO	IN	A CARICO	A CARICO	
	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	
TOTALE CONTRIBUTI I.N.P.S.	32,97 24,13 8,84			34,37	25,53	8,84	

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

	DIRIGENT	I A TEMPO INDETE	ERMINATO	DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			
Voci Contributive	IN	A CARICO	A CARICO	IN	A CARICO	A CARICO	
	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	COMPLESSO	AZIENDA	LAVORATORE	
TOTALE CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A. 12,00 9,50		9,50	2,50	12,00	9,50	2,50	

4) RIEPILOGO ALIQUOTE

IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI

	Oper/	AI A TEMPO	OPERAI A TEMPO		IMPIEGA [*]	TI A TEMPO	IMPIEGATI A TEMPO	
TIPO DI	INDET	ERMINATO	DETERMINATO		INDETERMINATO		DETERMINATO	
CONTRIBUZIONE	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO
	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE
Ordinaria	37,0965	8,84	36,8965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE	9,4991	8,84	9,4491	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	12,0749	8,84	12,0109	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

TIPO DI	Oper/	AI A TEMPO	Oper/	OPERAI A TEMPO		ÎMPIEGATI A TEMPO		PO DETERMINATO
1	INDET	ERMINATO	DETE	DETERMINATO		INDETERMINATO		
CONTRIBUZIO NE	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO
INE	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE
ORDINARIA	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE	10.3491	8.84	10,2991	8,84	6.6325	8,84	6.9825	8.84
MONTANE	10,5491	0,04	10,2991	0,04	0,0323	0,04	0,9023	0,04
ZONE	13,1629	8.84	12 0000	0.04	0 4056	0 0 4	0 0506	0 0 4
SVANTAGGIATE	13,1629	0,04	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE DIRETTO COLTIVATRICI

OPERAI A		AI A TEMPO	OPERAI A TEMPO		ÎMPIEGATI A TEMPO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	INDET	ERMINATO	DETE	DETERMINATO		RMINATO		
CONTRIBUZIO NE	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO	A CARICO
INC	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE	AZIENDA	LAVORATORE
Ordinaria	35,5665	8,84	35,3665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
ZONE MONTANE	9,1166	8,84	9,0666	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	11,5853	8,84	11,5213	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

5) Co.Co.Co

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCLCONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO		
VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	COMMITTENTE COLLABORATORE			
TOTALE CONTRIBUTI	33,72	22,48	11,24		

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA - TITOLARI DI PARTITA IVA

VOOLOONEDIDUEIVE	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO
VOCI CONTRIBUTIVE		COMMITTENTE	COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	25,72	17,15	8,57

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	24,00	16,00	8,00

6) ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	33,72	18,546	15,174

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORI

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO
		COMMITTENTE	COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	24,00	13,20	10,80

MINIMALI CONTRIBUTIVI AGRICOLI IN VIGORE NEL 2018. CIRCOLARE INPS.

L'INPS con recente circolare (la n. 13 del 26 gennaio.2018) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2018.

Per il corrente anno il limite è fissato ad € 48,20 giornalieri, ricordiamo che tale importo è corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni liquidate dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FLDP - in vigore al 1° gennaio 2018 ammontante ad € 507,42.

L'INPS ha inoltre determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita (per il 2018 pari a 1,1%), i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2018:

Settore		Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio	
Agricoltura	Euro 106,69	Euro 56,26	Euro 42,88	

Settore	Qua	ılifiche
	Impiegati	
	concetto	d'ordine
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	Euro 37,61	Euro 30,59

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 48,20.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:

- a) la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- b) i minimali retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
- c) il minimale dei minimali fissato, per il 2018, in € 48,20 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello *ex lege* n. 537/1981, e cioè pari ad € 42,88.

Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 48,20) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-*ter* della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2018 sulla quota di retribuzione eccedente € **46.630,00** annui (€ 3.886mensili).

Massimale retributivo

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2018, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni inps, se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optano per il sistema contributivo) per il corrente anno 2018 il limite è a € 101.427,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

Аппо 2018	Euro
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
a) In formato cartaceo	5,29
b) In formato elettronico	7,00
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Come di consueto gli interessati che dovranno adeguarsi ai nuovi minimali hanno tempo fino al giorno 16 del 3° mese successivo a quello di emanazione della circolare, in tal caso sarà applicata la maggiorazione degli interessi legali.

CAPITOLO 9 – WELFARE CONTRATTUALE E SALARIO PRODUTTIVITA'

LEGGE DI STABILITÀ 2016 – WELFARE CONTRATTUALE – RIFLESSI SULLA RETRIBUZIONE, FISCALITÀ E CONTRIBUZIONE

Come si ricorderà legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è intervenuta ridefinendo parzialmente le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Oltre alla norma sulla detassazione di produttività si segnala la possibilità, per il lavoratore, di scegliere beni e servizi (in esenzione d'imposta) in luogo della retribuzione di produttività, in concreto per la prima volta viene formulato il principio della sostituibilità, in materia retributiva, tra salario in denaro e beni o servizi. Ancora di rilevante si sottolinea la definizione del c.d. "welfare aziendale" volto ad incentivare l'attribuzione di servizi in favore del lavoratore aventi finalità socio-assistenziali (art. 51 del TUIR). Vediamo le principali novità.

<u>Generalità</u>

Il legislatore persegue tali obiettivi attraverso un ampliamento del campo di applicazione oggettivo della disciplina dell'art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 TUIR, nella parte in cui si individuano gli elementi che riguardano il "welfare" e che non concorrono, anche parzialmente, a formare il reddito di lavoro dipendente.

La Legge di Stabilità 2016 opera, quindi, su due elementi:

- 1) **generalità** di opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (cfr. art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR),
- 2) **servizi** specifici di educazione ed istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore di familiari, e servizi di assistenza ed a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter) del TUIR).

Introdotta la possibilità di riconoscere i beni e servizi di cui sopra, attraverso **voucher** cartacei o elettronici (art. 51, comma 3-bis del TUIR).

In considerazione delle regole sulla "armonizzazione fiscale e contributiva", le novità della legge di stabilità hanno ricadute sia in merito agli aspetti di natura fiscale che a quelli di natura contributiva.

Nel nostro sistema fiscale è previsto il principio di omnicomprensività della retribuzione imponibile fiscale, sia sotto forma di somme sia sotto forma di valori ed a qualsiasi titolo corrisposta, ove erogata dal datore di lavoro al proprio lavoratore dipendente, in "relazione al rapporto di lavoro".

Le relative eccezioni sono indicate nell'art. 51 del TUIR, volte a favorire totalmente o parzialmente delle somme o dei valori con funzioni sociali o di mera natura risarcitoria².

Il comma 3 del medesimo articolo contempla regole di favore inerente compensi in natura (c.d. fringe benefit), sia essi valutati secondo il valore normale (ex art. 9 TUIR) sia tramite valori convenzionali e/o agevolati (ex art. 4 dell'art. 51 TUIR; es. auto ad uso promiscuo, alloggio, prestiti), secondo il quale la non concorrenza al reddito è prevista per i beni ceduti e per i servizi prestati "se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad euro 258,23" con la precisazione secondo la quale "se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

DIPENDENTI E/O CATEGORIE INTERESSATE

La nuova lettera f) dell'art. 51, comma 2, del TUIR prevede che sono interamente esclusi dalla base imponibile, "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolarmente aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100".

La lettera f-bis) dispone che: "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla **generalità dei dipendenti o** a categoria di dipendenti per la fruizioni, da parte dei familiari indicati nell'art. 123, dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

Nella lettera f-ter), invece, è stato stabilito che: "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla **generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti** per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12".

Il welfare aziendale può essere indirizzato alla totalità dei dipendenti o nell'ambito di una loro specifica categoria. Il riferimento alla categoria dei dipendenti non va intesa esclusivamente a quella di cui all'articolo 2095 c.c., ma ad un qualsiasi gruppo di lavoratori omogeneo (può riguardare ad es. tutti i lavoratori di un settore aziendale, anche di una turnazione, ecc.) e si può estendere anche ai Co.Co.Co.³.

- i contributi versati a Casse sanitarie con determinati requisiti entro il limite di euro 3.615,20;
- le somministrazioni di vitto;
- i buoni pasto cartacei nel limite di euro 5,29 giornalieri;
- i buoni pasto elettronici nel limite di euro 7,00 giornalieri;
- le prestazioni di trasporto collettivo;
- particolari servizi di utilità sociale.

Ancora si veda il parere del Ministero nella Circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, secondo cui "l'espressione "categorie di dipendenti", utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì "a tutti i dipendenti di un certo tipo" (in quest'ultima sede il Dicastero a fronte di specifico quesito rilevava che anche l'esempio "tutti gli operai del turno di notte" è idoneo ad individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore poiché sufficiente ad impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte").

¹ L'art. 51, c. 1, del TUIR, recita. "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Inoltre, il legislatore ha definito il parallelo principio di omnicomprensività della retribuzione imponibile ed ha stabilito (vedi l'art. 6 del D. Lgs. n. 314 del 02/09/1997) il principio della c.d. armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, in base al quale, fatte salve tassative esclusioni previste dal comma 4 dell'art. 12 della L. 153/1969, ciò che è reddito fiscale è anche reddito soggetto a contributi.

² Pertanto, il comma 2 dell'art. 51 del TUIR afferma che non concorrono a formare il reddito, a titolo esemplificativo:

³ Sul punto è utile richiamare anche quanto affermato in passato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, ove il Dicastero precisava che "per quanto riguarda l'espressione "generalità o categorie di dipendenti" si ritiene che la prassi aziendale deve essere riferita a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio tutti i dirigenti, o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica)".

Le norme, in astratto, si possono quindi applicare anche ai Co.Co.Co. così come si possono escludere alcune tipologie di lavoratori, i titolari di rapporti a termine e a chiamata, in prova (risoluzione Ag. Entrate n. 3/E dell'8 gennaio 2002, parte relativa al tema delle azioni offerte alla "generalità dei dipendenti"; risoluzione Ag. Entrate n. 129/E del 12 ottobre 2014).

In conclusione, perciò, ed in presenza di motivi oggettivi, la norma non esclude la possibilità di prevedere piani di welfare con valori economici riconosciuti in misura diversificata per i lavoratori anche all'interno della stessa categoria di appartenenza.

Diversamente, invece, qualora le opere e servizi siano a disposizione solo di taluni specifici lavoratori dipendenti (e non di una loro specifica categoria), gli stessi costituiscono fringe benefits per gli utilizzatori e, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (risoluzione Agenzia Entrate n. 378/E del 17 dicembre 2007).

Le norme indicate al paragrafo precedente prevedono che, in alcuni casi, oltre ai dipendenti, i servizi possono essere fruiti anche dai loro familiari di cui all'art. 12 del TUIR.

In particolare per i familiari si intendono:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nell'art. 433 c.c. rientrano, oltre ai soggetti già citati, anche:

- genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- adottanti;
- generi e nuore;
- suocero e la suocera;
- fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Il riferimento ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR prescinde dal carico familiare ai fini fiscali in quanto non vengono richiamate anche le condizioni ivi previste.

AMBITO OGGETTIVO

Il nuovo articolo 51, comma 2, lett. f) del TUIR stabilisce che "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100".

La lettera f) dell'articolo 51 prevede espressamente che i servizi siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12.

La norma conferma il rinvio alle finalità di cui all'art. 100 che riguardano le opere e i servizi con scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto. La previsione testuale è molto ampia e dunque sono riconducibili ad essa la generalità dei servizi di welfare presenti oggi sul mercato.

E' altresì confermato che l'esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell'azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda (Cfr. Risoluzione n. 34/E del 10 marzo 2004 in cui l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata su un quesito inerente ad un servizio di check-up medico da effettuarsi presso strutture mediche specializzate previa stipula di apposite convenzioni da parte del datore di lavoro interessato).

Ad ogni modo, in mancanza di una espressa previsione di legge "il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda" (Cfr. Risoluzione n. 34/E del 2004 e Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010).

Non è possibile quindi fruire dell'agevolazione se le somme sono corrisposte in denaro anche mediante rimborsi o anticipazioni effettuati al dipendente.

Ciò premesso, la novità rispetto al passato consiste nella possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive non assumendo più alcun significato la motivazione e/o gli strumenti che originano il piano di welfare aziendale.

In particolare la norma usa l'espressione "riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale".

SERVIZI OFFERTI AI FAMILIARI DI DIPENDENTI O DI CATEGORIE DI ESSI

La nuova lettera f-bis) prevede la non imponibilità fiscale e conseguentemente contributiva delle "somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

La lettera f-bis), a differenza della lettera f), prevede che i servizi in essa indicati siano rivolti esclusivamente ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR (si veda innanzi elencazione).

Pertanto, non possono rientrare nella lettera f-bis), ad esempio, i servizi di istruzione o per la frequentazione di centri estivi o invernali, se fruiti direttamente dal lavoratore dipendente; tali servizi rientrerebbero quindi nella previsione di cui alla lettera f).

Rispetto alla tipologia di servizi, nella previgente disciplina si faceva riferimento alla frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore degli stessi familiari.

Le modifiche estendono innanzitutto l'esclusione dalla base imponibile a tutte le spese di educazione e istruzione, anche in età prescolare, comprendendo altresì i servizi integrativi ad essi connessi.

Non è inutile osservare come sul punto sia l'ambito soggettivo che i servizi indicati nella lettera f-bis), si sovrappongono a quanto indicato nella lettera f) determinandosi una duplicazione (fatto salvo quando indicato per le borse di studio).

Peraltro, le *spese di educazione e di istruzione*, sono espressamente previste anche nella lettera f), così come i servizi relativi alla *frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali* potrebbero essere riconducibili ai servizi di ricreazione.

L'unica differenza che si può ipotizzare rispetto a quanto indicato nella lettera f-bis) è il riferimento alle "somme" consentendo così di fruire delle agevolazioni anche alle ipotesi di erogazioni in denaro fatte direttamente ai lavoratori a titolo di rimborsi o altri idonei titolo di spesa.

SPECIFICI SERVIZI OFFERTI ALLA GENERALITÀ O CATEGORIE DI DIPENDENTI

La lettera f-ter), invece, introduce una nuova indicazione circa "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12".

In questo caso i *servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti* possono sovrapporsi con i servizi di *assistenza sociale* già contenuti nella lettera f).

L'unica differenza rispetto alla lettera f-ter) è il riferimento alle "somme" consentendo così di fruire dell'agevolazione fiscale anche alle ipotesi di erogazioni in denaro fatte direttamente ai lavoratori a titolo di rimborsi o altri idonei titolo di spesa.

ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PIANI DI WELFARE

I piani di welfare aziendale possono essere predisposti in qualsiasi momento dell'anno e le norme non prevedono vincoli in termini di decorrenza e/o durata.

Pertanto, risulta possibile che un'azienda predisponga un piano di welfare, ad esempio, nel mese di giugno 2016 la cui validità è estesa a tutte le spese sostenute nell'intero anno 2016.

La durata del piano di welfare è in funzione delle scelte derivanti dalla negoziazione o dalla volontà aziendale (se introdotto non in via pattizia ma con atto unilaterale), pertanto, essi possono avere una durata di mesi, anno o pluralità di anni.

Il piano di welfare può, quindi, prevedere che qualora il lavoratore non riuscisse ad utilizzare il plafond a sua disposizione in un determinato anno, egli potrebbe cumulare il valore residuo con quello previsto nell'anno o negli anni successivi.

In relazione al finanziamento dei piani di welfare va precisato che nel caso di opzione del lavoratore per trasformare il premio aziendale in piani di welfare, i benefici fiscali e contributivi sono riconosciuti nei limiti di 2.000 euro o 2.500 euro fissati dalla legge di stabilità 2016.

Ciò in quanto l'opzione di trasformare in servizi di welfare il premio aziendale non altera il quadro normativo di origine e la relativa applicazione dei limiti economici imposti; nulla vieta che i datori di lavoro possano scegliere di avviare piani di welfare, parallelamente ai premi aziendali e senza alcun collegamento con essi, applicando i benefici senza alcun limite.

Il piano aziendale di welfare può essere finanziato con ulteriori e specifiche risorse messe a disposizione dall'azienda rispetto a quanto economicamente riconosciuti ad oggi ai lavoratori.

Tuttavia, in considerazione della situazione economica e finanziaria di ciascuna azienda e nell'ambito di una politica di revisione dei trattamenti economici, è consentito ad esse di scegliere una riduzione della misura dei premi aziendali riconosciuti annualmente ai lavoratori, affiancando loro dei piani di welfare, senza che i due trattamenti abbiano tra loro uno specifico collegamento.

Inoltre, in presenza di accordo, datore di lavoro e lavoratore possono rinunziare a trattamenti di superminimo attualmente riconosciuti (diritto che è nella piena e

indiscutibile disponibilità delle parti) a fronte di piani di welfare di specifico interesse per i lavoratori.

VOUCHER CARTACEI O ELETTRONICI

A norma dell'art. 51, comma 3-bis del Tuir, 3-bis. "Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Sul punto il decreto interministeriale 25 marzo 2016 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 16 maggio 2016 (avviso in G.U. n. 112 del 14 maggio 2016) all'art. 6 ha previsto che tali documenti devono essere nominativi e

non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE SPESE DI WELFARE

L'art. 100, comma 1 del TUIR stabilisce che "le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi".

La norma prevede che la deducibilità riguardi le spese "volontariamente sostenute" per le specifiche finalità summenzionate.

Tuttavia, tale limite non assume rilevanza ai fini della determinazione della misura delle somme da escludere dal reddito di lavoro dipendente in quanto il riferimento è finalizzato esclusivamente ad individuare la tipologia di opere e servizi che possono essere esclusi dalla base imponibile e non fissarne il limite massimo.

Da un punto di vista sistematico si osserva che la possibilità di stabilire piani di welfare anche mediante contratto, accordo o regolamento aziendale, contenuta nell'art. 51, comma 2, lettera f), non ha trovato analoga modifica nell'articolo 100 del TUIR.

Pertanto, sul piano puramente letterale, pare fondato sostenere che il datore di lavoro ha diritto alla integrale deducibilità, quale costo di lavoro dipendenti, laddove le opere o i servizi siano riconosciuti a fronte di un vincolo che assume l'azienda nell'applicazione del piano di welfare anche derivante da una negoziazione sindacale.

La deducibilità del costo sostenuto per il piano di welfare, tuttavia, si ritiene possa essere integrale anche in presenza di un regolamento aziendale purché non sia un mero atto unilaterale privo di vincoli specifici all'attuazione del piano.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I servizi e le opere rese alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per non concorrere alla formazione del reddito devono, quindi, riguardare le seguenti finalità:

- educazione:
- istruzione;
- ricreazione;
- assistenza sociale:
- assistenza sanitaria;
- culto.

L'ampia casistica, e tenuto conto delle esperienze maturate sino ad oggi, può consentire quindi di prevedere interventi atti favorire:

- l'iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi;
- l'acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo;
- assegni, premi o sussidi per fini di studio;
- borse di studio;
- acquisto libri di studio scolastico;
- l'iscrizione a corsi di lingua all'estero o in Italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all'attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);
- l'abbonamento a spettacoli teatrali;
- l'abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all'abbonamento a riviste attinenti l'attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);
- il biglietto per un evento sportivo;
- l'utilizzo di case vacanze aziendali;
- l'iscrizione a corsi extra professionali,
- la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti anche se avvengono a prezzi scontati costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione / contribuzione del reddito di lavoro dipendente);
- l'utilizzo di strutture sanitarie;
- rimborso somme per assistenze domiciliari per anziani / non autosufficienti;
- servizi di assistenza domiciliare per anziani / non autosufficienti;
- sostegno per visite mediche chek up;
- iscrizione ludoteche, centri estivi e invernali;
- spese per asili nido, scuole materne ed elementari4.

Contrariamente a quanto inizialmente indicato dal Ministero (Min. fin. Circ. n. 238/E/2000), la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004, con specifico riferimento ad un servizio di **check – up** medico offerto alla generalità dei dipendenti ritenuto in linea con l'agevolazione di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR, ha precisato che: "L'esclusione dalla tassazione opera ... anche nelle

⁴ Servizi di utilità sociale – strutture deputate

ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda. Ciò in quanto considerare o meno come bene in natura (e quindi assoggettare o meno a tassazione) l'utilizzo di un'opera o di un servizio messo a disposizione volontariamente dal datore di lavoro a seconda se le strutture impiegate siano o meno di proprietà dello stesso datore di lavoro determina una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che ricevono un beneficio sostanzialmente identico. Peraltro, affinché la disposizione dell'art. 51, comma 2, lett. f), possa tornare applicabile nell'ipotesi in cui le utilizzate non siano di proprietà del datore di lavoro, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obiettivo di fornitura del servizio sanitario"

Tale interpretazione dovrà essere confermata anche in relazione alla riscrittura della lettera f) ove si prevede che i servizi debbano essere "riconosciuti" dal datore di lavoro; con ciò consentendo anche l'utilizzazione di strutture terze.

Somme rimborsate dal datore di lavoro – Le opere ed i servizi devono essere concessi ai lavoratori dal datore di lavoro in forma di erogazioni in natura e non di rimborsi monetari per spese anticipate dal lavoratore, reale contraente del servizio. Infatti, come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 10 marzo 2004, "sono escluse da tassazione solo l'utilizzazione di opere e servizi da parte dei dipendenti; eventuali somme erogate dal datore di lavoro al dipendente in relazione a tali opere e servizi devono, invece, essere assoggettate integralmente a tassazione". A tale riguardo, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2010 ha precisato che gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, sono espressamente previsti dall'art. 51, comma 2, lett. f-bis) (e ora anche dalla lett. f-ter)), e riguardano esclusivamente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per particolari servizi scolastici, di educazione o di assistenza rivolti ai familiari dei dipendenti.

Servizi a finalità educative e scolastiche rivolti a familiari – La lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 51 TUIR riscritta dall'art. 1, c. 190, della I. 208/2015 prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme, dei servizi e delle prestazioni "erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

La modifica alla lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 51 TUIR risulta radicale ed è volta, da un lato a correggere palesi errori della vecchia disposizione e dall'altro ad ampliare i servizi impattati. Ad essere agevolate (sempre fiscalmente e contributivamente) continuano ad essere sia le "somme", sia i "servizi e le prestazioni".

La norma pertanto ha due particolari pregi:

- l'agevolazione riguarda non solo i servizi messi a disposizione dei familiari dei dipendenti ma anche le somme rimborsate;
- il titolo di concessione è libero; l'agevolazione può essere concessa sia per atto volontario del datore di lavoro sia in virtù di un contratto o accordo di natura collettiva.

Ora, il termine "servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare" non lascia dubbi di sorta; potranno pertanto essere agevolati, a titolo esemplificativo, asili nido, scuole materne, scuole elementari, ecc..

L'agevolazione è estesa anche ai servizi integrativi e di mensa, alla frequenza di ludoteche e centro estivi e invernali; in questo modo il legislatore ha voluto, da un lato, aggiornare il termine, ormai desueto, di "colonie climatiche" ora sostituito da ludoteche, centri estivi e invernali; dall'altro prevedere la defiscalizzazione anche per servizi solo indirettamente connessi alla frequenza di un percorso prescolastico / scolastico / universitario quale servizio di mensa.

Anche se ad essere defiscalizzate sono le "somme", strumento sicuramente più agile per sfruttare l'agevolazione, in merito ai servizi ci si potrebbe chiedere se essi debbano essere concessi tramite strutture interne del datore di lavoro ovvero anche tramite strutture terze.

Sul predetto tema si è già parlato in precedenza del cambio di rotta interpretativo dell'Agenzia delle Entrate, in merito agli oneri di utilità sociale ex lettera f) (risoluzione Ag. Entrate 10 marzo 2004, n. 34/E), secondo il quale l'agevolazione è consentita anche se i servizi (ad esempio il check - up medico) venissero offerti tramite convenzioni con strutture esterne.

È auspicabile che l'Agenzia delle Entrate possa confermare tale posizioni anche per i servizi di cui alla lettera f-bis) e f-ter) anche se, ad una lettura rigorosa, le locuzioni utilizzate nella lett. f) ("riconosciuti") e nelle lett. f-bis) e ter) ("erogati") sembrano di peso differente; difatti nella lettera f) ci si sofferma principalmente sul servizio ai dipendenti mentre nelle lettere f-bis) e f-ter) è dato un ruolo principale al datore di lavoro ("servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro").

Tuttavia, l'interpretazione letterale sembrerebbe divergere con la ratio della norma volta ad agevolare i servizi di istruzione, educazione, assistenza agli anziani, quali servizi di utilità sociale, fondamentali per alleviare da un punto di vista economico la situazione dei genitori – lavoratori o dei figli – lavoratori, che non dispongono nella normalità dei casi, proprio in ragione del loro impegno lavorativo, del tempo necessario per seguire i figli e/o anziani.

Come detto in precedenza, tuttavia, la problematica sembra facilmente superabile tramite l'utilizzo del rimborso delle somme riferibili ai predetti servizi.

Per quanto riguarda invece il concetto di **borsa di studio**, per orientamento ministeriale, si deve ritenere che in esso siano ricompresi le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale, nonché quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un'attività di studio o di formazione (Circ. M.F. 238/E/2010).

Sempre in merito alla definizione di "borse di studio" è bene fare presente che generalmente con tale termine di identificano erogazioni disciplinate da bandi di concorso che prevedono la formazione di graduatoria e di una pluralità di procedimenti di selezione e individuazione degli assegnatari. Pertanto, alla luce di quanto indicato dalla Cass. Sez. Un. 24 ottobre 1988, n. 5736, non potrebbero considerarsi vere e proprie borse di studio le somme erogate a favore di tutti i figli studenti dei dipendenti a prescindere da particolari requisiti di merito.

La definizione tecnica tuttavia contrasta con la disposizione normativa di cui alla lett. f-bis) che prevede l'agevolazione solo se concessa (ai familiari ex art. 12 TUIR) alla totalità di dipendenti ovvero ad una categoria di essi; per tale motivo l'Amministrazione Finanziaria con la circolare 238/E/2000, interpretando in senso a- tecnico il termine "borse di studio", ritiene agevolabili le somme corrisposte "per assegni, premi o sussidi per fini di studio", senza particolari condizioni aggiuntive; in questo modo, di fatto, si estende la nozione di borsa di studio ai nostri fini fino a prevedere fattispecie che non richiedono particolari procedure e graduatorie.

Riguardo alle predetta agevolazioni, anche alla luce della circolare del Ministero delle Finanze n. 238/E del 22 dicembre 2000, è bene evidenziare sotto l'aspetto operativo ed in via conclusiva che.

- l'agevolazione si rende applicabile laddove il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle predette somme per i fini stabiliti dalla lett. f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR;
- l'agevolazione può consistere nel pagamento diretto da parte del datore di lavoro ovvero nel rimborso sostenuto dal lavoratore;
- l'agevolazione è utilizzabile per assegni, premi ovvero sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'art. 12 ossia: coniuge; figli; altri familiari ex art. 433 c.c.;
- tali somme e/o servizi devono essere rivolti alla generalità o a categorie di dipendente anche se poi realmente una parte (ad esempio chi non ha figli) non ne può usufruire;
- il termine borsa di studio non concerne solo le borse di studio disciplinate da bandi di concorso.

Servizi di assistenza per gli anziani e non autosufficienti – La nuova lettera f-ter) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR così come introdotta dall'art. 1, comma 190, L. 208/2015 considera non imponibili "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12". Anche per tale agevolazione si riepiloga:

UTILIZZO DI DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE

In merito al secondo tipo d'intervento, la legge di Stabilità 2016 aggiunge il comma 3-bis all'art. 51 del TUIR, il quale recita: "Ai fini dell'applicazione di commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale". La disposizione consentirà la formazione di piani di Welfare Aziendale anche in aziende di medio - piccole dimensioni.

Il tema del "documento di legittimazione" (c.d. voucher) non è nuovo nell'ambito tributario e vale la pena ripercorrete sinteticamente le posizioni Ministeriali a riguardo.

Negli anni'70, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di analizzare la questione solo in merito al regime IVA e affermando che la fattispecie dei documenti di legittimazione "valorizzati" è assimilabile al denaro (circ. 1/08/1974, n. 30/502598; circ. 9/08/1976, n. 27/361446)⁵. Sono, pertanto, legittimi sul punto i c.d. buoni spesa, i buoni benzina, ecc..

LEGGE DI BILANCIO 2017: WELFARE AZIENDALE E DETASSAZIONE DEI PREMI AZIENDALI.

Come è stato più volte anticipato, la Legge di Bilancio per il 2017 ha provveduto a modificare in parte il precedente regime tributario, teso ad incentivare la corresponsione, in favore dei dipendenti, di premi di produttività, ampliando da un lato la platea dei beneficiari, del settore, innalzando da 50.000 euro ad 80.000 euro del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente; dall'altro la norma prevede l'aumento per lavoratore da 2.000 euro a 3.000 euro con possibilità di arrivare da 2.500 euro a 4.000 euro per le aziende che corresponsabilizzano i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Come è noto, il beneficio previsto ha carattere unicamente fiscale ed abbatte l'aliquota al 10% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali.

Legge n. 232/2016

Comma 160 - All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;
- b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui
- a) l'agevolazione riguarda sia le somme sia le prestazioni concesse per la fruizione di specifici servizi: assistenza ai familiari ex art. 12 anziani o non autosufficienti;
- i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o a categorie;
- c) è possibile agevolare "somme" o "prestazioni" di servizi;
- d) il datore può offrire ai dipendenti servizi e/o somme liberamente o tramite accordo sindacale;
- è necessario, in caso di rimborso di somme, raccogliere tutte la documentazione comprovante la spesa.
- e) è necessario, in caso di rimborso di somme, raccognere tutte la documentazione compete della previsione age

 5 In ambito dei redditi di lavoro dipendete, invece, si riscontrano tre note di prassi dell'Agenzia delle Entrate:
- Risoluzione 05/06/2007, n. 126/E: secondo la quale è stato considerato rientrante nella previsione agevolativa di cui al comma 3 dell'art. 51 l'ipotesi di un "ticket trasporto" di valore annuo non superiore a euro 258,23 grazie al quale i dipendenti dell'Ente istante erano legittimati ad acquistare l'abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico locale mediante il pagamento di un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo dell'abbonamento e il valore facciale del buono stesso;
- 2) Circolare 22/10/2008, n. 59/E: tramite la quale l'Agenzia delle Entrate ha affermato che "con l'abrogazione delle disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro":
- 3) Risoluzione 26/03/2010, n. 26/E: in quest'ultima interpretazione è stato precisato, in merito alla fattispecie dei buoni pasto, che "l'evidenziazione del valore nomale porta, quindi, a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura".

Nel contrasto delle indicazioni sopra viste, è opportuno valutare le regole civilistiche: l'Agenzia delle Entrate può interpretare la novella valorizzando la ratio della disposizione pur nella fermezza della tracciatura della spesa al fine di evitare abusi estranei all'intentio del leaislatore.

Dal punto di vista civilistico, possiamo distinguere due differenti fattispecie:

- Titoli rappresentativi di beni. Veri e propri titoli di credito (es. fede di deposito);
- Documenti di legittimazione: documenti che "servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione" ed a "facilitare l'esecuzione del contratto sottostante (art. 2002 c.c.)".

In merito ai primi, non vi è alcuna dubbio che trasferire a terzi un titolo rappresentativo di beni secondo le modalità di rito previste per tali documenti, corrisponde di fatto a trasferire il possesso di quei beni e la possibilità di disporne.

In merito ai secondi, si deve fare un'ulteriore distinzione; documenti di legittimazione che:

- contengono meramente la descrizione del bene o servizio che si ha diritto di ottenere esibendo il documento (buono benzina di 100 litri);
- oltre alla descrizione del bene o del servizio, contengono anche l'indicazione del valore nominale del bene o servizio che può essere ottenuto (buono benzina di euro 100).

Nel primo caso, si è di fronte ad un titolo rappresentativo di beni (assimilabile al concetto di "buoni rappresentativi" citati dall'Agenzia delle Entrate); nel secondo caso, i dubbi sulla tenuta giuridica della concessione siano risolti attraverso le indicazione del concetto di "documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale" per usufruire di beni e servizi previsti non solo dal comma 3 ma anche dal comma 2 dell'art. 51 del TUIR.

Si pensi ad esempio al c.d. carrello della spesa, accettato dall'Agenzia delle Entrate (v. risposta ad interpello mai ufficializzato 13/06/2012, n. 954-551/2001) in una versione moderna che consideri la possibilità di spesa tramite una card personale con tracciatura selettiva della spesa ed identificazione dei limiti fiscali di esenzione (es, acquisto beni: euro 258,32, viaggio: nessun limite; abbonamento palestra: nessun limite)

al comma 182»;

- c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente: «184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
- a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
- b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
- c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso
 - d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;
 - e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

Comma 161 - All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) e' inserita la seguente:

«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

Comma 162 - Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Comma 163 - omissis-

Il comma 160 della Legge di Bilancio modifica il previgente comma 184 dell'art. 1, legge n. 208/2015, prevedendosi, a favore del lavoratore, la possibilità di scegliere beni e servizi in esenzione d'imposta in luogo della retribuzione di produttività, affermando il **principio di sostituibilità**, in tutto o in parte, tra retribuzione monetizzabile e beni o servizi (l'utilizzo di veicoli ad uso promiscuo, la concessione di prestiti, di fabbricati in locazione, in uso o in comodato, servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente).

La lettera c) del comma 160 prevede che **non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente**, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superiori al limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro,, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali e le azioni distribuite ai dipendenti, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro ovvero cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

Nuove regole anche in materia di **Welfare aziendale**; il disposto nei commi 161 e 162 della Legge di Bilancio disciplina i nuovi casi di esclusione dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.

Il comma 161 integra la lettera f-quater) dell'art. 51, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), prevedendo l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente, dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Il comma 162 prevede l'esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF dell'uso delle opere e dei servizi offerti dall'imprenditore alla generalità dei dipendenti per specifiche finalità educative, di istruzione, ricreazione ed assistenza.

WELFARE AZIENDALE - NOTA DI COMMENTO RIASSUNTIVA

Il welfare aziendale è d'ordinario attuato attraverso un accordo sindacale aziendale (anche se è possibile oggi stabilire norme simili con regolamentazioni e concessioni aziendali autonome), con il quale si stabilisce di riconoscere ai lavoratori dipendenti beni, servizi, utilità prescindendo da dazioni dirette in denaro. Ciò in quanto, costituendo la remunerazione elemento imponibile, si intende assegnare beni al personale senza le tipiche onerosità – fiscali e contributive - dell'elemento retributivo (anche in natura) abbattendo il c.d. cuneo. L'esperienza conosce una consistente pletora di beni e servizi e istituti, anche organizzativi, tesi a perseguire lo scopo dell'investimento sociale e cioè il beneficio per il prestatore: permessi e aspettative per studio/formazione, master, frequenza asili, scuole, tirocini, borse di studio, telelavoro o smart working, congedi, flextime, orari di lavoro multiperiodali, part-time, banca ore, assistenza sanitaria o polizze assicurative, corsi linguistici, campus estivi, mensa, fondo pensioni, trasporto pubblico, voucher, buoni benzina e quanto altro.

Recentemente sia la legge Stabilità 2016 (portante modifiche all'art. 51 comma secondo lettera f) TUIR, per le erogazioni a favore dei dipendenti e art. 100 TUIR, per gli oneri di utilità sociale), che la legge di bilancio 2017 (che ha introdotto la lettera f-quater co. 2 art. 51 del TUIR) hanno consentito l'ampliamento dell'istituto. E' indubbio che gli interventi di Welfare contrattuale, oggi appannaggio di grandi gruppi o aziende possono rappresentare, per tutti i datori di lavoro, elementi idonei ad instaurare aziendalmente un ciclo virtuoso, favorevole al clima lavorativo, per aumentare la competitività e la produttività dell'organizzazione aziendale favorendo e migliorando la vita anche privata e familiare del lavoratore subordinato.

il nucleo familiare. Come detto le possibilità di intervento in tema del welfare aziendale sono riferibili a:

- servizi aziendali e non per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- flessibilità d'orario;
- asili nido aziendali e/o contributi o convenzioni agevolate per la frequenza di asili nido non aziendali;
- servizi aziendali (assistenza amministrativa per le comuni pratiche burocratiche, servizi di lavanderia, sartoria, check-up);
- agevolazioni per servizi ricreativi (palestre, centri di fitness, biblioteche e simili);
- frequenza colonie climatiche estive/invernali per le famiglie dei dipendenti;
- stipula di polizze assicurative per gli infortuni extraprofessionali;
- polizze per la assistenza legale;
- polizze per la assistenza finanziaria e garanzie per prestiti al consumo;
- iniziative, anche formative, per il risparmio energetico;
- buoni e sconti per l'acquisto dei testi scolastici per i figli, palestre, sconti per eventi socio-culturali e ausili culturali, libri, corsi di lingue straniere;
- buoni pasto;
- assicurazioni integrative;
- previdenza complementare;
- fondi sanitari privati e assistenza medica integrativa;
- assistenza agli anziani e servizi alle persone;
- borse di studio per i figli dei dipendenti;
- trasporti incentivati (pagamento dei biglietti/ abbonamenti del trasporto pubblico e/o la concessione di auto aziendali, anche in regime di *car sharing*).

I benefici innanzi citati sono fruibili, ed esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (a nulla rilevando che i servizi siano assicurati al dipendente da strutture esterne all'azienda), quando sussistono alcune condizioni:

- le regole previste per tali servizi debbono essere stabilite in favore della generalità dei lavoratori o di categorie di dipendenti;
- hanno l'obiettivo di finalizzare l'intervento per favorire l'educazione, l'istruzione, la ricreazione, l'assistenza sociale.

Diversamente dalla previgente normativa gli oneri di utilità sociale - es. asili nido- (vedasi l'articolo 51, comma 2, lettera f-bis del T.U.I.R. modificato dall'articolo 3, comma 6-bis del DL 16/2012) sono esclusi dalla formazione del reddito anche se corrisposti in denaro; peraltro l'agevolazione di cui si è detto non è più legata alla volontarietà aziendale e potrà quindi pacificamente essere assunta come obbligazione contrattualizzata.

Come detto innanzi ed in deroga al principio di onnicomprensività stabilito per il reddito da lavoro dipendente (ex art. 51, comma 1, del DPR 917/86 T.U.I.R.), il welfare aziendale potrà, secondo precise casistiche, non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente né, sulla base del D.Lgs. n. 314/1997, neppure a formare l'imponibile contributivo INPS.

Come sancito oggi dall'art. 51, comma 2, del T.U.I.R., non concorrono infatti a formare il reddito da lavoro dipendente:

- lett. a): i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse per un importo non superiore a 3.615,20 euro per anno;
- lett. c): le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Le prestazioni sostitutive di mensa (buoni mensa o *ticket restaurant*) non concorrono sino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro;

- lett. d): le prestazioni di servizi di trasporto collettivo sostenute dall'azienda a favore della generalità o di categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
- lett. f): l'utilizzazione delle opere e dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 dell'art. 100 del T.U.I.R. da parte dei dipendenti e dei loro familiari;
- lett. f-bis): le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- lett. f-ter): servizi e prestazioni assistenziali erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- lett f-quater): i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di
 dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento
 degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, co. 2, lett. d), nn. 1) e 2), del Decreto del
 Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009 o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;
- co. 3: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta 258,23 euro;
- co.4 lett. b): il valore convenzionale degli interessi in caso di concessione di prestiti ai dipendenti (pari al 50% della differenza tra tasso ufficiale di sconto e tasso applicato).

Vediamo alcuni dei riflessi fiscali delle suddette norme. Come detto la Legge di Stabilità 2016 e la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 182, Legge 208/2015 e art. 1 co. 160 della Legge n. 232/2016) hanno ripristinato le precedenti e favorevoli norme in materia di premialità ai dipendenti quando legata alla produttività in rapporto al miglioramento degli indicatori aziendali ed alla qualità del lavoro reso dai dipendenti. In definitiva si prevede (salvo il caso della rinuncia formale del dipendente) dal 2016 l'applicazione alle somme pagate con riferimento ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione" di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi, ed alla condizione che il dipendente non abbia redditi superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro. Le regole per la fruizione della agevolazione sono previste nel Decreto Ministero del Lavoro del 25 Marzo 2016). Dal 2017 i limiti sono più alti e cioè pari a 3.000 euro per la generalità delle imprese ed a 4.000 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro; la soglia di reddito è portata a 80.000 euro. Sulla base della nuova legislazione i lavoratori potranno optare scegliendo beni e servizi (in esenzione d'imposta) al posto della retribuzione di produttività. Per quanto attiene i cd. premi sociali (servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, servizi di educazione e istruzione, i servizi integrativi e di mensa connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, borse di studio in favore di familiari) la legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, finalizzata ad aumentare la partecipazione dei lavoratori all'impresa, contempla altre norme agevolative secondo cui i premi di cui si è detto potrebbero essere corrisposti come contributi versati a carico dell'azienda a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale o come contributi versati ad un fondo di previdenza complementare; le somme così versate non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti, rispettivamente, di 3.615,20 e 5.164,57 euro. In pratica il dipendente ha la possibilità di scegliere, rinunciando a percepire anche parzialmente le somme ascrivibili ai premi di produttività ed in alternativa, il riconoscimento dei citati interventi sociali (ex art. 51 del TUIR, comma 2 e comma 3, ultimo periodo) somme e valori che non concorrono come già detto alla formazione del reddito del dipendente. Ancora la Legge di Bilancio 2017, n. 232/2016, allarga alcuni istituti del welfare aziendale; già si è commentato l'ampliamento, dal 2016, delle fattispecie dedotte nell'art. 51 del TUIR, dei servizi per l'infanzia, i servizi di cura per familiari anziani o non autosufficienti, oggi sono inseriti nelle norme agevolatrici i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni relative al il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché il rischio di gravi patologie, parimenti non concorrono a formare il reddito da lavoro, né si applica l'imposta sostitutiva, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria anche se eccedenti i limiti già vigenti.

LAVORO AGILE

Da qualche tempo i cultori del diritto del lavoro, i governanti, qualche divulgatore si soffermano, sulla scorta delle innumerevoli normative contenute nel Jobs Act, sul c.d. "smart working" o lavoro agile.

Come tutte le formule che abbisognano di un inglesismo ... sotto il vestito niente!

Sul punto ora si registra la promulgazione della legge 22 maggio 2017, n. 81 (in G.U. n. 135 del 13 giugno 2017), entrata in vigore il 14 giugno ultimo scorso.

La legge in commento, per inciso, regolamenta anche altri aspetti relativi alla tutela del lavoro autonomo.

Le norme sul lavoro "agile" (art. 18) hanno lo scopo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei temi di vita e di lavoro, attraverso il lavoro agile che è definito quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita

mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile (per esempio dal proprio domicilio).

Il lavoro agile si applica potenzialmente in tutti i settori produttivi, compreso il settore agricolo (ovviamente per le figure impiegatizie) ed alle amministrazioni pubbliche.

L'accordo relativo al lavoro agile deve risultare da atto scritto sia ai fini della regolarità amministrativa che ai fini della prova, e disciplina l'esecuzione delle prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L'accordo di cui sopra può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Norme specifiche sono previste per i lavoratori disabili.

Previste norme di garanzia economica, formazione e disciplinari (artt. 20 e 21).

In tema di sicurezza l'art. 22 della nuova legge prevede come il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Previste norme di tutela antinfortunistica (art. 23).

INPS: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI COLLETTIVI CHE AGEVOLANO LA VITA PRIVATA DEI LAVORATORI.

Con circolare n. 163 del 03/11/2017 l'INPS ha fornito istruzioni circa la norma (contenuta nel Jobs Act) agevolativa per le aziende che, mediante la contrattazione collettiva (di secondo livello), introducono misure per conciliare la vita professionale e di lavoro dei propri dipendenti.

La circolare precisa che lo sgravio contributivo, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018; ogni datore di lavoro può usufruire una sola volta nel biennio 2017 – 2018. Il contratto collettivo aziendale dovrà essere depositato secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 151 del 2015. I datori di lavoro possono richiedere lo sgravio unicamente in via telematica all'INPS, che procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili, secondo i criteri stabiliti da un apposito decreto interministeriale.

Lo sgravio di cui si tratta (per effetto del dispositivo di cui alla legge n. 225/16 di conversione del decreto legge n. 193 del 2016) è fissato, a livello nazionale, nell'importo massimo di euro 55.200.000,00 per l'anno 2017 ed euro 54.600.000,00 per l'anno 2018.

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie sono stati definiti dal citato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017.

Il decreto interministeriale riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti le misure di cui si è detto. La gestione dei benefici contributivi è affidata all'INPS.

Il decreto è datato 12 settembre 2017, ma è stato pubblicato il 23 ottobre 2017; la circolare INPS è del 3 novembre 2017; i termini della domanda sono fissati al 15 novembre 2017 ... facile prevedere che nessuno potrà godere degli sgravi!

Questa è spending review!!!; in realtà il quadro agevolativo è interessante e potrebbe sgravare le imprese più innovative in modo significativo (nel massimo infatti è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Come si accennava, lo sgravio contributivo è previsto in favore delle aziende che abbiano sottoscritto e depositato un contratto collettivo di secondo livello (aziendale) contenente misure in grado di favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei la oratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.

Gli istituti di conciliazione devono essere previsti nel minimo di due tra quelli indicati nel decreto del 12 settembre 2017 (art. 3), di cui almeno uno rientrante o nell'area di intervento genitorialità (A) o nell'area di intervento flessibilità organizzativa (B).

Questi i settori individuati dal citato decreto interministeriale:

A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ

- estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- previsione di nidi d'infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

B) AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time:
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.

C) WELFARE AZIENDALE

- convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
- convenzioni con strutture per servizi di cura;
- buoni per l'acquisto di servizi di cura.

Il decreto prevede altre condizioni di proponibilità:

- a) il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al settanta per cento della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, nell'anno civile precedente;
- b) per poter beneficiare dello sgravio contributivo il contratto collettivo aziendale dovrà essere depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica;
- c) i datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato non dovranno effettuare un nuovo deposito.

La circolare INPS prevede che, per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali dovranno essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. L'erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018

Per l'accesso al beneficio l'azienda deve essere in possesso del DURC, fermo restando il rispetto della contrattazione collettiva oltre ovviamente agli obblighi di legge.

CAPITOLO 10 - TABELLE SALARIALI IN VIGORE E CONTRIBUTI C.I.M.A.A.V.

A seguito del rinnovo del CPL Operai Agricoli Prov. di Bologna, sottoscritto in data 07/06/2017, pubblichiamo di seguito le tabelle salariali valevoli dal 1° giugno 2017.

Con l'occasione pubblichiamo altresì le tavole stipendiali relativi al settore impiegatizio.

SETTORE TRADIZIONALE

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO 1° GIUGNO 2017										
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale al 01/06/2017	Straordinario Feriale 25%	Lavoro Festivo 40%	Straordinari o Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%					
7 Liv. Spec. Sup.	12,75	15,20	16,66	17,64	0,84					
6 Liv. Spec. Interm.	12,13	14,45	15,85	16,78	0,80					
5 Liv. Specializz.	12,09	14,40	15,79	16,72	0,80					
4 Liv. Qual. Sup.	11,17	13,32	14,60	15,46	0,74					
3 Liv. Qualif.	10,51	12,52	13,73	14,54	0,70					
2 Liv. Comuni A	9,62	11,47	12,57	13,31	0,64					
1 Liv. Comuni B	8,00	9,53	10,45	11,06	0,53					

Norma Transitoria Comune B art. 16 CPL 18/01/2013	7,34	8,75	9,59	10,15	0,49
Staffetta Generazionale - Prima Assunzione	7,34	8,75	9,59	10,15	0,49

TABI	TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO 1° GIUGNO 2017										
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale 01/11/2014	Aumento C.C.N.L. 01/05/2015	Salario Contrattuale con Aumento C.C.N.L. al 31/12/2015	Aumento C.P.L. 1/06/2017 (2,5%)	Salario contrattuale dal 01/06/2017						
7 Liv. Spec. Sup.	1629,88	29,34	1659,22	41,48	1700,70						
6 Liv. Spec. Interm.	1543,44	27,78	1571,22	39,28	1610,50						
5 Liv. Specializz.	1535,77	27,64	1563,41	39,09	1602,50						
4 Liv. Qual. Sup.	1414,07	25,45	1439,52	35,99	1475,51						

SCATTI DI ANZIANITA' O.T.I.											
Livello e Qualifica 1 º Biennio 2 º Biennio 3 º Biennio 4 º Biennio 5 º Bien											
7 Liv. Spec. Sup.	12,78	25,56	38,34	51,12	63,90						
6 Liv. Spec. Interm.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50						
5 Liv. Specializz.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50						
4 Liv. Qual. Sup.	11,93	23,86	35,79	35,79	59,65						

SETTORE FLOROVIVAIO

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO 1° GIUGNO 2017									
Livello e Qualifica	Salario contrattuale al 1/06/2017	Straordinario Feriale 29%	Lavoro Festivo 40%	Straordinario Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%				
7 Liv. Spec. Sup.	12,98	15,87	16,97	17,96	0,86				
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	12,55	15,34	16,40	17,36	0,83				
5 Liv. Specializz.	12,32	15,06	16,10	17,04	0,81				
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	11,36	13,89	14,85	15,72	0,75				
3 Liv. Qualificato	11,08	13,54	14,48	15,33	0,73				
2 Liv. Comuni	9,87	12,06	12,89	13,65	0,65				

TAB	TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 1° GIUGNO 2017										
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale 01/11/2014	Aumento C.C.N.L. 01/05/2015	Salario contrattuale con Aumento C.C.N.L. al 31/12/2015	Aumento C.P.L. 1/06/2017 (2,5%)	Salario contrattuale dal 01/06/2017						
7 Liv. Spec. Sup.	9,57	0,17	9,74	0,24	9,99						
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	9,22	0,17	9,39	0,23	9,62						

5 Liv. Specializz.	9,09	0,16	9,25	0,23	9,48
4 Liv. Spec. Qual.					
Sup.	8,38	0,15	8,53	0,21	8,74
3 Liv. Qualificato	8,16	0,15	8,31	0,21	8,51
2 Liv. Comun	7,27	0,13	7,40	0.19	7,59

SCATTI DI ANZIANITA' O.T.I.											
Livello e Qualifica	1 ° Biennio	2° Biennio	3° Biennio	4° Biennio	5° Biennio						
7 Liv. Spec. Sup.	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40						
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35						
5 Liv. Specializz.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35						
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35						
3 Liv. Qualificato	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35						
2 Liv. Comuni	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30						

IMPIEGATI AGRICOLI E DIRIGENTI

		Т	ABELLA IMPIEGAT	T AGRICOLI 01/01/2017	7		
Qualifica		Stipenio mensile arrontondato	Aumento C.C.N.L. 01/01/2017	Totale Stipendio	Mag. Tit. Studi perso	Magg. Scatti	
		31/12/2015	01/01/2017	1110110110 0170172017	Laurea	Diploma	anzianità
	QUADRO	€ 2.145,36	€ 53,63	€ 2.283,99	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
	1. Direttore	€ 2.145,36	€ 53,63	€ 2.198,99	€ 87,32	€ 58,39	€ 33,05
Cat. Concetto	2. Agente capocont.	€ 1.931,92	€ 48,30	€ 1.980,22	€ 77,07	€ 51,55	€ 29,44
	Sottoag.Contab.	€ 1.774,62	€ 44,37	€ 1.818,99	€ 72,86	€ 48,75	€ 26,86
	4. Capor. Aiutocont.	€ 1.620,43	€ 40,51	€ 1.660,94	€ 70,81	€ 47,40	€ 24,79
Cat. Ordine	5. Dattilografa	€ 1.433,75	€ 35,84	€ 1.469,59	€ 0,00	€ 40,04	€ 23,76
	6 Usciere	€ 1.211,73	€ 30,29	€ 1.242,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,21

- Nota sul Totale Stipendio Mensile QUADRO: sono compresi € 85,00 come superminimo tabellare nazionale;
- Indennità di Funzione per il Quadro: € 100,00 mensili dal 01/01/2017 (art. 18 C.C.N.L. 23/02/2017)
- Indennità di Cassa: € 70,00 mensili dal 1-06-2014 (C.P.L. 01/06/2014)
 Fondo Sanitario: € 470,00 annui a carico ditta, € 100,00 a carico del dipendente (dal 1-01-2017)
- Fondo Pensioni FIA, oggi Agrifondo: contribuzione dell'1,2% a carico del datore, contribuzione dell'1,2% a carico del lavoratore (trattenuta in dodici rate mensili)
- Premio di disponibilità e produttività: erogato in dicembre, o alla data di cessazione, è così stabilito:
- 1^ cat. € 560,00
- 2[^] cat .€ 500,00
- 3^ cat. € 250,00
- 4^ cat. € 200,00
- 5^ cat. € 200,00 6[^] cat. € 200,00

DIRIGENTI AGRICOLI Il 19 ottobre 2017 è stato firmato, in Roma, presso la sede della Confagricoltura, il verbale di Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'agricoltura.

Pertanto il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti dal 1 ° novembre 2017 sarà pari a € 4.250,00.

Il F.I.A. integrativo sanitario è fissato in € 520,00 annui; AgriFondo ha una contribuzione pari a 1,2% a carico del datore, una contribuzione pari a 1,2% a carico del lavoratore.

CONTRIBUTO CIMAAV - EBAT / Operai agricoli

Con decorrenza dal 1/01/2017 il contributo giornaliero CIMAAV – EBAT ordinario è pari ad € 0,4342 di cui € 0,2372 a carico del datore di lavoro ed € 0,1970 a carico del lavoratore.

Il contributo CAC è fissato, dal 1/01/2017, pari ad € 0,2158 giornaliere, di cui € 0,1230 a carico del datore di lavoro ed € 0,0928 a carico del lavoratore.

Le Parti convengono inoltre la misura del contributo CIMAAV – EBAT per il finanziamento della bilateralità, secondo specifiche intese, nella misura di € 0,10 giornaliere di cui € 0,070 a carico del datore di lavoro sulla base delle seguenti indicazioni: € 0,040 per le attività della sicurezza, € 0,030 per il Welfare aziendale ed € 0,030 a carico del lavoratore per le attività di Welfare contrattuale. All'uopo, nell'ambito della gestione CIMAAV – EBAT verrà creato un apposito fondo dedicato e di scopo.

Pertanto, il contributo CIMAAV - EBAT totale, per tutte le contribuzioni in escussione, indipendentemente dalla competenza, dal 1/01/2017 è pari ad € 0, 75 giornalieri.

CAPITOLO 11 – LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI CAPORALATO E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.

Pubblicata, sulla G.U. n. 257 del 03/11/2016, la legge 29 ottobre 2016, n. 199, concernente

"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

Per quanto rilevante l'intero assetto normativo, è di assoluta importanza la norma che ha ridefinito i contorni del reato di caporalato ed ha introdotto il reato di sfruttamento, con rilevante inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari. Riportiamo di seguito il testo dell'art. 603 bis c.p., come modificato dalla legge.

La norma è entrata in vigore dal 4 novembre 2016.

603 BIS C.P. **Vecchio Testo** Nuovo testo dal 04/11/2016 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con svolga un'attività organizzata di intermediazione, la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a reclutando manodopera o organizzandone l'attività 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello terzi presso stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento Ai fini del presente articolo, costituisce indice di la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esperre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Come si vede, la norma, nel mantenere sostanzialmente il reato di intermediazione illecita (introdotto con legge n. 148/2011), introduce ex novo la fattispecie relativa allo "sfruttamento del lavoro", che è astrattamente configurabile anche in assenza di "caporali" o "intermediazioni illecite" e potrà, quindi, riguardare anche lavoratori assunti mediante le ordinarie regole di reclutamento.

La norma è applicabile a tutti i datori di lavoro (compresi i datori del settore pubblico, i datori di lavoro domestico, ecc...). Punto qualificante della norma è, quindi, la ridefinizione "in pejus" dell'articolo previgente, avuto riguardo alla figura del datore di lavoro, in precedenza sottoposto eventualmente unicamente alle regole del "concorso nel reato", ex art. 110 c.p.

Il reato di sfruttamento del lavoro si verifica quando chiunque

"utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1 (e cioè attraverso i caporali, ndr.), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

La norma definisce alcuni "indici" c.d. di sfruttamento e cioè degli indicatori, fondati in genere su norme di carattere contrattuale organizzative ed economiche. Questi "indicatori" sono definiti, nel nuovo testo, in modo ancor più penalizzante rispetto a quelli già in precedenza esistenti nel vecchio 603 bis c.p. in tema di sfruttamento.

Secondo la legge, infatti, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni dell'alloggio degradanti.

Si ha, quindi, "sfruttamento" quando il lavoratore sia "reiteratamente" retribuito in modo palesemente difforme dalle previsioni della contrattazione collettiva o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ovvero quando vengono "reiteratamente" violate le norme in materia di orario di lavoro straordinario non pagato, mancanza del riposo settimanale / domenicale oppure non siano riconosciute le ferie.

In caso di "retribuzione inferiore al contratto" o violazione delle norme in materia di orario di lavoro, la "sistematicità", che era prevista nel vecchio art. 603 bis, che è un comportamento costante nel tempo, conforme ad un metodo, cede il passo alla "reiterazione", che è la mera ripetizione dell'azione (anche due sole volte, in astratto).

Da notare che per la violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza (che costituiscono un ulteriore e distinto indice di "sfruttamento"), non è richiesta nemmeno la reiterazione; basta perciò anche una sola violazione della complessa disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, perché possa realizzarsi, in astratto, tale condizione di sfruttamento.

Perché vi sia la applicabilità astratta della fattispecie penale qui dedotta, indiscutibilmente occorrono comunque due condizioni:

- lo sfruttamento del lavoratore:
- l'approfittamento dello stato di bisogno.

Cerchiamo di analizzare i concetti sopra enucleati (elemento oggettivo del reato), anche alla luce della disciplina previgente nonché della dottrina e della giurisprudenza inerente al "vecchio" 603 bis c.p.

SFRUTTAMENTO

L'attività lavorativa svolta dalle persone impiegate deve essere in primo luogo caratterizzata da sfruttamento.

Il secondo comma dell'art. 603 bis stabiliva che erano indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle circostanze specificamente elencate, era richiesto il carattere della "sistematicità" (oggi reiterazione) quanto alla retribuzione dei lavoratori in modo "palesemente" difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionato, ovvero quanto alla violazione della normativa in tema di orario di lavoro, riposo, aspettativa, ferie; il carattere della sistematicità non è richiesto invece con riguardo alle violazioni in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, ovvero alla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

È da rilevare come il legislatore (richiedendo ad esempio che le condizioni di lavoro siano "particolarmente" degradanti) abbia voluto circoscrivere la fattispecie criminosa alle ipotesi maggiormente ed evidentemente lesive della dignità umana del lavoratore. La nozione di sfruttamento, in tema di delitti contro la personalità individuale, è già stata presa in esame dalla giurisprudenza con riguardo agli artt. 600 e 600 ter; gli "indici di sfruttamento" oggi in esame si riferiscono solo allo sfruttamento delle prestazioni lavorative (e non ad es. di quelle sessuali), ovvero comunque ad altre forme di sfruttamento della persona: l'interpretazione del concetto di "sfruttamento", nell'ambito delle diverse disposizioni previste dalla legge penale, continuerà quindi a seguire percorsi paralleli, ma non del tutto coincidenti.

Per circoscrivere la **nozione di "sfruttamento"** si è richiamata l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in ordine al medesimo concetto ai fini della configurabilità del reato di pornografia minorile (Cass. sez. un. 31 maggio 2000): lo sfruttamento non necessariamente assumerà una connotazione economica, ma potrebbe essere inteso in termini più ampi, come sinonimo di **utilizzazione a fini egoistici** di un soggetto da parte di un altro.

Determinante, secondo la giurisprudenza, è lo **stato di soggezione** in cui le persone offese dal reato – i lavoratori - versano, essendo sottoposte all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca **nell'esigere**, con violenza fisica o psichica, **prestazioni lavorative od altri bisogni "di fare"** (Cass. 9 novembre 2005).

Alcuni commentatori hanno espresso perplessità relativamente alla possibilità che la condizione di assoggettamento venga realizzata attraverso la **creazione di uno stato di soggezione psichica** (l'art. 600 prevede fra le condotte rilevanti quella di approfittamento di una situazione di inferiorità psichica), dato che l'introduzione di una formula così indeterminata potrebbe essere interpretata come il tentativo di reinserire nel codice penale la norma incriminatrice del plagio.

Ancora, con riguardo alla nozione di approfittamento di una situazione di necessità, in giurisprudenza (Cass. sez. III, 20 dicembre 2004, n. 3368) si è ritenuto che la situazione di necessità cui fa riferimento l'art. 600, comma 2, c.p., che sanziona la riduzione in schiavitù o in una condizione ad essa analoga, va intesa come qualsiasi situazione di debolezza e di mancanza materiale o morale, idonea a condizionare la volontà della persona, e non è, pertanto, identificabile nello stato

di necessità cui fa riferimento l'art. 54 c.p. ma, piuttosto, nello stato di bisogno menzionato nell'art. 1148 c.c. (cfr. anche Cass., 6 maggio 2010, n. 21630, *Cass. pen.* 2011, 1433; Cass., 13 novembre 2008, n. 46128), secondo cui integra il delitto di riduzione in schiavitù mediante approfittamento dello stato di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della **mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero**, imponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative.

Altri hanno rilevato che, perché sussista la costrizione a prestazioni – in presenza dello **stato di necessità**, che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di **debolezza o mancanza materiale** o morale atta a condizionare la volontà della persona, – è **sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore**; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (Cass. sez. I, 16 marzo 2006, n. 11348).

STATO DI BISOGNO

In senso generale, lo stato di bisogno è quella situazione di **forte disagio economico**, che compromette anche le necessità di vita primarie del soggetto.

Dal punto di vista generale si è visto in precedenza come il concetto di approfittamento di una situazione di necessità sia già previsto dall'art. 600 c.p., avendo enucleato i principali elementi atti a caratterizzare la fattispecie.

Secondo la giurisprudenza, come si è osservato, la situazione di necessità cui fa riferimento l'art. 600, comma 2, non è identificabile nello stato di necessità ex art. 54 c.p., ma, piuttosto, nello stato di bisogno menzionato nell'art. 1148 c.c. (così come nella condotta di chi approfitti della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero). L'inserimento, accanto allo "stato di necessità", nell'art. 603 bis di nuovo conio, dello "stato di bisogno" dei lavoratori, non sembra quindi tale da far ritenere rilevanti situazioni diverse da quelle già prese in esame nell'ambito dei visti orientamenti interpretativi. Per eventualmente ulteriormente approfondire il concetto di stato di bisogno serve richiamare la giurisprudenza di legittimità, che si è formata in ordine all'art. 644 c.p. (usura), richiamando in particolare il concetto di "vulnerabilità" della vittima, che non ha nessuna alternativa se non sottomettersi all'abuso.

Si segnala, poi, come in tema di usura lo **stato di bisogno** sia stato qualificato come "stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli".

La giurisprudenza in tema di usura ha, infatti, ritenuto pacifico attestare come lo **stato di bisogno** connoti una condizione di minorità ben più grave che non quella descritta dal termine "difficoltà", integrando una situazione di "**estrema criticità**" "tale da compromettere gravemente il soddisfacimento di esigenze elementari e da ridurre la vittima in una condizione di assillo non diversamente fronteggiabile". Ancora, le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "**stato di bisogno**" ... perché le prime consistono in una situazione meno grave ed in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda **consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile**, che, pur annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Cass., sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778). Lo **stato di bisogno** in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado (Cass., sez. II, 1 ottobre 2013, n. 709); lo stato di bisogno va inteso quindi non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto **qualunque libertà di scelta**, ma come un **impellente assillo** che limita la volontà del soggetto.

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Per quanto attiene l'elemento soggettivo del reato, la dottrina ha affermato la sufficienza del dolo (generico – evento dannoso voluto e preveduto), ancorché sia ritenuto necessario che **l'agente si rappresenti "lo stato di bisogno o di necessità in cui versa il lavoratore sfruttato"**, non essendo sufficiente, quindi, la mera disattenzione o negligenza, secondo altri viceversa è necessario il dolo specifico e cioè la consapevole volontà di approfittare di uno stato di bisogno.

RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE

Due recenti pronunzie della Cassazione confermano, sulla base del vecchio testo, l'orientamento innanzi citato, relativamente alla sussistenza delle condotte, in particolare

"in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) deve ritenersi carente la motivazione sulla base della quale si affermi la configurabilità di detto reato riguardo soltanto gli elementi indicativi dello sfruttamento (quali, nella specie – trattandosi di operai distaccati da altre imprese – un orario di lavoro largamente superiore alla regola delle otto ore giornaliere, la corresponsione di metà della retribuzione dovuta, essendo l'altra metà destinata ai titolari delle imprese distaccanti, il mancato riconoscimento del diritto alle ferie ed alle assenze per malattia), senza che risulti dimostrata la sussistenza anche dell'altro necessario elemento, costituito di violenza, minaccia o intimidazione" (Corte di Cassazione, sez. V pen., 21 aprile 2016, n. 16735).

Ancora,

"quanto al merito deve premettersi che la fattispecie incriminatrice ex art. 603 bis c.p., è stata introdotta con Decreto legge 13 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, e va subito osservato che la descrizione delle condotte ivi indicate e dei modi di realizzazione dello sfruttamento, le severi cornici edittali di pena previste, la collocazione tra i delitti contro la personalità individuale, rivelano con chiarezza l'intenzione del legislatore di destinare la stessa alla prevenzione / repressione di fatti caratterizzati da un disvalore che eccede in maniera netta la semplice violazione delle condizioni di liceità dell'interposizione e della somministrazione della manodopera, comportamento il cui controllo in ambito penalistico rimane affidato alle previsioni del Decreto legislativo n. 276 del 203, all'articolo 18.

In proposito questa Corte, Sez. 5 sent. 14591, ha già considerato che "il reato di cui all'articolo 603 bis c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori e che non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, articolo 18.

In modo coerente con l'impostazione sistematica che l'ha collocata tra i delitti contro la personalità individuale, la norma prevede che lo sfruttamento della manodopera debba avvenire tramite condotte alternativamente contemplate di violenza, minaccia o intimidazione, idonee – nel ricorrere dell'altro presupposto dell'approfittare da parte del soggetto attivo dello stato di bisogno o di necessità – ad attestare alla sua dignità di uomo, non essendo, quindi, la sola condizione di sfruttamento sufficiente ad integrare il delitto" (Corte di Cassazione, Sez. 5 pen., 21 aprile 2016, n. 16373).

BREVI CENNI IN ORDINE ALLE AGGRAVANTI

Il nuovo testo prevede al 2° comma che

"Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato".

Per le nozioni di violenza e minaccia, quali strumenti per coartare la volontà altrui, così come per la "intimidazione", si è sovente valutata la giurisprudenza relativa all'art. 416 bis c.p. (reato relativo a fattispecie di mafia): l'art. 603 bis richiede, infatti, che l'attività di intermediazione debba essere organizzata, l'effetto intimidatorio da qualsiasi attività criminosa svolta in forma organizzata, indipendentemente dal compimento di specifici atti di violenza o minaccia. La condotta può consistere soltanto nella violenza o nella minaccia, che comportino la perdita o la riduzione sensibile da parte del soggetto passivo della capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà (Cass. 9 gennaio 1985).

È quindi esclusa la rilevanza dell'inganno, o di altro mezzo fraudolento, con cui un soggetto sia indotto a fare una cosa diversa da quella altrimenti voluta.

La violenza di cui si parla è costituita da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata.

La violenza, ovvero l'esplicazione di una energia fisica da cui derivi una coazione personale, può essere posta in essere con qualsiasi mezzo idoneo a privare il soggetto passivo, in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche di questo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Cass. 19 gennaio 1990).

Non rileva, quindi, secondo l'opinione dominante in dottrina e giurisprudenza, soltanto la violenza "propria", ma anche la violenza "**impropria**", che si può esplicare in forme molteplici dirette ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di impedirne una libera manifestazione.

La violenza o minaccia non devono essere necessariamente esercitate, quindi, nei confronti del soggetto passivo del reato, ma **anche su una terza persona** (Cass. 3 dicembre 1982); non è necessario che vi sia un rapporto di parentela o di amicizia nei confronti di tale persona: un effetto di coazione può infatti derivare anche da una violenza esercitata contro un terzo estraneo.

Il <u>concetto di violenza</u> comprende qualunque condotta che valga ad impedire il **libero movimento del soggetto passivo** e ponga quest'ultimo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità altrui, compreso lo stesso agente che ha creato consapevolmente l'ostacolo (Cass., sez. V., 15 ottobre 2008, n. 41311).

Secondo altri, in contrasto con la tesi dominante, si è ritenuto non condivisibile l'orientamento che conduce ad ampliare l'ambito di operatività dell'art. 610 mediante la formulazione di un concetto unitario di violenza che comprenda anche la violenza impropria: ai fini dell'art. 610 dovrebbe invece ritenersi rilevante solo la violenza che si esaurisce nell'impiego della forza fisica, con esclusione anche delle condotte di mera resistenza, che potrebbero essere ricondotte in certi casi al **concetto di minaccia**.

Venendo alla minaccia, si dovrà osservare che la minaccia, ovvero la prospettazione di un danno ingiusto e futuro, rileva ai sensi dell'art. 610 c.p. (violenza privata) in quanto sia mezzo per la coercizione della volontà altrui.

Secondo la giurisprudenza l'elemento della minaccia consiste in qualunque azione o comportamento che – tenuto conto delle condizioni in cui la vicenda si svolge – **sia idoneo ad eliminare o ridurre nella vittima la capacità di determinarsi liberamente** (Cass., 5 novembre 2001; sempre Cass. sez. V, 26 gennaio 2006, n. 7214).

La giurisprudenza ha precisato (in tema di violenza privata) che nella nozione di minaccia rientra qualsiasi comportamento od atteggiamento intimidatorio dell'agente, che sia **idoneo ad eliminare o ridurre** sensibilmente nel soggetto passivo la **capacità di determinarsi** ad agire secondo la propria volontà indipendente.

Pertanto, non occorre una minaccia verbale od esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, tanto verso il soggetto passivo tanto verso altri, idoneo, avuto riguardo alle condizioni ambientali in cui il fatto si svolge, ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Cass. 6 marzo 1989), la minaccia deve essere "seria", con l'avvertenza che tale qualità deve essere accertata tenendo conto sia della capacità dell'agente, sia delle condizioni fisiopsichiche della vittima.

Pur non essendo applicabili alla dedotta fattispecie si segnalano alcune pronunzie in materia di "violenza", che vedono come soggetto attivo l'imprenditore.

La giurisprudenza in tema di violenza privata (art. 610 c.p.) ha, poi, ancora ritenuto integri il reato la condotta di un imprenditore che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere, al momento della loro assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali, con la implicita minaccia di non procedere alla loro assunzione gualora non avessero firmato la lettera.

Si è ritenuto, inoltre, configurabile il reato di violenza privata, consumata o tentata, a carico di datori di lavoro i quali costringano o cerchino di costringere taluni lavoratori dipendenti ad accertare una novazione del rapporto di lavoro comportante un loro demansionamento, mediante minaccia di destinarli, altrimenti, a forzata ed umiliante inerzia in ambiente fatiscente ed emarginato dal resto del contesto aziendale, nella prospettiva di un susseguente licenziamento (Cass. 8 marzo 2006, n. 31413). S veda Cass. sez. V, 30 aprile 2012, n. 36332, secondo cui integra il delitto di tentata violenza privata la condotta del datore di lavoro che convochi la dipendente – rientrata al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità – in un locale fatiscente e le prospetti di farla lavorare in un luogo degradato ed in condizioni invivibili nel caso di mancata accettazione delle condizioni imposte dalla società preordinate ad ottenere contro la sua volontà le dimissioni od il prolungamento del periodo di allontanamento dal lavoro mediante l'astensione facoltativa post – partum.

Il terzo comma dell'art. 603 bis contempla alcune circostanze aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà se:

- 1. il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;
- 2. uno o più soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;
- 3. il fatto è commesso esponendo i *lavoratori intermediati* a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

RAPPORTI CON LA ILLECITA INTERMEDIAZIONE PREVISTA DAI REATI CONTRAVVENZIONALI ED ALTRI REATI

La attuale normativa ha rapporti con altri reati similari e rischi di sovrapponibilità.

Sulla base della giurisprudenza i reati della stessa sezione del codice (es. art. 600, *Riduzione o mantenimento in schiavitù*) che, come il reato di cui all'art. 603 bis, prevedono lo sfruttamento di persone mediante condotte attuate anche con violenza e minaccia, si potrà avere il **concorso di reati con le altre ipotesi criminose**, le quali si caratterizzano per le particolari modalità con cui si esplica l'intimidazione e lo sfruttamento dei lavoratori (ad es. art. 572 c.p. *maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, art. 572 c.p. *percosse*, art. 582 c.p. *lesioni*, art. 609 bis *violenza sessuale*).

Secondo molti commentatori, viceversa, per i reati di *violenza privata e minacce* si dovrà escludere il concorso in quanto assorbito dalla fattispecie dell'art. 603 bis.

Ugualmente sarà **da escludere** il concorso tra il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* ed i reati contravvenzionali disciplinati sulla base del d.lgs. 276/2003, reati relativi alle varie fattispecie della c.d. *interposizione illecita di manodopera* che si caratterizza per l'utilizzo da parte di un imprenditore di prestazioni di lavoratori forniti da altri soggetti al di fuori dai casi consentiti dalla legge:

- il reato di somministrazione di lavoro abusiva (art. 18, c. 1,) che punisce chi esercita l'attività di somministrazione di lavoro in assenza di autorizzazione ovvero fuori dalle ipotesi previste ed espressamente autorizzate;
- il reato di somministrazione di lavoro fraudolenta di cui all' art. 28 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che punisce chi pone in essere la somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo;
- il reato c.d. di *pseudo-appalto* di cui all'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che punisce chi pone in essere un appalto, d'opera o di servizi, in assenza dei requisiti di un appalto lecito di cui all'art. 29 del medesimo dlgs. (l'organizzazione dei mezzi produttivi, la direzione dei lavoratori, il rischio di impresa in capo all'appaltatore e non al committente utilizzatore delle prestazioni);
- il reato c.d. di distacco illecito di cui all'art. 30 del medesimo D.lgs. che punisce chi pone in essere un distacco fittizio di un lavoratore ovvero in assenza dei requisiti di cui all'art. 30, c.1, dello stesso D.lgs. (temporaneità del distacco, interesse specifico del distaccante).

Tutti reati puniti con la sola pena dell'ammenda ma che, a differenza del reato di cui all'art. 603-bis, prevedono espressamente che anche l'utilizzatore delle prestazioni dei lavoratori sia soggetto alla medesima sanzione del somministrante, pseudo-appaltatore o pseudo-distaccante, (per questo alcuni commentatori hanno iscritto queste contravvenzioni alla categoria dei reati plurisoggettivi propri).

Il concorso di reati dovrà quindi essere escluso quando la fattispecie concreta della più grave *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* contenga anche una delle condotte dell' *interposizione illecita*, come nel caso in cui il "caporale" fornisca la manodopera sotto la forma di un appalto fittizio.

In ordine ai reati di cui sopra, si ricorda che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione della legge delega 183/2014 (c.d. Jobs Act) ha disposto l'abrogazione degli artt. dal 20 al 28 del D.lgs. n. 276/2003 riguardanti la "somministrazione di lavoro".

L'istituto viene disciplinato dal capo IV del medesimo D.Lgs. n. 81/2015, che precede la disciplina sanzionatoria sostanzialmente delineata dall'art. 18 D.lgs. n. 276/2003.

Tale ultimo articolo prevede la punizione, con la sanzione penale dell'ammenda, l'esercizio non autorizzato della attività di somministrazione di lavoro (reato definito come "somministrazione abusiva") ed il correlativo utilizzo di lavoratori somministrati da soggetti non autorizzati (reato di utilizzazione illecita). La previsione del più grave reato di "somministrazione fraudolenta", ovvero quella posta in essere con la specifica finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, era contenuta nell'art. 28, ora abrogato.

Ciò pone numerosi problemi agli interpreti e non è semplice ipotizzare i nuovi equilibri tra le varie fattispecie punitive.

RAPPORTI CON LE NORMATIVE SUL LAVORO EXTRACOMUNITARIO

È stato rilevato che la violazione del divieto di intermediazione nel mercato del lavoro integrava in origine le contravvenzioni previste dall'art. 27 L. 29 aprile 1949, n. 264 e dagli artt. 1 e 2 della l. 23 ottobre 1960, n. 1369. Con l'introduzione del lavoro interinale (L. n. 196 del 1997) ed il generale riordino della disciplina del mercato del lavoro (D.Lg. 10 settembre 2003, n. 276) si è verificato un depotenziamento degli strumenti di contrasto rispetto alla intermediazione illecita: pur avendo infatti ritenuto la giurisprudenza di legittimità che i reati stabiliti dalle leggi n. 264 del 1949 e 1369 del 1960 non siano stati aboliti dalla legge n. 276 del 2003 (Cass., sez. III, 20 ottobre 2010), tali fattispecie contravvenzionali, sanzionate con pene di modesta entità, risultavano inadeguate ad un contrasto efficace del fenomeno del caporalato.

La giurisprudenza ha così fatto ricorso, per i casi più gravi, all'incriminazione per il reato di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p., mentre per il solo **sfruttamento degli immigrati extracomunitari clandestini** è stato introdotto il delitto di cui all'art. 12, comma 3 ter, del D.lg. 25 luglio 1998, n. 286, che prevede, oltre alla multa, la reclusione da cinque a quindici anni.

ARTICOLO 12 D.LGS N. 286/1998 E S.M.I. DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE.

- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- **3-bis.** Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- **3-ter.** La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

... omissis ...

ARTICOLO 12 D.LGS N. 286/1998 E S.M.I. DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE.

- 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione

L'art. 22, commi 12 e 12 bis, dello stesso D.lg. punisce anche il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendente **lavoratori** stranieri, privi del permesso di soggiorno, sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, comma 3.

ARTICOLO 22 D. LGS. N. 286/1998 E S.M.I. LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO.

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

L'art. 603 bis, introdotto dalla legge n. 199/2016, secondo gli interpreti, ha quindi colmato una lacuna, introducendo una incriminazione che sanziona i comportamenti i quali, da un lato, non si risolvano nella mera violazione delle regole poste dalla legge 276/2003 per la liceità della intermediazione, dall'altro non siano riconducibili ad una vera e propria riduzione in schiavitù o servitù

Relativamente al reato di riduzione in schiavitù, ex art. 600 c.p., sotto riprodotto,

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona"

occorre osservare come integra la fattispecie, a differenza delle altre condotte similari, il considerare la persona come una cosa che possa essere oggetto di scambio commerciale.

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, la condizione di segregazione ed assoggettamento all'altrui potere di disposizione non viene meno allorquando essa temporaneamente si allenti, consentendo momenti di convivialità. Ed apparente benevolenza, finalizzati allo scopo di meglio piegare la volontà della vittima e vincerne la resistenza (Cass., sez. V,. 27 ottobre 2000; secondo Cass., sez. V, 18 novembre 2010, n. 2775, ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù non è necessaria una integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini della integrazione della norma incriminatrice).

L'esame della normativa internazionale consente di evidenziare che il **concetto di "servitù"**, che costituisce una novità nell'ambito del sistema penale italiano, era già menzionato, insieme a quello di schiavitù, sia nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, sia nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 4. Nessuno può essere tenuto "en esclavage ni en servitude"), sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (art. 8, comma 2: "nul ne sera tenu en servitude"), sia nella Convenzione internazionale sulla protezione dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990.

La dottrina aveva peraltro evidenziato la genericità del dettato convenzionale e le difficoltà di uniforme interpretazione.

La fattispecie (così come peraltro ora modificata dall'art,. 2, comma 1, lett. a, del **D.Lg. 4 marzo 2014, n. 24**, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 2011/36/UE) contiene attualmente il riferimento ad una molteplicità di elementi; nel comma 1 dell'art. 600, infatti, si prevede che la riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa rileva quando la persona sia costretta a **prestazioni lavorative** o sessuali, ovvero all'accattonaggio, o comunque al compimento di attività illecite (il D.lg. n. 24 del 2014 ha sostituito le parole "a prestazioni") che ne comportino lo sfruttamento, nella descrizione, al comma 2, delle modalità di condotta (violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona) mediante cui "ha luogo" la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione.

CONCLUSIONI

Secondo la Presidente della Commissione Giustizia della camera, Donatella Ferranti, "Il nuovo reato si articola in due distinte ipotesi. a) la fattispecie – base; b) la fattispecie – aggravata.

- a) Fattispecie base: è punito (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) il caporale, ossia chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, ed il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche ma non necessariamente con l'utilizzo di caporalato sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. Gli elementi che caratterizzano la condotta, in entrambi i casi, sono lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittarsi del suo stato di bisogno.
- b) Fattispecie aggravata: è punito (reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.00 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) chi commette il reato di caporalato come descritto nella fattispecie base mediante violenza o minaccia.

La nuova versione dell'art. 603 bis va letta correttamente: il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall'intervento del caporale) solo se sfrutta ed approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori. Le nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno debbono essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la condizione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente attraverso la quale realizzare lo sfruttamento. Senza queste due condizioni, insomma, non c'è reato".

Secondo la dottrina ed i commentatori intervenuti sull'argomento da ultimo, in sostanza, gli indici di sfruttamento sono unicamente "sintomi" ovvero indizi che il giudice dovrà valutare se corroborati dagli elementi di sfruttamento ed approfittamento dello stato di bisogno (concetto comunque labile e discrezionale) e non condotte immediatamente delituose e costituiscono un semplice indicatore dell'esistenza dei fatti oggetto di incriminazione di cui il giudice deve tener conto nell'accertamento della verità, ma che non si identificano a priori con gli elementi costitutivi del reato. Tutto vero. Con questo argomentare, apparentemente corretto e convincente, si alimenta, però, in realtà, il sospetto, la diffidenza verso l'impresa e l'imprenditore. Anche per mere violazioni formali ovvero di carattere unicamente contrattuale e lavoristico, l'imprenditore rischierà di essere introdotto nel meccanismo infernale del processo penale. Sicuramente non si determineranno, nella gran parte dei casi, le condizioni per arrivare alla condanna penale (se sganciate da un reale sfruttamento connesso allo stato di bisogno) ma forte è il rischio che sia attribuito nell'immediatezza del fatto contestato al lavoratore, ai funzionari ispettivi ed al sindacato dei lavoratori uno straordinario potere interdittivo (o peggio!) nei confronti dei datori di lavoro, che si troveranno perciò ad affrontare, in relazione agli indicatori dello sfruttamento, come normati, le conseguenze del loro agire imprenditoriale non più in sede civile ma in sede penale, unitamente a misure draconiane quali l'arresto in flagranza, la confisca, il "controllo" giudiziale dell'azienda.

Se dunque è vero che per configurare il reato è necessario che sussista lo stato di bisogno e l'approfittamento da parte del datore di lavoro, è pur vero che tale stato non è astrattamente difficile da riscontrare nei confronti di persone, come gran parte dei lavoratori agricoli, che svolgono attività di carattere stagionale e discontinuo, che sono disoccupati per buona parte dell'anno, che percepiscono redditi contenuti, e che spesso appartengono a categorie sociali considerate deboli sotto il profilo occupazionale (extracomunitari, ultra cinquantenni, donne).

In ogni caso, la necessità che sussistano il dolo e l'approfittamento dello stato di bisogno mitigano solo in parte le preoccupazioni dei datori di lavoro in merito ad una fattispecie criminosa descritta in modo generico e attraverso il rinvio ad indicatori vaghi ed eccessivamente ampi, che lasciano grandi margini di discrezionalità agli organi di vigilanza ed alla magistratura.

QUADRO SANZIONATORIO - RIEPILOGO

Per quanto riguarda le sanzioni, l'art. 1 prevede per il reato base la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se il reato è commesso con violenza o minaccia, è prevista la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Le pene sopra indicate sono aumentate da un terzo alla metà alla presenza di aggravanti specifiche: numero di lavoratori coinvolti superiore a 3, soggetti minori di età, messa in stato di grave pericolo dei lavoratori. Costituisce circostanza attenuante – che fa diminuire le pene sopra indicate da un terzo a due terzi – la collaborazione con le autorità inquirenti.

Vengono inoltre previsti l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (di cui all'art. 380 c.p.p.) e la confisca obbligatoria dei beni, anche per equivalente (art. 2 e art. 5).

Tra le misure cautelari si segnala l'introduzione del controllo giudiziario dell'azienda che il giudice può disporre in luogo del sequestro qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale comporti rischi occupazionali ed economici (art.3).

Viene infine estesa alle ipotesi di reato sopra indicate la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui alla legge n. 231/2001 (art.6).

Per mitigare il rischio di essere coinvolti in procedimenti penali si rende opportuna la definizione di appositi criteri interpretativi ad uso, in specie, degli enti ispettivi.

Occorre precisare ad esempio cosa si debba intendere per "retribuzione palesemente difforme" rispetto a quella contrattuale, al riguardo, si segnala che utile sarebbe stabilire ciò unicamente per salari corrisposti se inferiori al livello salariale minimo sancito dal CCNL o dal CPL, poiché in caso contrario si vedrebbero punite penalmente mere violazioni contrattuali i tema di classificazione o demansionamento.

Ancora da chiarire la portata delle <u>violazioni in materia di organizzazione del lavoro</u> (orario, ferie, festività, ecc ...), basti solo citare le norme contrattuali relative al terzo elemento che compensa, per il personale "avventizio", in chiave economica tali istituti

Che dire, poi, delle <u>violazioni in materia di sicurezza del lavoro</u>, alla luce della generica formulazione del punto 3) del terzo comma del nuovo art. 603 bis c.p., formulazione che nemmeno più contempla la previgente formulazione (peraltro di assoluto buon senso) "*tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale*".

Ciò alla luce delle miriade di adempimenti (per lo più meramente formule e documentali) previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Occorre, in particolare, riformare, alla luce del nuovo dettato normativo, tutte le regole contrattuali portatrici di rigidità, ad esempio in materia di orario di lavoro, recuperando "in toto", a livello provinciale, le modifiche introdotte dall'art. 42 del CCNL 22 ottobre 2014 in merito al lavoro straordinario; occorrerà riportare la definizione dell'orario al naturale contesto "settimanale" come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, confinando il divisore 6.5 all'odierno tecnicamente connaturato di divisore salariale stipendiale.

Opportuna, poi, la definizione dell'orario multiperiodale come sancito dall'art. 34, comma 2, del CCNL operai agricoli vigente.

Occorre i sostanza prevedere la massima flessibilità dei fattori organizzativi, come dei livelli "classificatori", puntando sulle declaratorie e non unicamente sui "profili", solo la flessibilità contrattuale potrà mitigare i rigori della norma penale, così assurdamente sovrapponibile.

Nessun agricoltore sarà condannato per il "nuovo" 603 bis c.p., molti rischieranno però le "spiate", "l'invidia del vicino", le maldicenze del sindacalista, il rigore dell'ispettore; il tutto foriero di costi, lungaggini, gogna mediatica e discredito personale.

Occorre lavorare per modificare un assurdo e penalizzante assetto normativo che se inalterato avrà come unico effetto quello di disincentivare l'impresa sana ed onesta, paradossalmente favorendo l'illegalità che si pretenderebbe di combattere.

CAPITOLO 12 – AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO AGRICOLO

LEGGE DI STABILITÀ 2017

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, la *Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. di bilancio per l'anno 2018).* Il testo legislativo si compone di 19 articoli ed è suddivisa in 2 Sezioni. La Sezione I consta di un unico articolo (art. 1) con 1181 commi (sic!). Vediamo le norme di interesse per il lavoro e la previdenza nelle aziende agricole. Spese formazione credito imposta (commi 46 - 56)

Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è assegnato un credito di imposta nella misura del 40 per cento nelle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione; la è riconosciuta con un tetto massimo annuale di 300 mila euro; i piani formativi debbono essere pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. In particolare sono sgravati i piani formativi utili per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cyber security, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali e simili). In bilancio sono previsti fondi per 250 milioni di euro. Non sono ammissibili tutte le attività formative obbligatorie (salute e sicurezza, ambiente e formazione). Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile (commi 100-108)

Diminuiscono i contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate con effetto dal 1° gennaio 2018; i lavoratori interessati sono quelli che non hanno compiuto il 30° anno di età e non risultano essere stati occupati in precedenza con rapporti di lavoro di lavoro a tempo indeterminato, anche con altri datori di lavoro. La riduzione del contributo previdenziale è applicata mensilmente per un periodo massimo di 36 mesi. La misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro annui. In relazione al settore agricolo sono stimate minori entrate contributive di circa 3,5 milioni di euro, computando le sole agevolazioni relative alle zone tariffarie non agevolate poiché le riduzioni previste in via ordinaria (zas e montagna) sono più favorevoli di quelle testè preventivate.

In particolare, la norma prevede per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato non sono di ostacolo al beneficio.

Per le sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero contributivo e' riconosciuto (ferme le altre condizioni) in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta'.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni; l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

La norma prevede poi che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui si tratta, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito.

L'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di eta' alla data della prosecuzione e nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

L'esonero e' elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste secondo le varie discipline;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sul punto, si riporta quanto previsto dalla <u>circolare INPS (la n. 40 del 2 marzo 2018) con la quale sono state diramate le</u> istruzioni operative e contabili per la applicazione dell'esonero contributivo - previsto dell'art. 1, commi 100-108 e 113-114, della <u>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)</u> - per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come si ricorderà la legge di Bilancio 2018, al fine specifico di promuovere forme di occupazione giovanile stabile ed a tempo indeterminato, ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali posti d'ordinario a carico dei datori di lavoro e ciò per le nuove assunzioni con contratto di lavoro oggi, stante il dettato di cui al D.Lgs. n. 23/2015, a tutele crescenti, con validità per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018. La disposizione riguarda tutti i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri e si può attivare per tutti i datori di lavoro privati.

La circolare precisa che il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro:

a) <u>datori di lavoro imprenditori</u>: ex art. 2082 c.c. l'attività economico-produttiva che caratterizza l'impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine, è sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cass., SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353);

Rientrano tra i datori di lavoro anche gli enti pubblici economici (EPE) nonché gli enti pubblici privatizzati indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;

b) <u>datori di lavoro non imprenditori</u>: gli sgravi competono anche alle associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.; in sostanza la circolare chiarisce che lo sgravio si può applicare anche a enti pubblici economici, per il settore agricolo è opportuno precisare che lo sgravio compete ai consorzi di bonifica.

Sono esclusi dallo sgravio, art. 1 comma 114 della richiamata legge, i contratti di **apprendistato** e i contratti di **lavoro domestico**, poiché per tali rapporti di lavoro l'ordinamento già contempla aliquote previdenziali INPS in misura ridotta rispetto alle aliquote ordinarie.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche con regime di orario part-time; spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato; ancora l'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. Lo sgravio non si applica alle tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata così come non si applica alle prestazioni di lavoro occasionali (art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017).

L'esonero contributivo si applica per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato purchè non abbiano compiuto il trentesimo anno di età **e** non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro in precedenza; unica eccezione al requisito dell'età è previsto per le assunzioni effettuate nel corso del corrente 2018, la norma (art. 1 al comma 102) prevede infatti che il limite di età del lavoratore da assumere sia fino a trentacinque anni.

La legge di stabilità prevede la misura dell'incentivo nel 50% dei contributi previdenziali (INPS) posti a carico dei datori di lavoro (sono esclusi esoneri per i premi e i contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da distribuire poi in concreto su base mensile.

La durata dello sgravio contributivo è fissata nel massimo in 36 mesi ovviamente con decorrenza dalla data di assunzione.

La norma prevede che lo sgravio può essere mantenuto, nel caso di rapporto di apprendistato quando il dipendente sia confermato in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, al termine del periodo di apprendistato, e sempre qualora il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età; in questa ipotesi lo sgravio INPS, sempre fissato nell'importo massimo di 3.000 euro, si applica per un massimo di dodici mesi.

Qualora l' assunzioni a tempo indeterminato sia operata per giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, lo sgravio è aumentato nella misura del 100% dei contributi INPS posti a carico dei datori di lavoro (sempre fermi quelli INAIL) per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e comunque nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da distribuire poi su base mensile,

L'esonero contributivo non spetta invece qualora :

1) l'assunzione violi il diritto di precedenza (per legge o per contratto collettivo) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto;

2) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; salve le assunzioni di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

3) lo sgravio non spetta quando l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo preesistente, la circolare precisa al riguardo comunque che può fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

ancora ha diritto all'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

L'esonero contributivo si applica anche per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ex art. 3, della legge n. 68/1999. Ancora lo sgravio si può applicare per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva.

L'assunzione in definitiva può godere dello sgravio INPS quando si verifica nel caso dedotto:

- la regolarità nell'assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Non si ha diritto alla fruizione dell'esonero se il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore; l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi; ancora il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (in tal caso il beneficio è revocato).

L'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi" (cfr. art. 1, comma 114, legge 205/2017)

Pertanto il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012).

L'esonero contributivo è cumulabile viceversa con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- a) l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili se vi è incremento occupazionale;
- b) l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (col rispetto c.d. "de minimis").
- c) per la parte residua, con gli incentivi strutturali di cui all'articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018;

La circolare precisa che l'agevolazione contributiva INPS, di cui si è detto, potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da marzo 2018 inteso come mese di competenza. Per i datori di lavoro privati che abbiano assunto dipendenti antecedentemente alla emanazione della circolare, al fine di recuperare i contributi - medio tempore già versarti all'INPS- riferibili quindi al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare, per il recupero dello sgravio le denunzie contributive ed i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

Deducibilità IRAP lavoratori stagionali (comma 116)

La legge di bilancio innalza, per il 2018, la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori dipendenti stagionali che è integralmente deducibile in luogo della deducibilità del 70% prevista in via ordinaria. I lavoratori debbono aver prestato lavoro per almeno 120 giorni per due periodi di imposta. La deducibilità si applica a decorrere dal secondo contratto.

Esonero contributivo per Coltivatori diretti e IAP (commi 117-118)

La norma prevede poi l'esonero dal versamento (100%) dei contributi pensionistici IVS - INPS a carico dei coltivatori diretti e degli IAP, con età inferiore a 40 anni, relativamente alle nuove iscrizioni alla gestione INPS per il 2018. L'esonero contributivo, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo dei 12 mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50 per cento. Alla misura si applica il limite comunitario del "de minimis". L'esonero non è cumulabile con altri similari benefici.

Contratto di Affiancamento in agricoltura (commi 119-120)

Molto si è detto, negli anni, sull'invecchiamento degli addetti in agricoltura.

Opportunamente, la legge di Bilancio 2018 prevede nuove regole per favorire il passaggio generazionale. La materia era stata oggetto di un precedente intervento legislativo ed in particolare dell'art. 6 della legge n. 154/2016, con il quale si formulava una delega al Governo per introdurre, nel nostro ordinamento positivo le "società di affiancamento per le terre agricole".

La delega (che doveva essere tradotta in provvedimento entro 12 mesi) si proponeva in sintesi di adottare un decreto legislativo atto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività di impresa agricola a favore dei giovani.

La delega conteneva questi principi e criteri:

- a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
- b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
- c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
 - 1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
 - 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
 - 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2):
 - 4) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
 - 5) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
 - 6) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
 - 7) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
 - 8) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
 - 9) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
 - 10) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

Il testo di delega prevedeva, poi, che i giovani imprenditori avessero l'obbligo di dimostrare di aver apportato innovazioni e di aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

Divenuta inefficace la precitata delega, con la legge di Bilancio 2018 è stato reintrodotto l'istituto dell'affiancamento, ripescando i punti qualificanti della precedente legge delega.

In specie, la norma contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 119 – 120), ripesca l'istituto, individuando la centralità del "contrato di affiancamento". In particolare, si prevede che:

- il contratto di affiancamento si applica ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che non siano proprietari di terreni o titolari di diritti reali di godimento su terreni agricoli;
- il contratto di affiancamento deve essere sottoscritto con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati;
- al giovane imprenditore spetta, in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto di affiancamento, il diritto di prelazione previsto all'articolo 8 della legge 590/1965;
- durante il periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato, ai fini previdenziali, all'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), con relativa iscrizione alla gestione INPS;
- la stipula del contratto di affiancamento favorisce l'accesso prioritario alle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000:

All'uopo, si ricorda che l'art. 3 del citato Decreto legislativo, prevede per i soggetti ammessi alle agevolazioni, i seguenti benefici:

- a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea;
- b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea;
- c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Per l'imprenditore agricolo, l'art. 9 del richiamato decreto stabilisce alcuni limiti:

- a) azienda deve essere posta nei territori obiettivi 1 e 2 CEE;
- b) età dell'interessato ai benefici tra i 18 ed i 35 anni; subentro nella conduzione dell'azienda agricola familiare, con progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura (con esclusione dei progetti che prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA e che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie);
- c) i nuovi imprenditori devono risultare residenti nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui sopra.
- la misura ha validità per il triennio 2018 2020.

Come deve essere il contratto di affiancamento agricolo

Il contratto di affiancamento può prevedere forme associate, stabilendo criteri di divisione degli utili tra le parti in misura proporzionale all'apporto di capitale e di lavoro prestato dal giovane agricoltore, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento, a favore del giovane imprenditore stesso.

Nel contratto di affiancamento che, per i necessari incombenti legati alla pubblicità nei confronti dei terzi, dovrà essere iscritto nel registro delle imprese (in base all'articolo 2193 codice civile), si dovrà indicare il progetto imprenditoriale che le parti intendono realizzare attraverso l'esecuzione dell'accordo, definendo gli obblighi delle parti per assicurare una efficiente gestione dell'unità produttiva.

Con il contratto di affiancamento, il giovane agricoltore in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge, si obbliga a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'azienda, d'intesa con il titolare ultrasessantacinquenne dell'impresa. Il contratto di affiancamento ha comunque una durata nel massimo triennale (termine del 2020).

Il contratto di affiancamento può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed, in ogni caso, prevedere le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto (e cioè nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione del contratto).

In sostanza, anche in deroga al divieto di sub – concessione del contratto di affitto (art. 21 legge n. 203/82), il subentro può avvenire anche nel caso in cui sul fondo interessato sussistano contratti di affitto agrario, alle stesse condizioni dell'agricoltore ultrasessantacinguenne o pensionato.

Il contratto di affiancamento può prevedere l'eventuale liquidazione dell'indennizzo da riconoscere per i miglioramenti fondiari previsti dal progetto imprenditoriale.

Per analogia, nel silenzio della legge e tenendo conto delle peculiarità legate agli affitti agrari per i terreni sui quali si svilupperà la collaborazione, sovente goduti in base ad un titolo locatizio, per garantire l'equilibrio tra le parti contraenti e la correttezza del rapporto, pare opportuno che il contratto di affiancamento sia sottoscritto, ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 203/1982, con la assistenza e la partecipazione delle Organizzazioni.

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (comma 123)

Introdotta dalla norma, a sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, una importante integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 e pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019; incrementata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà pesca e acquacoltura, per l'anno 2019, di un milione di euro (comma 124).

Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (comma 134)

La quota percentuale oggi fissata per il finanziamento dei patronati ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale è elevata, per il 2019, dal 68 per cento al 78 per cento.

Adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento ed esclusione dall'adeguamento di specifiche categorie di lavoratori tra cui gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca (commi 146-153)

Cambia, con la nuova norma il meccanismo di adeguamento della speranza di vita ai fini pensionistici, disposta altresì l'esclusione dall'adeguamento all'incremento per particolari categorie di lavoratori individuate e per i lavoratori addetti ad attività usuranti. Tra i lavoratori dipendenti, occupati da almeno dieci anni nei precedenti il pensionamento nei lavori esclusi (indicati nell'allegato B alla legge), in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019. Tra i lavori previsti nell'allegato B richiamato, sono ricompresi gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca.

APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci (commi 162-167)

Prorogata di un anno la disciplina dell'APE volontaria, modificati poi i requisiti per accedere all'APE sociale ed al beneficio per i lavoratori precoci ampliandone le possibilità di accesso.

Disciplina dell'attività di enoturismo (commi 502-505)

La legge contempla agevolazioni per il cd. settore dell'enoturismo; in tale ambito sono da ricomprendersi tutte le attività di conoscenza del vino svolte sul fondo produttivo, le visite aziendali presso le attività di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Alle aziende che si occupano di enoturismo sono applicate le disposizioni fiscali previste dalla legge n. 413 del 1991 in specie per la determinazione forfettaria del reddito imponibile, e per la riduzione dell' IVA del 50%). La norma prevede la competenza del MIPAAF che opererà d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni in merito alla individuazione delle linee guida e per definire gli indirizzi in merito requisiti e standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività L'attività enoturistica può essere esercitata previa presentazione al Comune della relativa SCIA di inizio attività.

Equiparazione ai coltivatori diretti degli IAP (comma 515)

La legge modifica ed integra l'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203 al quale è aggiunto, l'inciso "Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola".

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (commi 910-914)

La legge di bilancio introduce una importante norma in ordine alla gestione paghe e stipendi: a decorrere dal 1º luglio 2018 tutti i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso forme tracciabili e cioè a mezzo di una banca o un ufficio postale, con ciò è interdetto l'uso del denaro contante in favore di bonifici bancari, pagamenti elettronici, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento, assegni da consegnare direttamente al lavoratore o a suoi delegati in caso di impedimento comprovato.

La norma riguarda tutti i lavoratori subordinati (dirigenti, impiegati, quadri, operai a tempo determinato, operai a tempo indeterminato), collaboratori coordinati e continuativi, soci di cooperative di produzione lavoro, apprendisti part – time, ecc.. In caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

CD e IAP esonero per i giovani "under 40" ulteriori chiarimenti

Come si ricorderà, con nota circolare n. 85 dell'11 maggio 2017, l'INPS aveva diramato le istruzioni operative per l'applicazione, ai coltivatori diretti e IAP "under 40", dell'esonero contributivo previsto all'art. 1 (comma 344 e 345) della legge n. 232/2016, istruzioni alquanto restrittive in ordine alla individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi utili per accedere allo sgravio.

La misura dello sgravio contributivo, è pari al 100% per i primi 3 anni, al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto. Lo sgravio si applica alla contribuzione INPS IVS - l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - e al contributo addizionale CD e IAP. La circolare INPS in particolare prevedeva che il beneficio non spettasse automaticamente sulla sola base dell'iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 ovvero nel 2016 per coloro che sono situate in zone montante e svantaggiate; la circolare prevedeva la necessità di un'apposita istanza telematica; per "nuova iscrizione" la circolare prevedeva il beneficio ai coltivatori diretti (come definiti dalla legge n. 9/1963) ed ai soggetti imprenditori agricoli professionali – IAP (come definiti sulla base dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004) se di età inferiore a 40 anni, che si iscrivano per la prima volta alla competente gestione previdenziale INPS per l'anno 2017 (o 2016 per coloro che sono in zone montane e svantaggiate). L'INPS definiva come soggetti neo iscritti coloro che non siano stati iscritti a tale gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio in oggetto. In sintesi, possono beneficiare dello sgravio contributivo i giovani imprenditori sotto i 40 anni (siano essi CD o IAP) che, anche se iscritti alla gestione previdenziale INPS dei lavoratori autonomi agricoli in anni precedenti, ne siano rimasti esclusi nell'ultimo anno. Sono ancora da valutarsi come soggetti neo iscritti i giovani imprenditori risultanti iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari CD di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari), sempreché si sa in presenza di una nuova attività imprenditoriale.

La circolare INPS in commento infatti confermava tale lettura in ragione della *ratio* della norma che è quella di "promuovere forme di imprenditoria in agricoltura" (art. 1, c.344, della legge di bilancio 2017). In pratica per aversi il diritto allo sgravio l'eventuale nuovo nucleo coltivatore diretto non deve essere composto, anche con ruoli diversi, dai soggetti inseriti nel nucleo CD preesistente e nemmeno vi deve essere la identità dei fondi agricoli . Ancora l'INPS precisa (salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti) che l'esonero contributivo è applicabile alle figure di IAP dotati di iscrizione "provvisoria" (art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004).

Il beneficio, anche per il 2018, non spetta automaticamente in virtù dell'iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP, ma occorre un'ulteriore apposita istanza telematica, accedendo al "Cassetto previdenziale" per i lavoratori autonomi (Modello CD/IAP 2018). L'INPS informa che il riscontro alla richiesta di sgravio sarà comunicato, attraverso il Cassetto, entro il giorno successivo con la indicazione dell' ammontare dello sgravio spettante.

Con la successiva circolare (n. 164 del 03/11/2017), l'INPS ha rettificato la posizione assunta in ordine alla definizione di "nuove iscrizioni nella previdenza agricola", come contenuti nell'art. 1, commi 344, della legge.

Secondo l'INPS, l'individuazione del citato requisito di nuova iscrizione nella previdenza agricola è correlata alla finalità della norma, che è quella di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, circoscritta, per espressa previsione di legge, ai coltivatori e agli imprenditori professionali con età inferiore ai quaranta anni. Nulla quaestio per le iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell'esonero. La circolare, viceversa, chiarisce che in caso di derivazione da un nucleo preesistente, la circolare n. 85 aveva previsto che si accerterà "...il nucleo del coltivatore diretto che richiede l'ammissione all'incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti".

Con la nuova posizione l'INPS ha chiarito che tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell'esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto. Ciò conformemente a quanto diramato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che "non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente".

Pertanto, si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull'allevamento del bestiame e attività connesse, stante la definizione dell'imprenditore di cui all'art. 2135 c.c.

La circolare n. 164/2017, ad integrazione della circolare n. 85/2017, che il requisito per l'applicazione dell'esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un'innovazione nell'oggetto dell'impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell'attività preesistente.

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 117 e 118. Legge n. 205/2017) ha introdotto una analoga misura per il 2018.

Con ulteriore circolare (la n. 32 del 22 febbraio 2018) l'Istituto ha chiarito le modalità di applicazione del regime de minimis che, consente la fruizione di alcune tipologie di aiuti di stato da parte delle aziende agricole, entro il limite di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; il limite aziendale così modesto può determinare l'esclusione dal beneficio per i soggetti neo coltivatori diretti "under 40", titolari di un nucleo familiare, in quanto il titolare del nucleo deve pagare anche per i coadiuvanti familiari, potendosi con ciò agevolmente superare il limite di 15.000 euro nel triennio.

Onde poter conservare il diritto del giovani agricoltore di fruire dell'incentivo, l'INPS ha chiarito nella citata circolare che nella richiamata ipotesi è possibile richiedere il beneficio per il solo titolare o solo per alcuni componenti del nucleo familiare.

Con tale interpretazione, si potranno – quindi – riconsiderare alcune richieste di sgravio presentate nel 2017 e respinte per superamento dei limiti de minimis, calcolati sull'intero nucleo familiare. L'INPS, con la circolare n. 32/2018, prevede peraltro di accettare la domanda di accesso al beneficio purché gli interessati presentino una **nuova istanza entro il 31 marzo 2018**, in via telematica, attraverso il Cassetto previdenziale autonomi, dove è stata inserita una nuova apposita sezione denominata "dichiarazione elenco soggetti iscritti" con i nominativi dei componenti del nucleo familiare.

Con ulteriore circolare (la n. 36 del 28 febbraio 2018) l'INPS illustra poi gli ambiti applicativi della nuova misura per il 2018 (del tutto analoga a quella prevista per gli anni 2016 e 2017), come già si osservava.

Si conferma che l'esonero riguarda i contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) per il finanziamento dei trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti e per IAP. Restano da pagare i contributi dovuti per maternità e quelli antinfortunistici INAIL per i coltivatori diretti.

L'esonero dei contributi pensionistici, sia quello totale per i primi 36 mesi, e sia quello parziale per i successivi 24, non incide sulla misura del trattamento pensionistico.

Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori "under 40" **non è cumulabile** "con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento"; si ricorda che, dal 2018, l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è pari al 24% per tutti i lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP).

La circolare INPS in commento precisa poi, come in passato, che la domanda deve essere presentata dopo l'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, e previa comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda da parte dell'INPS.

CAPITOLO 13 – RAPPORTO DI LAVORO IN AGRICOLTURA – RECENTI ORIENTAMENTI

DATORI DI LAVORO: NUOVI OBBLIGHI.

Con due recenti provvedimenti nel nostro ordinamento sono stati introdotti nuovi istituti giuridici posti a tutela dei dipendenti e forieri di nuovi obblighi per le aziende.

In particolare, ci si riferisce al c.d. "whistleblowing" ed alle "molestie sessuali".

Whistleblowing (segnalazione di illeciti)

Con legge n. 179 del 30 novembre 2017 sono state introdotte nuove norme per i casi di dipendenti che segnalino la commissione di illeciti di cui siano venuti a conoscenza sul posto di lavoro.

In precedenza su temi analoghi si rinvenivano per il settore privato le norme di cui appresso:

- Art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Sicurezza sul lavoro: "I lavoratori devono in particolare: [...] segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) ed d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".
- Art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

In sostanza, norme a valenza infortunistica o per aziende strutturate e organizzate.

Con la norma in commento si determina un quadro più generale; la legge modifica infatti le norme di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; in particolare, in ordine ai modelli di organizzazione e di gestione adottati per prevenire o contrastare i possibili reati.

In particolare, le aziende devono (se si intendono evitare i rigori della legge e cioè la responsabilità aziendale) adottare uno o più canali che consentano ai responsabili (rappresentanti, amministratori, direzioni, gestori e controllori) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente/impresa, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità, del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; nonché almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. La norma prevede, poi, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Ancora nel sistema disciplinare adottato aziendalmente, si devono introdurre sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A tutela del dipendente la norma prevede che l'adozione di misure discriminatorie, nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La legge cambia anche le regole in tema di riservatezza.

Nell'ipotesi di segnalazione o denuncia, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, anche private, nonché alla prevenzione ed alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di notizie coperte dall'obbligo di segreto, di cui agli artt. 326 (pubblici ufficiali e simili), 622 (professionisti) e 623 (segreto industriale e simili) del codice penale e all'art. 2105 (obblighi del lavoratore di fedeltà) del codice civile.

La norma prevede, poi, che quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Molestie sessuali

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) prevede all'art. 1, comma 219, modifiche significative del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006) ed alla disciplina delle tutele previste in caso di molestie sessuali.

Im primis è stabilito un obbligo generalizzato nei confronti dei datori di lavoro volta ad "assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro ed i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza" (nuovo c.3-ter dell'art. 26 del Codice per le pari opportunità).

Tale previsione integra ed amplia quanto in generale previsto per l'imprenditore e cioè quello di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, di cui all'art. 2087 del codice civile.

La norma ancora prevede che il dipendente che agisca in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in ambito lavorativo **non possa** "esser sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa"; conseguentemente sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.

Molto opportunamente la legge prevede peraltro che le previste tutele non siano dovute quando sia accertata, anche solamente con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

INFORTUNIO IN ITINERE IN ATTIVITÀ AGRICOLA CONNESSA.

Con una recente ed interessante sentenza, la cassazione si pronuncia sulla fattispecie dell'infortunio in itinere nell'ambito di una attività agricola connessa (avuto riguardo peraltro anche uno scambio di manodopera ex art. 2.139 c.c.).

La causa trae origine da una alquanto singolare situazione di fatto.

In sintesi, il titolare di un'azienda agricola anni addietro fu investito da un autoveicolo mentre, a piedi, stava recandosi a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola. Dall'investimento conseguì la morte dell'investito.

Il coniuge ed erede del defunto convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale, l'Inail chiedendo il riconoscimento delle prestazioni previste per legge ai superstiti, sul presupposto che il defunto collaborava personalmente nell'azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita (art. 2.139 c.c. – scambio di manodopera) e che l'infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione.

Il Tribunale adito rigettò la domanda e la decisione impugnata, venne successivamente confermata dalla Corte di Appello. A fondamento della decisione la Corte ebbe ad osservare come l'infortunio si fosse verificato nell'adempimento di un dovere o di un interesse personale dell'agricoltore, e non invece nello svolgimento dell'attività agricola, da intendersi come attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Sempre secondo la Corte di Appello non sussistevano altresì i presupposti della reciprocanza, come disciplinata dall'art. 2.139 c.c.; sotto l'aspetto previdenziale ed assicurativo, ciò comporta che l'attività di scambio deve ricollegarsi al fondo in maniera sostanziale e funzionale, nel senso che si deve trattare di prestazioni agricole reciproche, con la conseguenza che non è sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola ed una prestazione di genere diverso.

Gli eredi del defunto presentarono ricorso alla Suprema Corte di Legittimità.

Alquanto articolata la disamina della Corte di Cassazione. Il punto controverso è se, nelle citate circostanze di fatto, possa configurarsi lo svolgimento di un'attività agricola e, conseguentemente, l'occasione di lavoro necessaria ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa.

Più in particolare, se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortuno avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di produzione ma connessi a questa.

La Corte di Cassazione, anche in precedenza, partendo dall'esame delle fonti normative (artt. 205 e 207 del T.U. INAIL, art. 2.135 c.c.), ha definito compiutamente il concetto di attività connessa definendo un rilevante principio secondo il quale "deve ritenersi che la tutela assicurativa sussista in caso di attività connesse, ossia di attività dirette alla alienazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura (Cass. 8 luglio 2005, n. 14343; Cass. 8 maggio 2004, n. 8795; Cass. 26 giugno 2004, n. 11929; Cass. 5 luglio 2002, n. 9757)".

Parimenti, ha precisato come, con riguardo alla tutela infortunistica, il presupposto si fonda sul fatto che "l'attività in occasione della quale l'infortunio si verifica abbia il duplice carattere della manualità, inteso in senso lato, e della abitualità delle occupazioni protette (art. 205 d.p.r. cit.): sono, infatti, queste due caratteristiche a differenziare l'attività del lavoratore agricolo esposto al rischio assicurato da quello di colui che, pur operando nel settore dell'agricoltura, svolge attività di natura organizzativa o imprenditoriale (Cass. 7 agosto 1991, n. 9183). Nell'attività tutelata rientrano anche le mansioni di carattere meramente esecutivo, che possono essere svolte indifferentemente sia dallo stesso lavoratore – imprenditore che da un qualsiasi prestatore d'opera dipendente, ma si aggiunge che esse debbono essere caratterizzate da manualità, intesa nel senso che comportino la esposizione del soggetto. Alla eventualità di un danno alla sua corporeità (Cass. 5 luglio 2002, n. 9757; Cass. 1 ottobre 1997, n. 9600; Cass. 7 novembre 1998, n. 12374)".

Ancora "non rientra invece nel concetto di attività agricola, e deve conseguentemente escludersene la tutela assicurativa, quella parte di attività di carattere propriamente individuale – imprenditoriale, ossia quella volta alla organizzazione e direzione

dell'attività economica aziendale: in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all'acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l'attività economica dell'azienda, l'operatività della tutela antinfortunistica è condizionata all'accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (in tal senso, Cass. 8 maggio 2004, n. 8795)".

La Cassazione, nella richiamata sentenza, ripercorrendo, poi, almeno 20 anni di giurisprudenza ha - relativamente all'infortunio in itinere (durante cioè gli spostamenti di lavoratore diretti ad acquisire beni necessari per la produzione) - ha dato atto di precedenti distinzioni: l'acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola, che rientra nella attività protetta e quindi nella occasione di lavoro (quali l'acquisto del bestiame: Cass. 2 giugno 1998 n. 5416; l'affitto del terreno da adibire a pascolo: Cass. 5 febbraio 1992 n. 1241; l'acquisto di una macchina seminatrice: Cass. 2 luglio 2002 n. 9757); l'acquisto (o la consegna) di beni necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile, che rientrano nell'attività imprenditoriale-organizzativa dell'azienda esulano dall'attività protetta (v. anche Cass. 11929/2004). L'operazione "manuale abituale" può assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni operazione che, si svolga all'interno o all'esterno dei locali aziendali, comunque "concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione" (Cass. n. 5416/1998, cit.). Ancora, l'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e conseguenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti all'alienazione dei prodotti agricoli (art. 207 d.P.R. cit.) sono senz'altro da ritenersi compresi nell'assicurazione contro gli infortuni, quantunque tali operazioni facciano parte di un'attività più largamente imprenditorialespeculativa (ancora Cass. n. 5416/1998). Anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all'acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attività manuali e abituali nei sensi suindicati, non essendo consentito all'interprete - alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro - differenziarne le consequenze sotto il profilo della tutela infortunistica rispetto al momento dell'acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all'acquisizione del bene necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Relativamente al caso dedotto in causa, la Corte di Cassazione ha quindi sancito alla luce della giurisprudenza precedente posto che l'attività volta all'acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra - che ciò è attività connessa e complementare all'attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto ed ineludibile dell'unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all'attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito, trattandosi di attività connessa, complementare e accessoria all'attività agricola, in quanto necessaria per il suo stesso svolgimento (art. 207, 2 co., T.U. cit.), stabilendo quindi un principio assai innovativo.

In estrema sintesi, questa la massima della sentenza della Cassazione Sez. lavoro del 17 febbraio 2017, n. 4277:

"Anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all'acquisto di prodotti necessari per la lavorazione della terra, rientra tra le attività manuali ed abituali, non essendo consentito all'interprete – alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro, differenziarne le conseguenze sotto il profilo di tutela infortunistica rispetto al momento dell'acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all'acquisizione del bene per lo svolgimento dell'attività di impresa".

IL JOBS ACT PER IL LAVORO AUTONOMO.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (pubblicata in G.U. n. 135 del 13 giugno 2017) è entrata in vigore il 14 giugno ultimo scorso e regola alcuni aspetti del lavoro autonomo, con la finalità di garantire maggiori tutela ai lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono attività in forma imprenditoriale, tramite l'estensione di alcune tutele tipiche del lavoro dipendente.

La legge regola altresì il c.d. "smartworking".

Le disposizioni della nuova legge (art. 1) si applicano ai rapporti di lavoro autonomo inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 del codice civile; sono esclusi viceversa gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile.

Da notare, quindi, che sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 81/2017 gli imprenditori agricoli, IAP e Coltivatori Diretti.

Vediamo le principali regole poste a tutela del lavoro autonomo con questo insieme di norme, da qualche commentatore ha definito come il Jobs Act del lavoro autonomo e professionale.

In particolare, ai lavoratori autonomi - che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale - sono estese le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni, che quindi si applicano anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche.

Di un certo rilievo la previsione di cui all'art. 3, della legge in materia di clausole contrattuali e condotte abusive. In specie si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

La norma prevede, a titolo "sanzionatorio", che nelle citate ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

Ai rapporti contrattuali di cui si tratta si applicano, qualora compatibili, le norma in materia di abuso di dipendenza economica (legge 192/1998).

Perviste anche nuove regole in tema di apporti originali ed invenzioni. L'art. 4 prevede, infatti, che – salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata – i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni delle leggi speciali vigenti e del codice della proprietà industriale.

Il nuovo testo legislativo prevede poi alcune importanti deleghe; all'art. 5 si delega il Governo ad emanare norme per semplificare i processi amministrativi attraverso la "rimessione" di atti pubblici alle professioni organizzate in albi o collegi.

L'art. 6 prevede deleghe in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti ad albi o collegi in tema di maternità e di malattia.

L'art. 7 prevede la stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazioni coordinate e continuative (DIS – COLL).

Stabiliti, poi, nuovi benefici in materia di congedo parentale (sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino) per gli iscritti alla gestione separata INPS(art. 8), regole per la deducibilità delle spese per formazione ed aggiornamento (art. 9) entro il limite annuo di € 10.000,00 e per l'autoimprenditorialità (sino ad € 5.000,00).

L'art. 11 prevede una delega in materia di tutela della salute e sicurezza negli studi professionali per la semplificazione degli adempimenti.

Infine, previste nuove tutele in materia di indennità di maternità, tutela della gravidanza ed infortunio (artt. 13 e 14).

Modificato, infine, il codice di procedura civile; l'art. 15, infatti, prevede come:

- "a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: "anche se non a carattere subordinato" sono aggiunte le seguenti: "la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto della modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".
- b) all'art. 634, secondo comma, dopo le parole: "che esercitano un'attività commerciale" sono inserite le seguenti: "e da lavoratori autonomi".

CAPITOLO 14 – FAC SIMILI CONTRATTI VARI

a. Il fac simile contratto occasionale agricolo

Collaborazione occasionale tra parenti e affini ai sensi dell'art. 74 Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276 dell'azienda agricola, con sede a in via in via che accetta l'incarico di collaboratore occasionalmente e gratuitamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del D.L.gs 276/2003 nel periodo dal al dandosi atto reciprocamente che tale prestazione è occasione, ovvero comunque di breve periodo e resa a titolo di aiuto per "affectio" familiare e con il carattere della gratuità. Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che tra di loro esiste un vincolo di parentela/affinità entro il quarto grado, essendo rispettivamente (es. padre e figlio; ovvero nonno e nipote; cognati, ecc.). Le parti dichiarano altresì che la collaborazione occasionale di cui alla presente scrittura viene resa in piena autonomia ed indipendenza, senza alcun vincolo di subordinazione, senza il rispetto di un orario di lavoro e senza alcuna forma di retribuzione e che la stessa non configura un rapporto di lavoro subordinato, né autonomo e che pertanto non dà luogo, a mente dell'art. 74 del D.L.gs 276/2003, ad obblighi contributivi. giornaliere. Data, Firma Firma Titolare azienda Collaboratore familiare occasionale

Nota 1

Pur in assenza di normative specifiche, è opportuno limitare il periodo a 30 giorni

b. Il fac simile contratto occasionale non agricolo

Contratto (d'opera
-------------	---------

ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c.

									-				
			,	C.F.	• • • • • •		P.IVA	 ,	piu bre	vemente	e ai seguito	indicato	come
comm	ittente												
е													
II sig.		nato	а			. il	e residente in	 Via .			, C.F		,
più bre	evemente di sea	uito ii	ndicato come	collab	oorato	ore							

Premesso

- che il committente svolge attività di consulenza nell'arredamento di interni e che necessita del collegamento in rete dei computer e dei software per l'arredamento di interni ora inseriti autonomamente nelle diverse postazioni di lavoro
- che il collaboratore ha una specifica conoscenza dell'installazione di nuovi software nonché delle modalità di organizzazione di computer in rete
- che è intenzione del committente di avvalersi dell'attività del collaboratore, in qualità di lavoratore autonomo, per l'approntamento dei propri computer in rete nonché per l'installazione di nuovi software per l'arredamento
- che è intenzione del collaboratore realizzare tale prestazione d'opera
- che è intendimento delle parti di collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione

si conviene

di costituire il seguente contratto, di seguito indicato contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 2222 e seguenti del codice civile, regolamentato dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente contratto è costituito dalla creazione del collegamento in rete di tutte le postazioni di lavoro presso lo studio di arredamento di interni del committente sito in via

In particolare, conformemente a quanto già indicato nella premessa del presente contratto, il collaboratore, per le sue conoscenze professionali, dovrà provvedere a:

- individuare e acquistare il server e il software di rete più adatto alle esigenze del committente
- effettuare, tramite un eventuale altro tecnico di sua fiducia che si occupa dell'impiantistica elettrica, i vari collegamenti tra le postazioni di lavoro e il server di rete
- installare i nuovi software di rete
- installare il programma outlook e/o programmi similari che permettano la condivisione tra gli operatori di appuntamenti, rubriche, e di comunicazioni interne.

Le prestazioni sopra elencate verranno effettuate dal collaboratore esclusivamente presso la sede del committente.

Art. 2 - Durata del rapporto

Il rapporto avrà inizio a far data dal per concludersi al raggiungimento del risultato oggetto del presente contratto.

Art. 3 - Corrispettivo

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, viene fissato un corrispettivo lordo di Le spese sostenute dal collaboratore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico del collaboratore stesso.

Art. 4 - Pagamento

Il corrispettivo di cui al precedente art. 3 sarà liquidato per il 50% entro 15 giorni dalla firma del presente contratto, il rimanente al completamento dei lavori.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle prestazioni

Il collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica dello studio del committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza quindi l'obbligo di seguire particolari direttive tecniche od organizzative.

Art. 6 – Diligenza qualificata

Nell'esecuzione del presente contratto, al collaboratore sarà richiesta la diligenza qualificata propria di un professionista.

La prestazione di tale diligenza qualificata non include la facoltà da parte del committente di richiedere al collaboratore eventuali danni diretti e/o indiretti, limitandosi la responsabilità del collaboratore al ripristino gratuito dell'opera.

Art. 7 – Forma scritta

Ogni accordo in deroga al presente contratto dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti verbali.

Art. 8 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, Foro competente	эè
Letto, approvato, sottoscritto.	
c. Il fac simile dello scambio di manodopera	
Contratto ai sensi dell'art. 2139 c.c.	
Tra i sigg e	
 Visto l'art. 2139 del c.c.; Tenuto conto della facilità con cui si può accedere ai fondi dei sottoscritti gestiti singolarmente; Tenuto conto della qualifica posseduta di piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) in quanto coltivatori diretti; Viste le necessità colturali per l'anno; Valutata insufficiente la forza lavoro delle rispettive aziende; Ritenuta l'utilità dello scambio di prestazioni e servizi che riguarderà anche i mezzi meccanici e le attrezzature di proprietà, occorrent disbrigo dei lavori inerenti i prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, bieticoli, ecc., di cui le aziende in questione, prese singolarmente, so carenti, ma che in questo modo si integreranno, 	
si conviene	
lo scambio di manodopera in occasione delle lavorazioni inerenti le produzioni di cui sopra previste nel piano colturale aziendale. Lo scambio di cui si tratta, avverrà a far tempo dal	
Luogo e data,	
Firma Firma	

d.	11	fac	simile	della	lettera	di	assunzione	operaio	agricolo	tempo	pieno	e	determinato,	Ex	artt.	21	e 22	CCNL	Operai	Agricol
22	/10	/201	14. lett.	ВоС	<u>).</u>															

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

OGGETTO: Assunzione operaio agricolo a tempo determinato a tempo pieno

Facendo seguito a quanto convenuto verbalmente ed ai sensi degli artt. 21 e 22 del CCNL del 22/10/2014, Le confermiamo la Sua assunzione presso la nostra Azienda e La informiamo riguardo alle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro:

1. Datore di lavoro

Ad ogni effetto contrattuale il datore di lavoro è:

Ragione Sociale Indirizzo Città Codice Fiscale

2. Lavoratore

Cognome
Nome
Nato a
II
Domiciliato in
Indirizzo
Codice Fiscale

3. Inizio e durata del rapporto

Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 22, lett. B (per un rapporto con minimo 100 giornate/anno) o C (per un rapporto con minimo 180 giornate/anno), del C.C.N.L. del 22 ottobre 2014, ed avrà inizio il fino al per le giornate di effettivo lavoro, art. 13 C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 e s.m.i. ed artt. 5 e 9 C.P.L. di Bologna del 07/06/2017 e s.m.i.

Il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo pieno e l'orario di lavoro a cui Lei è tenuto è definito ai sensi del vigente C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 e C.P.L. della Provincia di Bologna del 07/06/2017 e articolato in base alla normativa aziendale vigente.

(Si rende noto che il presente rapporto di lavoro è comunque condizionato alla sussistenza di un valido permesso di soggiorno a copertura del periodo lavorativo).

4. Inquadramento e mansioni

5. Sede di lavoro

6. Trattamento economico

7. Pagamenti

La retribuzione verrà corrisposta mensilmente, di norma, entro il 10 del mese successivo alla prestazione.

8. Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.

L'orario ordinario settimanale è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5º comma dell'art. 34 del C.C.N.L. del 22/10/2014, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto all'art. 34, secondo comma, del vigente C.C.N.L.. L'azienda, in ogni caso, informerà tramite apposita comunicazione l'orario aziendalmente praticato.

Per il periodo 1° luglio – 31 ottobre l'orario di lavoro potrà essere sviluppato, secondo le esigenze produttive, per 44 ore settimanali (8 ore giornaliere, 4 ore al sabato).

9. Ferie

Al riguardo si veda quanto previsto dagli artt. 36 e 49 del CCNL del 22 ottobre 2014 e s.m.i.

10. Periodo di prova

Durante il periodo di prova, pari a giorni 2, sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità.

11. Rinvio alle norme legislative e contrattuali

Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 e C.P.L. della Provincia di Bologna del 07/06/2017. La preghiamo di renderci copia della presente debitamente firmata per ricevuta e per integrale accettazione di quanto in essa contenuto. Cordiali saluti. **LA DITTA** Firma del lavoratore per accettazione e.1. Il fac simile della lettera di assunzione di impiegato agricolo a tempo determinato a tempo pieno (fino ad un massimo di 36 mesi - comprensivo di un massimo di 5 proroghe) Egr. Sig./Gent. Sig.ra OGGETTO: Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato a tempo pieno Facendo seguito a quanto convenuto verbalmente ed ai sensi dell'art. 8 del CCNL quadri ed impiegati agricoli del 23/02/2017, e visto l'allegato N al predetto contratto, Le confermiamo la Sua assunzione presso la nostra Azienda e La informiamo riguardo alle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro: **DATORE DI LAVORO** Ad ogni effetto contrattuale il datore di lavoro è: Ragione Sociale Indirizzo Città Codice Fiscale

3. INQUADRAMENTO E MANSIONI

Cognome Nome Nato a

Domiciliato in Indirizzo Codice Fiscale

LAVORATORE

4. INIZIO E DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro avrà inizio il e sarà a tempo determinato, sino al

(Si rende noto che il presente rapporto di lavoro è comunque condizionato alla sussistenza di un valido permesso di soggiorno a copertura del periodo lavorativo).

5. SEDE DI LAVORO

La sua sede di svolgimento dell'attività viene stabilita presso la sede di

6. TRATTAMENTO ECONOMICO

Con le modalità prescritte ed in caso di spettanza, previa presentazione della relativa documentazione, Le saranno liquidati gli eventuali assegni familiari unitamente alle competenze.

7. PAGAMENTI

La retribuzione verrà corrisposta mensilmente, di norma, entro il 10 del mese successivo alla prestazione.

8. FERIE

Al riguardo si veda quanto previsto dall'art. 23 del CCNL del 23 febbraio 2017 e s.m.i.

9. TRASFERTE E STRUMENTAZIONE AZIENDALE.

Per missioni presso località diverse da quelle indicate al punto 1.) Le saranno riconosciuti i rimborsi relativi alle spese di alloggio, di vitto, trasporto e per l'eventuale uso di auto propria, connessi alle trasferte preventivamente autorizzate.

Onde eseguire la prestazione lavorativa Le è assegnata ______

10. ASSICURAZIONE INFORTUNI

Contro gli infortuni professionali ed extra professionali sarà attivata presso l'E.N.P.A.I.A. la relativa assicurazione. In caso di infortunio, per ottenere la relativa assistenza, dovrà darne tempestiva comunicazione che provvederà a dar corso alla pratica presso il suddetto Ente e, nel caso specifico di infortunio sul lavoro, ad informare nei termini di legge gli Uffici competenti.

11. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Trattamento di Fine Rapporto è corrisposto dall'E.N.P.A.I.A.

12. TIPO DI RAPPORTO ED ORARIO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo pieno e l'orario di lavoro a cui Lei è tenuto è definito ai sensi del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i e C.P.L. della Provincia di Bologna del 18/06/2014 e s.m.i e articolato in base alla normativa aziendale vigente.

13. PERIODO DI PROVA

Durante il periodo di prova, pari a - come previsto dall'art. 9 del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i -, sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità.

14. CONFIDENZIALITÀ

Lei si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.

15. PREAVVISO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro troveranno applicazione le norme previste dal vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i in materia di preavviso.

16. DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, Lei autorizza la Società a conservare, archiviare e trattare i Suoi dati personali, compresi quelli definiti "sensibili", necessari per la corretta formalizzazione ed amministrazione del rapporto di lavoro. Lei altresì autorizza l'azienda, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, a comunicare gli stessi agli studi di consulenza e/o a centri di elaborazione dati che dovessero procedere all'elaborazione dei cedolini paga. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza

17. RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE E CONTRATTUALI

Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i e C.P.L. della Provincia di Bologna del 18/06/2014 e s.m.i.

18. DIRITTO DI PRECEDENZA

Si dà atto che a mente delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 15/06/2015, n. 81, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa per un periodo superiore a sei mesi, Lei ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dallo scrivente datore di lavoro, entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.

La preghiamo Cordiali saluti		nte debitamente firmata per ricevuta e per integrale accettazione di quanto in essa c	ontenuto.
Firma del lav	roratore per accettazione		LA DITTA
	nile della lettera di assunzion orensivo di un massimo di 5 p	one di impiegato agricolo a tempo determinato a tempo parziale – (fino ad un proroghe)	massimo di 36
		Egr. Sig./Gent. Sig.ra	
OGGETTO:	Assunzione impiegato agrico	colo a tempo determinato a tempo parziale	
visto l'allegato		venuto verbalmente ed ai sensi dell'art. 11 del CCNL quadri ed impiegati agricoli de confermiamo la Sua assunzione presso la nostra Azienda e La informiamo riguardo	
1. Datore o	di lavoro		
А	d ogni effetto contrattuale il da	atore di lavoro è:	
	Ragione Sociale		
	Indirizzo Città		
	Codice Fiscale		
2. Lavorate	Cognome Nome Nato a II Domiciliato in Indirizzo Codice Fiscale		
2017 e s.m.i p	per i quadri e gli impiegati agric durata del rapporto rapporto di lavoro avrà inizio il o che il presente rapporto di lav	mento di Livello previsto dalla classificazione unica del vigente C.C.N.L. coli, con la qualifica di	
5. Sede di		- Same	
A lordi/mensili, 18/06/2014 e C	come da Contratto Collettivo s.m.i.	zioni, Le sarà corrisposta una retribuzione pari alla cifra stabilita da contratto di e per i quadri e gli impiegati agricoli del 23/02/2017 e del C.P.L. della Provincia in caso di spettanza, previa presentazione della relativa documentazione, Le sara	di Bologna del
L' settimanali, pa Lo svolgiment	ari al % dell'orario ordina to dell'attività lavorativa a temp	dell'art. 11 del citato C.C.N.L. Impiegati Agricoli 23/02/2017 e s.m.i., è pari a nario contrattualmente previsto. po parziale è così regolata: ALLE ORE ALLE ORE	ore

- IL _	, DALLE ORE	ALLE ORE	E DALLE ORE	ALLE ORE						
- IL _ Le p	, DALLE OREarti si danno atto che l'orario di lavoro	ALLE ORE così descritto si intende	in ogni caso ordinario.							
Le p	arti si danno atto che il giorno di ripos	settimanale è il	·	diverse collegations temporale della prest	taziana					
lavoi	In caso di necessità aziendali le parti convengono circa la possibilità di definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti									
	izioni: oggettive esigenze tecnico – produttivo	,								
- 6	esigenza connesse alla funzionalità de	el servizio o dell'attività p								
	nodifica della collocazione temporale azione lavorativa (clausola elastica) s			e) e la variazione in aumento della durata	a della					
Con	la sottoscrizione del presente contr	atto Lei, formalmente	ed espressamente, prest	a consenso e disponibilità alla variazione	e della					
	cazione temporale della prestazione c ariazione della prestazione lavorativa			sa. di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urg	enza il					
	ne di preavviso è ridotto a 2 giorni.	Ŭ	·	0 00 0						
8.	Pagamenti									
	La retribuzione verrà corrispos	ta mensilmente, di norn	na, entro il 10 del mese su	ccessivo alla prestazione.						
9.	Ferie	ما المام ومن المناسبة المام المام	II. dal 00 falabaria 0047 a	•						
	Al riguardo si veda quanto pre	visto dali art. 23 dei CCi	NL dei 23 feobraio 2017 e	s.m.i.						
10.	Trasferte e strumentazione aziend		al punto 1) Lo caranno e	iconosciuti i rimborsi relativi alle spese di al	lloggio					
di vit	to, trasporto e per l'eventuale uso di a	uto propria, connessi al	le trasferte preventivamer	te autorizzate.	loggio,					
	Onde eseguire la prestazione	lavorativa Le è assegna	ta	·						
11.	Assicurazione infortuni		P 2 02 1 10	- 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						
infor				E.N.P.A.I.A. la relativa assicurazione. In c ne provvederà a dar corso alla pratica pr						
sudo	etto Ente e, nel caso specifico di infor	tunio sul lavoro, ad info	mare nei termini di legge	gli Uffici competenti.						
12.	Trattamento di fine rapporto									
	Il Trattamento di Fine Rapport	o è corrisposto dall'E.N.	P.A.I.A.							
13.	Tipo di rapporto	undorai a tampa (parzia	lo orizzontalo tompo por	ziale verticale, tempo parziale misto) e l'or	raria di					
	o a cui Lei è tenuto è definito ai se	ensi del vigente C.C.N.	L. del 23 febbraio 2017	e s.m.i e C.P.L. della Provincia di Bolog	na del					
18/0	6/2014 e s.m.i e articolato in base alla	normativa aziendale viç	gente.							
14.	Periodo di prova				,					
faco	Durante il periodo di prova, pari a come previsto dall'art. 9 del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i -, sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità.									
	Confidenzialità		Ç							
	Lei si impegna a non utilizz			resente contratto che successivamente al						
cess	azione, alcuna delle informazioni conf	idenziali che avrà avuto	modo di raccogliere in oc	casione dello svolgimento del rapporto di lav	voro.					
16.	Preavviso				0017					
s.m.	in caso di risoluzione dei rappi in materia di preavviso.	orto di lavoro troveranno	applicazione le norme p	reviste dal vigente C.C.N.L. del 23 febbraio	2017 e					
17.	Dati personali									
	Con la sottoscrizione del pre			i autorizza la Società a conservare, archiv						
				rmalizzazione ed amministrazione del rapp municare gli stessi agli studi di consulenza						
cent	i di elaborazione dati che dovessero	procedere all'elaboraz	ione dei cedolini paga. I	n ogni caso il trattamento dei Suoi dati pe	rsonali					
avve	rrà a norma di legge, secondo princip	di licelta e correttezza (ed in modo da tutelare la s	bua riservatezza						
18.	Rinvio alle norme legislative e con		rono lo disposizioni di loc	ge e del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2	2017 0					
s.m.	e C.P.L. della Provincia di Bologna d		gorio le disposizioni di leg	ge e dei vigente O.O.N.E. dei 20 lebbiato i	2017 6					
Lap	reghiamo di renderci copia della prese	ente debitamente firmata	per ricevuta e per integra	lle accettazione di quanto in essa contenuto).					
-	iali saluti.		. 0	•						
Juic	iuii Juiuti.									
				LA DITTA						
Firm	a del lavoratore per accettazione									

e.3 Il fac simile assunzione impiegato a tempo determinato a tempo pieno con causale

Oggetto: LETTERA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO PER MOTIVI DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO, ORGANIZZATIVO

	Egr. Sig./a
	<u></u>
A	definizione degli accordi verbali intervenuti, Le comunichiamo che Ella sarà assunto alle dipendenze della scrivente azienda , alle condizioni contrattuali e normative appresso meglio indicate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 bis, de
	gs. n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e dal D.L. 34/2014, convertito in legge n. 78/2014, e s.m.i., per esigenze carattere (tecnico / produttivo e organizzativo)
1.	<u>Sede di lavoro</u> : La sua sede di lavoro sarà d'ordinario, per le attività proprie della mansione, presso la sede / fondo situato ir
2.	<u>Tipo di rapporto</u> : Il Suo rapporto a Tempo determinato a tempo pieno, avrà inizio il/ / e termine a/, per la durata complessiva di mesi
3.	Contratto collettivo di riferimento: Il Rapporto di Lavoro sarà regolato dalle norme previste dal C.C.N.L e s.m.i. e de C.P.L. Prov. di Bologna del alle cui condizioni ci si riporta integralmente che, in parte ed in via non esaustiva, si riportano di seguito:
4.	Orario di Lavoro: L'orario di lavoro previsto è pari a 39 ore settimanali, su 5/6 giorni settimanali, così distribuite: dal lunedì al venerdì dalle ; sabato dalle alle domenica: riposo settimanale festivo. Il lavoro è previsto continuativamente per ogni settimana prevista dal calendario lavorativo annuo.
5.	Assicurazione infortuni: Contro gli infortuni professionali ed extra professionali sarà attivata presso l'E.N.P.A.I.A. la relativa assicurazione. In caso di infortunio, per ottenere la relativa assistenza, dovrà darne tempestiva comunicazione che provvederà a dar corso alla pratica presso il suddetto Ente e, nel caso specifico di infortunio sul lavoro, ad informare nei termini di legge gli Uffici competenti.
6.	<u>Trattamento di fine rapporto</u> : Il Trattamento di Fine Rapporto è corrisposto dall'E.N.P.A.I.A.
7.	Livello d'inquadramento: Ella sarà assunto con inquadramento al livello del CCNL vigente, con mansioni di impiegato tecnico/amministrativo.
8.	<u>Trattamento Economico</u> : La sua retribuzione mensile ordinaria è fissata, per l'orario di lavoro stabilito e nella misura del prestazione ordinaria, in Euro (Euro/00) al lordo delle trattenute di legge e così articolata:

Voci retributive	Importi
Retribuzione base	
Superminimo	
Totale retribuzione	

Al termine delle prestazioni Le saranno corrisposti gli istituti contrattuali previsti (eventuali ratei di	ferie non godute, ratei di 13ma e ratei
di 14ma mensilità).	

- 9. <u>Ferie</u>: Ella maturerà per l'intera durata del rapporto __ giorni di ferie da godersi entro il termine del rapporto, in caso di mancato godimento Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva.
- 10. <u>Trasferte</u>: per missioni presso località diverse da quelle indicate al punto 1.) Le saranno riconosciuti i rimborsi relativi alle spese di alloggio, di vitto, trasporto e per l'eventuale uso di auto propria, connessi alle trasferte preventivamente autorizzate.
- 11. <u>Strumentazione aziendale</u>: onde eseguire la prestazione lavorativa Le è assegnata _______.
- **12.** <u>Assegni Familiari</u>: Con le modalità prescritte ed in caso di spettanza, previa presentazione della relativa documentazione, Le saranno liquidati gli eventuali assegni familiari unitamente alle competenze.
- 13. <u>Consegna copia comunicazione telematica assunzione</u>: ai sensi delle vigenti disposizioni comunicazione dell'instaurazione del rapporto verrà trasmessa telematicamente agli uffici competenti, copia di tale comunicazione Le sarà consegnata all'atto della instaurazione del rapporto.
- 14. <u>Confidenzialità:</u> Lei si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.
- 15. <u>Dati personali:</u> con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, Lei autorizza la Società a conservare, archiviare e trattare i Suoi dati personali, compresi quelli definiti "sensibili", necessari per la corretta formalizzazione ed amministrazione del rapporto di lavoro. Lei altresì autorizza l'azienda, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, a comunicare gli stessi agli studi di consulenza e/o a centri di elaborazione dati che dovessero procedere all'elaborazione dei cedolini paga. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.
- **16.** <u>Norma di rinvio</u>: per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge ed al citato CCNL 25/05/2010 e relativo C.P.L. Prov. di Bologna.
- 17. <u>Diritto di precedenza:</u> si dà atto che a mente delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 15/06/2015, n. 81, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa per un periodo superiore a sei mesi, Lei ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dallo scrivente datore di lavoro, entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.

Il presente contratto si intenderà da Lei accettato se si presenterà regolarmente al lavoro nella data sopraindicata, restituendo nel contempo, a questa Sede, copia dello stesso controfirmata.

Distinti saluti.		
Bologna,		
		Azienda
	Il Dipendente per accettazione	
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

e.4. Il fac simile assunzione impiegato a tempo determinato a tempo pieno per sostituzione

LETTERA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE

Da	ta,			
			Egr. Sig./a	
				
soc	cietà, con decorrenza dal assente dal lavo	si, le confermiamo la sua assunzione, per e; l'assunzione deve intendo oro per, ciò ex art. 1, convertito in legge n. 78/2014, e s.m.i.,	dersi a tempo detern	ninato, in sostituzione del/la sig.
	sta inteso che il contratto di lavoro	o con lei stipulato dovrà considerarsi risolto vamente per il	ad ogni effetto, contrat	tuale e di legge, al rientro del/la sig.
1.	Sede di lavoro: La sua sede d	di lavoro sarà d'ordinario, per le attività p	oroprie della mansione,	presso la sede / fondo situato in
2.	·	nto: Il Rapporto di Lavoro sarà regolato dal	·	
3.	dal lunedì al venerdì dalle	a 39 ore settimanali, su 5/6 giorni settimanali alle ; sabato dalle al tivo. Il lavoro è previsto continuativamente p	le	ita dal calendario lavorativo annuo.
4.	assicurazione. In caso di infortunio, per ottenere	ro gli infortuni professionali ed extra pro e la relativa assistenza, dovrà darne tempes o specifico di infortunio sul lavoro, ad informa	tiva comunicazione che	provvederà a dar corso alla pratica
5.	Trattamento di fine rapporto: Il	Trattamento di Fine Rapporto è corrisposto c	lall'E.N.P.A.I.A.	
6.	Livello d'inquadramento: Ella sarà assunto con inquadrame	ento al livello del CCNL vigente, con mai	nsioni di impiegato tecni	co/amministrativo.
7.	<u>Trattamento Economico</u> : La su	a retribuzione mensile ordinaria è fissata, p	per l'orario di lavoro sta	bilito e nella misura del prestazione
	ordinaria, in Euro	_ (Euro/00) al lordo delle tratter	nute di legge e così artic	olata:
		Voci retributive	Importi	
		Retribuzione hase		

Superminimo

Totale retribuzione	

Al termine delle prestazioni Le saranno corrisposti gli istituti contrattuali previsti (eventuali ratei di ferie non godute, ratei di 13ma e ratei di 14ma mensilità).

- 8. <u>Ferie</u>: Ella maturerà per l'intera durata del rapporto __ giorni di ferie da godersi entro il termine del rapporto, in caso di mancato godimento Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva.
- 9. <u>Trasferte</u>: per missioni presso località diverse da quelle indicate al punto 1.) Le saranno riconosciuti i rimborsi relativi alle spese di alloggio, di vitto, trasporto e per l'eventuale uso di auto propria, connessi alle trasferte preventivamente autorizzate.
- 10. <u>Strumentazione aziendale</u>: onde eseguire la prestazione lavorativa Le è assegnata
- 11. <u>Assegni Familiari</u>: Con le modalità prescritte ed in caso di spettanza, previa presentazione della relativa documentazione, Le saranno liquidati gli eventuali assegni familiari unitamente alle competenze.
- 12. <u>Consegna copia comunicazione telematica assunzione</u>: ai sensi delle vigenti disposizioni comunicazione dell'instaurazione del rapporto verrà trasmessa telematicamente agli uffici competenti, copia di tale comunicazione Le sarà consegnata all'atto della instaurazione del rapporto.
- 13. <u>Confidenzialità:</u> Lei si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.
- 14. <u>Dati personali:</u> con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, Lei autorizza la Società a conservare, archiviare e trattare i Suoi dati personali, compresi quelli definiti "sensibili", necessari per la corretta formalizzazione ed amministrazione del rapporto di lavoro. Lei altresì autorizza l'azienda, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, a comunicare gli stessi agli studi di consulenza e/o a centri di elaborazione dati che dovessero procedere all'elaborazione dei cedolini paga. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.
- **15.** <u>Norma di rinvio</u>: per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge ed al citato CCNL 25/05/2010 e relativo C.P.L. Prov. di Bologna.
- 16. <u>Diritto di precedenza:</u> si dà atto che a mente delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 15/06/2015, n. 81, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa per un periodo superiore a sei mesi, Lei ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dallo scrivente datore di lavoro, entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.

Il presente contratto si intenderà da Lei accettato se si presenterà regolarmente al lavoro nella data sopraindicata, restituendo nel contempo, a questa Sede, copia dello stesso controfirmata.

Distinti saluti.			
Bologna,			
			Azienda
	Il Dipendente per accettazione	_	
_	<u> </u>		

e.5 Il fac simile assunzione impiegato a tempo indeterminato a tempo pieno

										Egr. S	ig./Gen	t. Sig.ra		
	0.0	05770	A											
					impiegato agr									
		N al pred	letto con	tratto,	convenuto ver Le confermiar									
1.	Datore di	lavoro												
	Ad	ogni effe	tto contr	attuale	e il datore di lav	oro è:								
		Ragior	ne Socia	le										
		Indirizz												
		Città	e Fiscale											
		Codice	FISCAIE											
2.	Lavorato	re												
		Cognor	me			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
		Nato a				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
		II Domici												
		Indirizz Codice	o Fiscale											
												_		
3.2014.		viene as er i quadri	segnato i e gli im	l'inqu piegat	adramento di L i agricoli, con la									23 febbraio
•					nizio il	e sarà a	tempo ind	determinato) .					
5.	Sede di la La	sua	sede	di	svolgimento	dell'attività	viene	stabilita	presso	la	sede	di		
	Trattamei A c li/mensili, cc Co	compenso ome da C n le mod	omico o delle S ontratto alità pre	Sue pr Collet scritte	estazioni, Le s tivo per i quadri ed in caso di alle competenz	e gli impiegat spettanza, pre	i agricoli	C.P.L. della	a Provincia	ı di Bolo	gna del	18/06/20	014 e s.m	.i.
7.	Pagame La		one verrà	corris	sposta mensilm	ente, di norma	, entro il [.]	10 del meso	e successi	vo alla p	orestazi	one.		
8.	Ferie Al ı	riguardo s	si veda c	luanto	previsto dall'ar	t. 23 del CCNL	. del 23 fe	ebbraio 201	7 e s.m.i.					
9.	Trasferte	e e strum	entazio	ne azi	endale									
di v	itto, traspor	to e per l'	eventua	le uso	à diverse da qu di auto propria one lavorativa L	, connessi alle	trasferte					relativi al	le spese o	di alloggio,
	rtunio, per	ro gli info ottenere	ortuni pr la relati	iva as	onali ed extra sistenza, dovra nfortunio sul lav	à darne tempe	estiva cor	municazion	e che pro	vvederà	a dar			

Trattamento di fine rapporto
Il Trattamento di Fine Rapporto è corrisposto dall'E.N.P.A.I.A.

12. Tipo di rapporto e orario di lavoro

Il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo pieno e l'orario di lavoro a cui Lei è tenuto è definito ai sensi del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i e C.P.L. della Provincia di Bologna del 18/06/2014 e s.m.i e articolato in base alla normativa aziendale vigente.

13. Periodo di prova

Durante il periodo di prova, pari a - come previsto dall'art. 9 del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i -, sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità.

14. Confidenzialità

Lei si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.

15. Preavviso

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro troveranno applicazione le norme previste dal vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i in materia di preavviso.

16. Dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, Lei autorizza la Società a conservare, archiviare e trattare i Suoi dati personali, compresi quelli definiti "sensibili", necessari per la corretta formalizzazione ed amministrazione del rapporto di lavoro. Lei altresì autorizza l'azienda, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, a comunicare gli stessi agli studi di consulenza e/o a centri di elaborazione dati che dovessero procedere all'elaborazione dei cedolini paga. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza

17. Rinvio alle norme legislative e contrattuali

Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i e C.P.L. della Provincia di Bologna del 18/06/2014 e s.m.i.

La preghiamo di renderci copia della presente debitamente firmata per ricevuta e per integrale accetta	zione di quanto in essa contenuto.
Cordiali saluti.	
	LA DITTA
Firma del lavoratore per accettazione	

e.6 Il fac simile della lettera di assunzione di impiegato agricolo a tempo indeterminato a tempo parziale

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

	OGGETTO: Assunzione impiegate	o agricolo a tempo indeterminato a tempo parziale	
	Facendo seguito a quanto convenut to l'allegato N al predetto contratto, Le confe e regolano il Suo rapporto di lavoro:	to verbalmente ed ai sensi dell'art. 11 del CCNL quadri ed impiega rmiamo la Sua assunzione presso la nostra Azienda e La informia	ti agricoli del 23/02/2017, e mo riguardo alle condizioni
1.	Datore di lavoro		
	Ad ogni effetto contrattuale il datore	di lavoro è:	
	Ragione Sociale		_
	Indirizzo Città		
	Codice Fiscale		_
2.	Lavoratore		
	Cognome Nome		
	Nato a II		
	Domiciliato in Indirizzo		
	Codice Fiscale		
4. (Si :	Inizio e durata del rapporto Il rapporto di lavoro avrà inizio il	con la qualifica di	
5.	Sede di lavoro La sua sede di svolgime	ento dell'attività viene stabilita presso la sede	di
6. lord 18/0	di/mensili, come da Contratto Collettivo per 06/2014 e s.m.i.	Le sarà corrisposta una retribuzione pari alla cifra stabilita da co i quadri e gli impiegati agricoli del 23/02/2017 e del C.P.L. della so di spettanza, previa presentazione della relativa documentazio	a Provincia di Bologna del
	Orario di lavoro L'orario di lavoro, sulla base dell'a timanali, pari al % dell'orario ordinario svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pa		., è pari a ore
- DA - IL - IL Le p	AL DALLE, DALLE ORE, DALLE ORE, DALLE ORE, parti si danno atto che l'orario di lavoro così c	OREALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE descritto si intende in ogni caso ordinario.	
In c	parti si danno atto che il giorno di riposo setti caso di necessità aziendali è consentita la po ssibile) per un periodo continuativo non super oggettive esigenze tecnico – produttive, esigenza connesse alla funzionalità del serv	ossibilità di definire una diversa collocazione temporale della presi iore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le segue	azione lavorativa (clausola nti condizioni:

La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e disponibilità alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa.

La variazione della prestazione lavorativa le sarà di regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni.

8. Pagamenti

La retribuzione verrà corrisposta mensilmente, di norma, entro il 10 del mese successivo alla prestazione.

9. Ferie

Al riguardo si veda quanto previsto dall'art. 23 del CCNL del 23 febbraio 2017 e s.m.i.

10. Trasferte e strumentazione aziendale.

Per missioni presso località diverse da quelle indicate al punto 1.) Le saranno riconosciuti i rimborsi relativi alle spese di alloggio, di vitto, trasporto e per l'eventuale uso di auto propria, connessi alle trasferte preventivamente autorizzate.

Onde eseguire la prestazione lavorativa Le è assegnata

11. Assicurazione infortuni

Contro gli infortuni professionali ed extra professionali sarà attivata presso l'E.N.P.A.I.A. la relativa assicurazione. In caso di infortunio, per ottenere la relativa assistenza, dovrà darne tempestiva comunicazione che provvederà a dar corso alla pratica presso il suddetto Ente e, nel caso specifico di infortunio sul lavoro, ad informare nei termini di legge gli Uffici competenti.

12. Trattamento di fine rapporto

Il Trattamento di Fine Rapporto è corrisposto dall'E.N.P.A.I.A.

13. Tipo di rapporto

Il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo (parziale orizzontale, tempo parziale verticale, tempo parziale misto) e l'orario di lavoro a cui Lei è tenuto è definito ai sensi del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i e C.P.L. della Provincia di Bologna del 18/06/2014 e s.m.i e articolato in base alla normativa aziendale vigente.

14. Periodo di prova

Durante il periodo di prova, pari a - come previsto dall'art. 9 del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i -, sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità.

Confidenzialità

Lei si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.

16 Presvviso

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro troveranno applicazione le norme previste dal vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i in materia di preavviso.

17. Dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, Lei autorizza la Società a conservare, archiviare e trattare i Suoi dati personali, compresi quelli definiti "sensibili", necessari per la corretta formalizzazione ed amministrazione del rapporto di lavoro. Lei altresì autorizza l'azienda, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, a comunicare gli stessi agli studi di consulenza e/o a centri di elaborazione dati che dovessero procedere all'elaborazione dei cedolini paga. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza

18. Rinvio alle norme legislative e contrattuali

Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. del 23 febbraio 2017 e s.m.i e C.P.L. della Provincia di Bologna del 18/06/2014 e s.m.i.

La preghiamo di renderci copia della presente debitamente firmata per ricevuta e per integrale accettazione di guanto in essa contenuto.

Cordiali saluti.		
		LA DITTA

Firma del lavoratore per accettazione

f. Il fac simile di assunzione operaio agricolo OTD tempo parziale – Az. AGRITURISTICHE e SIMILI

		Egr. Sig./Gent.	Sig.ra
			•
OGGETTO:	Assunzione operaio agricolo a tempo determinato a tempo para per Az. Agrituristiche e simili	<u>:iale</u>	
	guito a quanto convenuto verbalmente, Le confermiamo la Sua assur ne regolano il Suo rapporto di lavoro:	izione presso la nostra Azienda e	La informiamo riguardo alle
1. Datore d	di lavoro		
	Ad ogni effetto contrattuale il datore di lavoro è:		
	Ragione Sociale Indirizzo Città Codice Fiscale		_
2. Lavorato	tore		
	Cognome Nome Nato a II Domiciliato in Indirizzo Codice Fiscale		-
3. Inizio e	durata del rapporto		
e per gli effet	lavoro sarà a tempo determinato, a tempo parziale (parziale orizzon etti di cui all'art. 17 del C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 ed all'art. 6 de fino al per le giornate di effettivo lavoro, secondo l'orario to che il presente rapporto di lavoro è comunque condizionato alla surativo).	el CPL di Bologna del 07/06/2017 di lavoro specificato al punto 8).	7 e s.m.i., , ed avrà inizio il
4. Inquadra	ramento e mansioni		
	egnato l'inquadramento di Livello previsto dalla classificazione i agricoli e floro-vivaisti) con la qualifica di		
5. Sede di	i lavoro		
La sua sede d	di svolgimento dell'attività viene stabilita presso la sede di		
A compenso orari, oltre al	nento economico delle Sue prestazioni, Le sarà corrisposta una retribuzione pari alla T.F.R., in relazione alle ore previste dal contratto di lavoro a tempo el 07/06/2017.		
7. Pagame	enti		
La retribuzion	ne verrà corrisposta mensilmente, di norma, entro il 10 del mese suc	cessivo alla prestazione.	
8. Orario d	di lavoro		
II la	avoratore, in base al vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti ed	d all'art. 6 del CPL di Bologna de	el 07/06/2017, è inquadrato
	con profilo professionale di operaio		
mansioni	(agriturismo, maneggi, spacci o	negozi aziendali per la vendita dir	etta, tattorie didattiche).

L'orario di lavoro, è pari, sulla base dell'art. 17, comma 3, punto 3 del CCNL 22 ottobre 2014 e s.m.i., ed	I all'art. 6 del CPL di Bologna del
07/06/2017, ad ore annue oppure ore mensili oppure ore settimanali; conseguentemen	te l'orario settimanale ordinario è
perciò pari a ore, con la facoltà di variare, all'occorrenza, la collocazione temporale della p	restazione ovvero la durata della
prestazione lavorativa come previsto ed alle condizioni di cui all'art. 17 del vigente CCNL cui le parti espressa	amente si riportano.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale è così regolata:	
- DAL AL DALLE ORE ALLE ORE	
- IL, DALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE	
- IL, DALLE ORE ALLE ORE	
Le parti si danno atto che il giorno di riposo settimanale è il	
In caso di necessità aziendali è consentita la possibilità di definire una diversa collocazione temporale dell	,
flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le	seguenti condizioni:
- oggettive esigenze tecnico – produttive,	
- esigenza connesse alla funzionalità del servizio o dell'attività produttiva.	
La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione	
prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organ	
Con la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e	disponibilità alla variazione della
collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa.	
La variazione della prestazione lavorativa le sarà di regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giori	ni. In caso di oggettiva urgenza il
termine di preavviso è ridotto a 2 giorni.	
9. Ferie	
Al riguardo si veda quanto previsto dagli artt. 36 e 49 del CCNL del 22 ottobre 2014 e s.m.i.	
10. Periodo di prova	
Durante il periodo di prova, pari a giorni 2, sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qual preavviso né di indennità.	lunque momento senza obbligo di
11. Rinvio alle norme legislative e contrattuali	
Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. de Provincia di Bologna del 07/06/2017.	el 22 ottobre 2014 e C.P.L. della
La preghiamo di renderci copia della presente debitamente firmata per ricevuta e per integrale accettazione di	di quanto in essa contenuto.
Cordiali saluti.	
	LA DITTA
Firma del lavoratore per accettazione	LA DITTA

g. Il fac simile di assunzione operaio agricolo OTD tempo parziale

		Egr. Sig.	./Gent. Sig.ra
OGGETTO: As	ssunzione operaio agricolo a tem	po determinato a tempo parziale	
	o a quanto convenuto verbalmente, regolano il Suo rapporto di lavoro:	Le confermiamo la Sua assunzione presso la nostra Azie	enda e La informiamo riguardo alle
1. Datore di	lavoro		
	Ad ogni effetto contrattuale il datore	e di lavoro è:	
	Ragione Sociale Indirizzo Città Codice Fiscale		
2. Lavorator	e		
	Cognome Nome Nato a II Domiciliato in Indirizzo Codice Fiscale		
Il rapporto di lave per gli effetti fino (Si rende noto o periodo lavorati	di cui all'art. 17 del C.C.N.L. del 2 o al per le giornate di eff che il presente rapporto di lavoro è c	empo parziale (parziale orizzontale, tempo parziale vertica 2 ottobre 2014 ed all'art. 6 del CPL di Bologna del 07/0 fettivo lavoro, secondo l'orario di lavoro specificato al punt comunque condizionato alla sussistenza di un valido perm	6/2017 e s.m.i., , ed avrà inizio il o 8).
II lavo	oratore, in base al vigente CCNL op	erai agricoli e florovivaisti è inquadrato nell'area	con profilo professionale
di operaio	livello	addetto mansioni generiche ().	
5. Sede di la		ita presso la sede di	
A compenso de	F.R., in relazione alle ore previste o	posta una retribuzione pari alla cifra stabilita da contratto dal contratto di lavoro a tempo parziale, come da Contratt	
7. Pagamer	nti		
La retribuzione	verrà corrisposta mensilmente, di n	orma, entro il 10 del mese successivo alla prestazione.	
8. Orario di	lavoro		
mensili oppure variare, all'occo condizioni di cu	ore settimanali; conseguen orrenza, la collocazione temporale		ore, con la facoltà di lavorativa come previsto ed alle

- IL	, DALLE ORE	ALLE ORE	E DALLE ORE	ALLE ORE	
- IL	, DALLE ORE	ALLE ORE			
Le p	arti si danno atto che il giorno di riposo	settimanale è il	·		
9.	Ferie				
	Al riguardo si veda quanto previsto	dagli artt. 36 e 49 del 0	CCNL del 22 ottobre 2014	e s.m.i.	
10.	Periodo di prova				
	nte il periodo di prova, pari a giorni 2, vviso né di indennità.	, sarà facoltà reciproca	delle parti di far cessare	il rapporto in qualunque mome	ento senza obbligo di
11.	Rinvio alle norme legislative e cor	ntrattuali			
	quanto non specificato nella presente incia di Bologna del 07/06/2017.	lettera valgono le disp	osizioni di legge e del viç	gente C.C.N.L. del 22 ottobre 2	2014 e C.P.L. della
La p	reghiamo di renderci copia della prese	nte debitamente firmata	a per ricevuta e per integr	ale accettazione di quanto in e	ssa contenuto.
Cord	liali saluti.				
					
Firm	a del lavoratore per accettazione				LA DITTA

h. Il fac simile della lettera di assunzione operaio agricolo tempo indeterminato part - time

		Egr. Sig./Gent. Sig.ra
OGO	GGETTO: Assunzione operai agricolo a tem	oo indeterminato a tempo parziale
	cendo seguito a quanto convenuto, Le conferr e regolano il Suo rapporto di lavoro:	niamo la Sua assunzione presso la nostra Azienda e La informiamo riguardo alle condizioni
1.	Datore di lavoro	
	Ad ogni effetto contrattuale il dato	re di lavoro è:
	Ragione Sociale Indirizzo	
	Città	
	Codice Fiscale	
2.	Lavoratore	
	Cognome	
	Nome	
	Nato a II	
	Domiciliato in	
	Indirizzo Codice Fiscale	
4. Il raptemp (Si r perio	ripo parziale misto), secondo l'orario di cui al pri rende noto che il presente rapporto di lavoro è riodo lavorativo). Sede di lavoro sua sede di svolgimento dell'attività viene stab Trattamento economico compenso delle Sue prestazioni, Le sarà corris	sarà a tempo indeterminato a tempo parziale (parziale orizzontale, tempo parziale verticale, unto 7), per una prestazione pari al % di un rapporto ordinario. comunque condizionato alla sussistenza di un valido permesso di soggiorno a copertura del ilita presso la sede di
7. L'ora men press Lo sa - DA	. Orario di lavoro prario di lavoro, è pari, sulla base dell'art. 17, o ensili oppure ore settimanali; conseguer % della prestazione ordinaria, con la facoltà estazione lavorativa come previsto ed alle cond esvolgimento dell'attività lavorativa a tempo par DAL AL DALLE o	comma 3, punto 3 del CCNL 22 ottobre 2014 e s.m.i., ad ore annue oppure ore temente l'orario settimanale ordinario conseguente è perciò pari a ore, pari al di variare, all'occorrenza, la collocazione temporale della prestazione ovvero la durata della izioni di cui all'art. 17 del vigente CCNL cui le parti espressamente si riportano. ziale è così regolata: DRE ALLE ORE
- IL	L, DALLE ORE	LLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE
	DALLE ORE 4	

Le parti si danno atto che il giorno di riposo settimanale è il
8. Pagamenti
La retribuzione verrà corrisposta mensilmente, di norma, entro il 10 del mese successivo alla prestazione.
9. Ferie
Al riguardo si veda quanto previsto dall'art. 36 del CCNL del 22 ottobre 2014 e s.m.i.
10. Periodo di prova
Durante il periodo di prova, pari a giorni come previsto dall'art. 15 del vigente C.C.N.L. del 22 ottobre 2014, sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità.
11. Preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro troveranno applicazione le norme previste dall'art. 74 del C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 in materia di preavviso.
12. Rinvio alle norme legislative e contrattuali
Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 e C.P.L. della Provincia di Bologna del 07/06/2017.
La preghiamo di renderci copia della presente debitamente firmata per ricevuta e per integrale accettazione di quanto in essa contenuto.
Cordiali saluti.
Firma del lavoratore per accettazione

i. Il fac simile della lettera di assunzione operaio agricolo tempo pieno ed indeterminato

E	Ξgι	ʻ. S	ig.	/Ge	ent.	S	ig.ı	a

OGGETTO: Assunzione operai agricolo a tempo indeterminato a tempo pieno

Facendo seguito a quanto convenuto verbalmente, Le confermiamo la Sua assunzione presso la nostra Azienda e La informiamo riguardo alle condizioni che regolano il Suo rapporto di lavoro:

1. Datore di lavoro

Ad ogni effetto contrattuale il datore di lavoro è:

Ragione Sociale	
Indirizzo	
Città	
Codice Fiscale	

2. Lavoratore

Cognome Nome	
Nome	
Nato a	
II	
Domiciliato in	
Indirizzo	
Codice Fiscale	

3. Inquadramento e mansioni

4. Inizio e durata del rapporto

Il rapporto di lavoro avrà inizio il e sarà a tempo indeterminato.

(Si rende noto che il presente rapporto di lavoro è comunque condizionato alla sussistenza di un valido permesso di soggiorno a copertura del periodo lavorativo).

5. Sede di lavoro

La sua sede di svolgimento dell'attività viene stabilita presso la sede di -

6. Trattamento economico

A compenso delle Sue prestazioni, Le sarà corrisposta una retribuzione pari alla cifra stabilita da contratto di euro lordi / mensili, come da Contratto Collettivo C.P.L. della Provincia di Bologna del 07/06/2017.

7. Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.

L'orario ordinario settimanale è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5º comma dell'art. 34 del C.C.N.L. del 22/10/2014, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto all'art. 34, secondo comma, del vigente C.C.N.L.. L'azienda, in ogni caso, informerà tramite apposita comunicazione l'orario aziendalmente praticato.

Per il periodo 1° luglio – 31 ottobre l'orario di lavoro potrà essere sviluppato, secondo le esigenze produttive, per 44 ore settimanali (8 ore giornaliere, 4 ore al sabato).

8. Pagamenti

La retribuzione verrà corrisposta mensilmente, di norma, entro il 10 del mese successivo alla prestazione.

9. Ferie

Al riguardo si veda quanto previsto dall'art. 36 del CCNL del 22 ottobre 2014 e s.m.i.

10. Periodo di prova

Durante il periodo di prova, pari a giorni come previsto dali art. 15 dei vigente C.C.N.L. dei 22 ottobre 2014, sara facolta reciproci delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità.
11. Preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro troveranno applicazione le norme previste dall'art. 74 del C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 in materia di preavviso.
12. Rinvio alle norme legislative e contrattuali
Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 e C.P.L. della Provincia di Bologna del 07/06/2017.
La preghiamo di renderci copia della presente debitamente firmata per ricevuta e per integrale accettazione di quanto in essa contenuto.
Cordiali saluti.
LA DITTA Firma del lavoratore per accettazione

j.1. Il fac simile comunicazione di esercizio clausola flessibile da utilizzare nei contratti part – time.

Luogo, Data	
Al lavoratore	
Le comunichiamo, con il preavviso di almeno 2/5 giorni richiesto dalla norma, che a far data dal, avvalendo dell'apposito patto inserito nel contratto di lavoro a tempo parziale e nella ricorrenza dei presupposti previsti dal CCNL C.P.L. della Provincia di Bologna, costituiti da, la collocazione temporale delle Sue prestazioni di lavora variata ed Ella dovrà conseguentemente osservare il seguente orario di lavoro fino al, giorno in criprenderà ad osservare l'orario stabilito nel contratto. In base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con collocazione così variata Le sarà riconosciuta la maggiorazione del% della retribuzione oraria globale di fatto.	cui
Firma del datore di lavoro	
i. 2. Il fac simile comunicazione di esercizio clausola elastica da utilizzare nei contratti part – time.	
Luogo, Data	
Al lavoratore	
La presente per richiederle lo svolgimento delle seguenti prestazioni supplementari rispetto al suo orario di lavoro a tem parziale: nel preavviso minimo di 2/5 giorni richiesto dalla norma e nella ricorrenza dei presupposti previsti dal CCNL e C della Provincia di Bologna, costituiti da	
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite come ore ordinarie (<i>ovvero</i> : con la maggiorazione del% de retribuzione oraria globale di fatto, come previsto dal CCNL).	lla
Firma del datore di lavoro	

N.B. il preavviso previsto dall'art. 17 del CCNL è pari a 5 giorni in casi ordinari e 2 giorni per urgenze motivate.

k. Il fac simile della dichiarazione liberatoria

QUIETANZA

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lettera	
Prot. N	
	Data
	Data,
	Spett.le
	Ditta
Oggetto: dichiarazione liberatoria	
la pottagoritta dishiara di puar rispunta da cadacta ditta la com	ma di C /) in dipandanza dal rannarta di
lavoro iniziato il e cessato il	ıma di € () in dipendenza del rapporto di
La somma predetta risulta dagli addendi seguenti:	
	tanza fiscale e liberatoria, dichiaro di essere tacitato da codesta
ditta, anche in via di transazione, stralcio e rinuncia di qualsias da pretendere.	si altra somma mi dovesse spettare, per modo che null'altro ho
da pretendere.	
	In fede
	II lavoratore

Per ricevuta e accettazione La ditta

CAPITOLO 15 – PROCEDURE DISCIPLINARI e FAC SIMILI

In caso di violazione degli obblighi contrattuali è esperibile la procedura disciplinare:

- 1. In primo luogo occorre inviare al lavoratore la lettera per la contestazione disciplinare (doc. 1).
- 2. Successivamente il dipendente può essere sentito a sua discolpa.
- 1. Trascorsi i cinque giorni può essere applicata la sanzione disciplinare (doc. 2); in genere le sanzioni disciplinari che devono essere comunicate per lettera raccomandata sono:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Multa non superiore a 4 ore della retribuzione base (l'importo va poi versato all'Inps)
- Sospensione dal lavoro, per non più di 10 giorni

Ricordiamo altresì che, per i casi di maggior gravità, è possibile la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per essere valida la procedura sanzionatoria, deve contemplare la conoscenza del codice disciplinare aziendale e ciò, in genere, si assolve rendendo pubbliche, attraverso l'affissione all'albo aziendale o in locali di lavoro, delle norme contrattuali collettive, è poi opportuna l'adozione di norme aziendali secondo il fac – simile allegato (doc. 3) da adottare opportunamente. Le allegate bozze dovranno essere completate con la indicazione dei contratti collettivi di riferimento

Doc. 1
Lettera di contestazione disciplinare
Su carta intestata ditta

RACC. A/R

Data

Egregio Signore	

Oggetto: contestazione ex art. CCNL operai / impiegati agricoli e art. CPL prov. di Bologna; art. 7 legge 300/70

Apprendiamo ora che (descrivere la mancanza imputata al lavoratore).

Le contestiamo quanto sopra ai sensi ed agli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia e, nel contempo, Le ricordiamo che Ella potrà presentare le Sue eventuali giustificazioni entro e non oltre i cinque giorni successivi al ricevimento della presente, con facoltà d'essere sentito con l'assistenza di un suo rappresentante sindacale. Distinti saluti.

Timbro e firma

<u>Doc. 2</u>	
Applicazione sanzione	
Su carta intestata ditta	
RACC. A/R	
Data	
Data	Egregio Signore
Oggetto: sanzione disciplinare	
Facciamo seguito alla nostra del Dopo aver valutato quanto Ella ci ha comunicato, poiché le Sue giustifica succintamente il motivo relativo alla insufficienza delle giustifica addebitatoLe), Le comunichiamo che nei suoi confronti è applicata la CCNL ed art	zioni, oppure non avendo Ella giustificato quanto
Timbro e firma	

A - CODICE DISCIPLINARE AZIENDA AGRICOLA

Visto l'art.del vigente C.C.N.L. operai e impiegati agricoli;

visto l'art. del vigente C.P.L. operai e impiegati agricoli della provincia di Bologna;

visto l'art. 7 della Legge n. 300/70;

visti gli artt. 2104, 2105, 2106 del Codice Civile

- 1. In applicazione del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a) Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) Rilevanza degli obblighi violati;
 - c) Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
 - d) Rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'azienda agricola datrice di lavoro o a terzi e del disservizio determinatosi;
 - e) Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'azienda agricola datrice di lavoro, degli altri dipendenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio precedente;
 - f) Concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
- 2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 3 e 4, già sanzionate nel biennio precedente, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
- 3. La sanzione disciplinare del richiamo viene comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al precedente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare della multa, fatto salvo il dettato di cui all'art. del C.P.L. vigente, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
 - a) Inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
 - b) Condotta non conforme a principi di correttezza verso l'azienda agricola datrice di lavoro, gli altri dipendenti, i terzi;
 - c) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei beni affidati in ragione del servizio ed alla cui custodia e vigilanza il dipendente sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
 - d) Di inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione;
 - e) Insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
 - f) Altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno per l'azienda datrice di lavoro o per terzi;
 - g) Svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardano il recupero psico fisico.
- 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
 - a) Recidiva nelle mancanze previste dal comma 3, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
 - b) Particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
 - c) Assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda datrice di lavoro o a terzi;
 - d) Violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'azienda agricola datrice di lavoro o a terzi.

B- REGOLAMENTO IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Stante la natura del licenziamento per "colpa" del lavoratore (ontologicamente disciplinare), fatto salvo quanto sopra previsto all'art. del vigente C.P.L., il licenziamento <u>con preavviso</u> per giustificato motivo soggettivo si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'azienda datrice di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:

- a) Recidiva plurima nella mancanze previste dal comma 4, anche se di diversa natura;
- b) Occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'azienda datrice di lavoro o ad essa affittati;

- c) Rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa;
- d) Assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
- e) Persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;
- f) Responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori dal servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
- g) Insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
- h) Atti e comportamenti, comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona.

La sanzione disciplinare del licenziamento <u>senza preavviso</u> per giusta causa si applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda datrice di lavoro e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:

- a) Recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
- b) Grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
- c) Condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
- d)I danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
- e) Furto in azienda;
- f) L'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda;
- g) Assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
- h) Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori neo confronti del datore di lavoro o di chi lo rappresenta, di altri dipendenti, di terzi.

N.B. perché il codice abbia efficacia occorre che lo stesso sia affisso nella bacheca aziendale, se esistente, nei posti frequentati dai lavoratori (magazzini, locale antibagno, ricoveri, uffici aziendali, locale mensa, refettori, ecc ...).

CAPITOLO 16 – FAC SIMILI RISOLUZIONI RAPPORTO DI LAVORO

a. Il fac simile risoluzione rapporto di lavoro per giustificato motivo con preavviso

CARTA DITTA	
	Data,
	Gent.mo sig.
RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON Il sottoscritto, in rappresentanza dell'azienda agricola	., con sede in vi CCNL Operai Agricoli / Impiegati e successiv
modificazioni e integrazioni e relativo CPL provincia di Bologna, la risoluzione dal, con decorrenza del preavviso contrattuale.	e del rapporto di lavoro intercorrente con effett
Ciò in ragione della ristrutturazione aziendale in essere, comportante la rid dell' Pertanto il rapporto di lavoro intercorrente andrà definitivamente a cess	are, per giustificato motivo, con la data de
legge 300/70, legge 108/90, legge 92/2012, e s.m.i. Alla data sopra indicata s documenti di lavoro e le competenze di fine rapporto. Distinti saluti.	saranno disponibili, presso l'ufficio dell'azienda,
Azienda agricola	Per ricevuta Il Dipendente

N.B. Il preavviso può essere sostituito dalla indennità di mancato preavviso.

b. Il fac simile risoluzione rapporto di lavoro per giusta causa senza preavviso

<u>CARTA DITTA</u>	
Data	
RACC. A/R	
	Gent.mo sig.
RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA S	ENZA PREAVVISO
Il sottoscritto, in rappresentanza dell'azienda agricola	, con sede in via ui all'art del CCNL Operai Agricoli / Impiegati e relativo
CPL provincia di Bologna, la risoluzione del rapporto di lavoro inter Ciò in ragione della	rcorrente con effetto immediato per giusta causa.
comportamento viola in maniera irreparabile i principi sottesi al impossibilità di proseguire, anche provvisoriamente, nel rapporto ritardi nell'espletamento delle ordinarie attività, determinando gra costituendo in ogni caso violazione delle norme di cui agli artt. 210 Pertanto il rapporto di lavoro intercorrente andrà definitivamen	corretto svolgimento del rapporto di lavoro, e determina la di lavoro, essendo fonte di gravi diseconomie, disfunzioni e avi danni economici ed organizzativi nell'ambito aziendale, 4 e 2105 c.c. e dell'art del CCNL e CPL vigente.
comunque al ricevimento della presente lettera raccomandata licenziamento per giusta causa è intimato ai sensi e per gli effetti 92/2012 e s.m.i Alla data sopra indicata saranno disponibili, competenze di fine rapporto. Distinti saluti.	con ricevuta di ricevimento della presente. Il presente di cui alla legge 604/66, legge 300/70, legge 108/90, legge
N.B. II licenziamento per giusta causa (così come il licenziame	ento per giustificato motivo soggettivo) è antologicamente

disciplinare e si dovrà seguire prima la procedura ex art. 7 S.d.L.

c.1. Il fac simile risoluzione consensuale per i rapporti non soggetti alle dimissioni telematiche (lavoro domestico e simili)

Risoluzione consensuale

	nato a il	, tra i sigg.ri: In qualità di titolare/rappresentante legale
	, C.F	
	е	
	nato a il	
	ente di datore di lavoro e lavoratore dipendente, ono la risoluzione consensuale, con effetto dalla d nente al preavviso contrattuale.	
In fede.		
Luogo		
Data		
Il Datore di lavor	ro	Il lavoratore
c.2 Il fac simile della letto domestico e simili)	era di dimissioni per i rapporti non sogg	netti alle dimissioni telematiche (lavoro
	era di dimissioni per i rapporti non sogg	netti alle dimissioni telematiche (lavoro
domestico e simili) Data	era di dimissioni per i rapporti non sogg	ietti alle dimissioni telematiche (lavoro
DataRACC. A/R	era di dimissioni per i rapporti non sogg	ietti alle dimissioni telematiche (lavoro
DataRACC. A/R Oppure	era di dimissioni per i rapporti non sogg	ietti alle dimissioni telematiche (lavoro
DataRACC. A/R	era di dimissioni per i rapporti non sogg	getti alle dimissioni telematiche (lavoro
DataRACC. A/R Oppure		
Data RACC. A/R Oppure Consegnata BREVI MANU		Gent.mo sig. / Spett.le Azienda
domestico e simili) Data RACC. A/R Oppure Consegnata BREVI MANU Luogo e data Il sottoscritto data odierna le proprie dimissione		Gent.mo sig. / Spett.le Azienda a, dal, con la presente rassegna ir
domestico e simili) Data RACC. A/R Oppure Consegnata BREVI MANU Luogo e data Il sottoscritto data odierna le proprie dimissione	, dipendente da codesta spettabile ditta ioni, e ciò nel rispetto dei termini di preavviso.	Gent.mo sig. / Spett.le Azienda a, dal, con la presente rassegna ir

CAPITOLO 17 – ALTRI FAC SIMILI CONTRATTUALI

a. Contratto d'opera professionale

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

Tra	ra								
	sig		• •						
							•		
 e		Codice	Fiscale		•••••	, appres	sso den	ominato soc	cietá,
-	sig		nato a	il		resident	A 2		
								appress	0
	enominato professioni			,				,	
Si	i conviene:								
1)						•		•	servizio:
	II professionista si subordinazione nei osservare alcuna di aziendale. Potrà, tut II corrispettivo	obbliga a comp confronti della so rettiva specifica n ttavia, avvalersi, s	iere il servizio di ocietà, restando ob é rispondere in via otto la propria dire:	cui al punto obligato soltanto gerarchica al o	precec o al co commit sabilità,	lente con lav nseguimento tente o ad alco di sostituti ed	oro pro del risu un mem ausilia	oprio, senza Itato, senza abro dell'org ri;	che debba
,	•		'	;			ŕ		•
4)	Il materiale necessa nell'esecuzione del	•			profess	sionista, così	come tu	utte le spes	e sostenute
5)	Il professionista do regola d'arte, entro quale la società poti	e non oltre il term	ine pattiziamente p	perentorio ed es	ssenzia	le del			
6)	Il professionista poti spese fatte ed al d	compenso per l'o	pera svolta, da d			•			
7)	Se l'esecuzione del diritto ad un comper				•		elle par	ti, il profess	ionista avrà
Le	etto, confermato e soti	toscritto							
Lu	uogo e data								
La	a società								
Πp	professionista								

b. Patto di non concorrenza

PATTO DI NON CONCORRENZA

Luogo e data			
OGGETTO: Accordo ex art. 2125 c.c. – patto di non concorrenza			
Tra			
Il Sig, legale rappresentante della società,			
e e			
Il Sig, nato a, il, residente a			
È stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il predetto signor			
; risulta inquadrato con la qualifica di			
in aggiunta rispetto a quanto convenuto in sede di assunzione fermo restando in capo al lavoratore l'obbligo di fedeltà di cui			
all'articolo 2105 c.c., per tutta la durata del rapporto di lavoro, le parti concordano e stipulano quanto segue, nel rispetto dell'art. 2125 c.c.			
8) In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, per qualsiasi causa l'abbia determinata (licenziamento, dimissioni risoluzione consensuale), il lavoratore si obbliga a non prestare alcuna attività subordinata in favore di aziende concorrenti avente ad oggetto produzione e/o commercio in concorrenza con quella esercitata dalla Società;			
9) Il lavoratore si asterrà, inoltre, dal prestare la propria attività in qualità di lavoratore autonomo, collaboratore, associato o socio di imprese concorrenti, anche in proprio;			
10) Gli effetti del presente patto decorreranno dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro in corso ed avranno la durata di			
Il presente patto si intende modificabile solo con il consenso di entrambe le parti e unicamente mediante un nuovo atto scritto.			
11) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2125 c.c., i divieti di cui sopra si intendono validi limitatamente alle seguenti area territoriali:			
12) A fronte di quanto sopra, l'azienda si impegna a versare un corrispettivo (specificare importo, modalità di pagamento e durata dei versamenti), assoggettato, se previsto, alle prescritte trattenute contributive e fiscali di legge. Il corrispettivo costituisce il risultato della diminuzione quantitativa e qualitativa di lavoro e di guadagno imposta al signo			
13) In caso di violazione del patto, per qualunque ragione, l'azienda sospenderà il pagamento dei ratei di corrispettivo in scadenza, salvo il diritto alla restituzione di quanto già erogato.			
Le parti concordano, inoltre, una penale, in cifra lorda pari ad €			
In caso di violazione del patto, l'azienda si riserva ogni azione legale per il risarcimento dei danni che dovessero derivare dalla			
violazione di quanto sin qui concordato da parte del lavoratore.			
Letto, confermato e sottoscritto			
Firma Azienda			
Firma del dipendente			

c. Accordo di riservatezza

ACCORDO di RISERVATEZZA

ira
con sede in Rappresentata da, e Il Sig, che lavora alle nostre dipendenze con la qualifica di e la mansione di
Si conviene e si stipula quanto segue
 Il sig
 Per informazioni riservate si intendono studi, ricerche, disegni, progetti, esperienze tecniche, procedimenti, elenchi fornitori, elenchi clienti, studi statistici e non, iniziative, commerciali, di marketing, dati tecnici della società con terzi offerte nonché tutte le informazioni relativamente all'organizzazione, produzione e commercializzazione della società stessa; Va escluso dal concetto di informazioni riservate ciò che è di pubblico dominio alla data di inizio del rapporto di lavoro; in considerazione di ciò, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
 14) Le informazioni riservate non possono venire utilizzate dal lavoratore, né direttamente né indirettamente, se non nei limiti e ai fini di una corretta esecuzione delle mansioni assegnate e di quelle che via via gli verranno conferite; 15) Il sig
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data
Firma azienda
Firma dipendente